

Autonomia privata e regolamentazione sovranazionale nei contratti di lavoro sportivo: il caso del calcio professionistico in Serie A

Dottorando
Lorenzo Vittorio Caprara

Tutor
Prof. Ilario Alvino

Autonomia privata e regolamentazione sovranazionale nei contratti di lavoro sportivo: il caso del calcio professionistico in Serie A

Facoltà di Giurisprudenza

Dipartimento di Scienze Giuridiche

**Corso di laurea in Diritto in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti
nella prospettiva europea e internazionale**

Curriculum Diritto del Lavoro

Lorenzo Vittorio Caprara

Matricola 2064043

Tutor

Prof. Ilario Alvino

«*La folla - unita ebbrezza - par trabocchi
nel campo: intorno al vincitore stanno,
al suo collo si gettano i fratelli.*
*Pochi momenti come questi belli,
a quanti l'odio consuma e l'amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere»*

(U. Saba)

A Flaminia

Autonomia privata e regolamentazione sovranazionale nei contratti di lavoro sportivo: il caso del calcio professionistico in Serie A

Indice

Introduzione	3
Capitolo I	5
<i>L'autonomia nei contratti di lavoro e nello sport</i>	5
1.1 L'autonomia individuale e il ruolo dell'autonomia collettiva.....	6
1.2 L'autonomia dell'ordinamento sportivo.....	25
Capitolo II	40
<i>L'ordinamento sportivo e la specificità dello sport</i>	40
2.1 La specificità dello sport.....	41
2.2 Modelli a confronto (europeo e nordamericano)	53
2.3 L'ordinamento sportivo.....	79
2.4 L'ordinamento calcistico italiano	86
Capitolo III	112
<i>Casi e questioni nel contesto calcistico</i>	112
3.1 I contratti di lavoro sportivo.....	118
3.2 Le disposizioni degli accordi collettivi	152
3.3 Clausole consentite e clausole dubbie	180
Conclusioni	210
Bibliografia	216

Introduzione

Il presente elaborato si propone di esaminare lo spazio effettivamente riconosciuto all'autonomia privata e negoziale nell'ambito dei contratti di lavoro sportivo, con particolare riferimento al settore del calcio professionistico e, in particolare, alla Serie A. Il rapporto tra calciatore e società sportiva si colloca all'interno di un sistema normativo complesso e stratificato, nel quale interagiscono fonti di diversa natura (legislative, regolamentari, collettive, civilistiche e sovranazionali) che incidono profondamente sulla libertà contrattuale delle parti.

Obiettivo della ricerca è comprendere fino a che punto le parti possano esercitare un'effettiva autonomia nella definizione del contenuto del contratto di lavoro sportivo, e se tale autonomia risulti più teorica che concreta alla luce dei vincoli normativi e regolamentari esistenti. Un'attenzione particolare è dedicata alle clausole contrattuali atipiche o negoziatamente modellate, alla loro compatibilità con le fonti collettive e regolamentari, e ai rischi connessi alla loro validità o efficacia nel sistema sportivo.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi del concetto di autonomia privata, affrontato dapprima nella sua dimensione generale nella dottrina civilistica, per poi approfondirne la declinazione nell'ambito del diritto del lavoro. In questa parte si chiarisce come, nel contratto di lavoro subordinato, l'autonomia privata venga strutturalmente compressa da esigenze di tutela del lavoratore, ritenuto parte debole. Si analizza infine come tali principi si riflettano nei contratti di lavoro sportivo, e quale ruolo giochi l'autonomia collettiva nella disciplina di questo settore, anche alla luce delle peculiarità dell'ordinamento sportivo.

Il secondo capitolo si sofferma invece sull'ordinamento sportivo, sulle sue fonti e sul principio della "specificità dello sport", che legittima, in taluni casi, deroghe rispetto al diritto comune. Dopo una panoramica sui diversi sistemi o modelli di organizzazione del fenomeno sportivo, in particolare quello europeo e quello nordamericano, verrà approfondito l'ordinamento calcistico con uno sguardo critico nei confronti del ruolo che la specificità sportiva ha assunto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale giurisprudenza ha progressivamente messo in discussione alcuni cardini dell'ordinamento calcistico internazionale, stimolando un dibattito sul bilanciamento tra principi di diritto dell'Unione europea e principi tipici del settore sportivo, tra cui il principio di stabilità contrattuale previsto dalle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Il terzo capitolo prende avvio dall'analisi del contratto di lavoro sportivo in Italia in seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 36/2021, con particolare attenzione al contratto del calciatore professionista. Viene approfondito il ruolo dell'accordo collettivo di settore, evidenziando come esso costituisca una fonte normativa centrale nella definizione dei rapporti tra calciatori e società sportive. La parte centrale del capitolo è dedicata a valutare in che misura l'accordo collettivo lasci spazi di manovra all'autonomia negoziale delle parti. Viene inoltre affrontato il tema dell'efficacia del contratto sotto il profilo sportivo, con un focus sull'obbligo di deposito presso la federazione e sui rischi connessi alla mancata approvazione. In questo contesto si inserisce anche l'analisi di casi concreti, come quello della cosiddetta "carta Ronaldo", emblema delle tensioni tra validità civilistica ed efficacia sportiva degli accordi. L'obiettivo finale è quello di contribuire al dibattito sull'equilibrio tra regole e libertà contrattuale in un settore in costante trasformazione, nel quale la dimensione economica e giuridica dello sport si intrecciano in modo sempre più profondo.

Capitolo I

L'autonomia nei contratti di lavoro e nello sport

Quale premessa metodologica e concettuale, si rende opportuno precisare in via preliminare che, poiché lo scopo del presente lavoro è quello di indagare i limiti e gli spazi riservati all'autonomia individuale nei contratti di prestazione sportiva dei calciatori di Serie A, appare opportuno avviare l'analisi con una breve ricognizione di alcuni concetti fondamentali. In particolare, si richiameranno i principi generali relativi all'autonomia privata, con specifica attenzione alla sua declinazione nei contratti di lavoro e al rapporto con l'autonomia collettiva.

È bene chiarire sin d'ora che il richiamo a tali categorie non ha la pretesa di esaustività: esso svolge un ruolo puramente propedeutico e funzionale a porre le basi concettuali necessarie per comprendere meglio le peculiarità dei contratti sportivi e il grado di libertà effettivamente riconosciuto al singolo atleta. L'analisi dei profili generali di autonomia, quindi, va intesa come una premessa metodologica, un passaggio indispensabile ma circoscritto, volto unicamente a preparare il terreno per lo studio più mirato dell'oggetto specifico della tesi.

Al fine di investigare le limitazioni e l'effettivo ambito di estensione dell'autonomia privata nel contesto sportivo in generale, e calcistico in particolare, si rende infatti opportuna una breve disamina circa la natura e l'origine del concetto stesso e delle diverse interpretazioni che ne sono state date nell'ambito del nostro ordinamento. Se è vero che l'autonomia privata rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto privato, è altrettanto pacifico che in alcuni ambiti tale principio è soggetto a un bilanciamento con altri

e diversi principi ed esigenze che fungono da pilastri per l’impianto giuridico di riferimento.

Si pensi ai cosiddetti “diritti indisponibili” del lavoratore, ossia quell’insieme di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. Ebbene con riferimento a tali diritti il lavoratore stesso, oltre al datore di lavoro, non è libero di esercitare la propria autonomia derogando alla previsione normativa, se non ne i modi e le forme previste dalla legge stessa.

La ragione sottesa all’esistenza di tali eccezioni al principio generale si rinviene nel fatto di non volere e non potere consentire un’estensione della libertà di determinazione del contenuto contrattuale che sia tanto ampia da prevalere su altri e diversi diritti fondamentali posti a tutela non solo del singolo, ma della collettività e dell’ordinamento.

Infine, si procederà con alcuni cenni conclusivi in relazione all’autonomia dell’ordinamento sportivo, i cui tratti distintivi assumono rilievo decisivo nell’assetto complessivo della materia e costituiscono l’inevitabile punto di raccordo per la prosecuzione dell’indagine.

1.1 L’autonomia individuale e il ruolo dell’autonomia collettiva

Prima di procedere con l’analisi delle declinazioni e delle modalità di esplicazione dell’autonomia negoziale nell’ambito dei contratti sportivi, si rende opportuna una breve disamina del concetto stesso di autonomia negoziale traendo spunto dalla teoria generale del contratto e gli istituti del diritto civile. In particolare, l’autonomia privata è tradizionalmente definita come “libertà di

contrarre”, che include in sé sia la libertà di concludere un contratto sia quella di non concluderlo.¹

In dottrina il concetto di autonomia viene anche definita come la “potestà di darsi un ordinamento” o, in altri termini, la potestà di dare “un assetto ai propri interessi o ai propri rapporti ed interessi ad opera degli stessi soggetti cui spettano”. Quanto poi all’autonomia contrattuale *stricto sensu*, è “il potere che le parti hanno di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.²

Santi Romano, nei suoi *Frammenti*, definisce l’autonomia come “la potestà delle parti di darsi un ordinamento giuridico e, oggettivamente, il carattere proprio di un ordinamento giuridico che individui o enti si costituiscono da sé”.

L’autonomia contrattuale è dunque considerato il fondamento dell’efficacia impegnativa del contratto. Il suo riconoscimento trova fonte e garanzia all’interno della Carta costituzionale, all’articolo 41, primo comma, e all’articolo 42, secondo comma.

Secondo autorevole dottrina,³ l’autonomia privata avrebbe un ruolo centrale, perché rappresentativa, per l’ordinamento generale, di un “valore primario”. Si tratta di una libertà concessa ai soggetti di determinare, tramite un contratto, il contenuto di una obbligazione ed il combinarsi di questa con altre obbligazioni o prestazioni in genere, anche al di fuori dei tipi contrattuali previsti all’ordinamento. Da qui la definizione del più ampio concetto di libera contrattuale.⁴

¹ PERLINGIERI P. e DIONISI C., *Manuale di diritto civile*, 8^a ed., Napoli, 2017, 462.

² DIENER M. C., *Il contratto in generale*, in *Collana notarile Guido Capozzi*, Giuffrè, 2015, 11 ss.

³ PALERMO, G., *L’autonomia negoziale*, Giappichelli, Torino, 46.

⁴ ALPA G., *Il Contratto in Generale*, Giuffrè, 2021, 385 ss.

La Corte costituzionale esclude che l'autonomia privata sia oggetto di una tutela diretta, considerandola al più destinataria di una protezione indiretta per la via dell'articolo 41, comma 1, della Costituzione (sul punto Corte Cost. 90/241, 88/159, 89/84 e 60/30). Tuttavia, la stessa Corte ammette che ragioni di "utilità sociale" possano supportare, giustificandoli, limiti alla libertà negoziale (Corte Cost. 09/162, 06/279 e 05/264).⁵

Peraltro, proprio in relazione al fenomeno sportivo, la Cassazione rivelava una concezione più ampia rispetto a quella dominante del giudizio di non meritevolezza dell'interesse, affermando che le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole di detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché, se esse on ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo,⁶ ossia sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (si veda Cass. Civ. 15/5216 e 04/3545).⁷

Nel Codice civile, l'articolo di riferimento è il 1322, che al primo comma cristallizza il potere per le parti di un contratto di determinarne liberamente il contenuto, nei limiti imposti dalla legge.

Ebbene, se da un lato tale articolo riconosce e sancisce la libertà dei privati di autodeterminarsi, dall'altro si premura di prevedere i limiti entro cui tale libertà può manifestarsi.⁸

⁵ CIAN F. e TRABUCCHI G., *Commentario breve al Codice civile*, 11^a edizione, Milano, Wolters Kluwer – CEDAM, 2023, 1323.

⁶ FACCÌ G., *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*, in *Contr. Imp.*, 3/2013, 645.

⁷ Per una trattazione più dettagliata del giudizio di meritevolezza operato dalla Cassazione nel contesto sportivo si rimanda al punto 3.2 che segue.

⁸ DIENER M. C., *Il contratto in generale*, in *Collana notarile Guido Capozzi*, Giuffrè, 2015, 11 ss.

Infatti, alle parti è consentito concludere contratti cosiddetti tipici e contratti privi di una disciplina particolare (c.d. contratti atipici), purché essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Merita dunque una riflessione il concetto di meritevolezza, da intendersi nel senso che “l'ordinamento permette ai soggetti di vincolarsi solo se il contratto soddisfa interessi meritevoli di tutela.”⁹

Secondo autorevole dottrina,¹⁰ tale meritevolezza non sussisterebbe nei casi di contratto illecito (ossia riprovato dal diritto poiché finalizzato a fini antisociali), illegale (poiché privo dei requisiti prescritti dalla legge e dunque non idoneo a produrre effetti giuridici) e irrilevante (nei confronti del quale il diritto assume un atteggiamento di indifferenza). Quest'ultimo appartiene al campo dell'autonomia privata, ma non a quello dell'autonomia contrattuale, non essendo disciplinato dall'ordinamento.

Un esempio tipico di contratto che, pur non essendo illecito, è illegale, è il caso del contratto privo della forma richiesta. In ogni caso, sia i contratti illeciti che quelli illegali sono sanzionati con la nullità.

Sul punto, giova sin da subito sottolineare come l'inosservanza della normativa sportiva sia sanzionata dall'ordinamento statale con la nullità del contratto per inidoneità dello stesso a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del Codice civile (si veda Cass. 23 settembre 2015, n. 18807, Cass. 17 marzo 2015, n. 5216).

Dunque, le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo comportano l'invalidità del contratto anche nell'ambito dell'ordinamento statale.

⁹ *Id.*

¹⁰ BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 114-115.

Infatti, il contratto stipulato senza l'osservanza delle regole federali deve ritenersi concluso in frode alla legge sportiva, la cui violazione si ripercuote necessariamente sulla funzionalità dello stesso, intesa quale giuridica idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo.

In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che *“le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato”*, (si veda Cass. 23 settembre 2015, n. 18807) determinandone la nullità per violazione dei Regolamenti Federali. Tali disposizioni, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, *“incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico”* (si veda Cass. 17 marzo 2015, n. 5216).

Infine, nel 2004 i giudici Ermellini si sono espressi affermando che le violazioni delle norme dettate dall'ordinamento sportivo si riflettono sulla validità del contratto, incidendo sulla funzionalità del contratto stesso e sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.¹¹

Ad esempio, nel caso del contratto di mandato sportivo, la funzionalità di tale contratto atipico va, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, intesa *“quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate”* (si veda Cass. 17 marzo 2015, n. 5216).

¹¹ *“Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”* (Cass. 23 febbraio 2004, n. 3545, ed inoltre Trib. Milano, 24 settembre 2019).

Quanto poi all'elemento interno della volontà delle parti, vale la pena sottolineare alla luce di tutto quanto sopra come tale volontà non sia, nel nostro ordinamento, una volontà sovrana e/o indipendente. Infatti, tale volontà risulta idonea a produrre effetti "perché un'altra volontà, questa sì sovrana, quella che si esprime nell'ordinamento giuridico, a ciò l'autorizza", così come postulato ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile.¹² Ebbene, tale posizione della volontà produttiva degli effetti rispetto all'ordinamento è stata definita dalla dottrina come "autonomia".¹³

In altri termini, l'autonomia si concretizza nell'idoneità a produrre effetti nei limiti e in quanto autorizzata dall'ordinamento giuridico. Così, l'autonomia privata si pone quindi come una "posizione necessaria" di libertà e di auto determinazione di un soggetto all'interno di un dato ordinamento.

Assume dunque particolare rilievo in questa sede il carattere derivato dell'autonomia, in quanto la possibilità per i privati di regolare in via autonoma i propri interessi deriva in ogni caso da una norma dell'ordinamento statale, per quanto con esso possa talvolta scontrarsi.

Tale autonomia esprime la necessità per l'ordinamento giuridico di riconoscere l'importanza di garantire ai consociati uno spazio in cui possano regolare autonomamente i propri interessi.

Tutto ciò premesso, merita una riflessione la considerazione secondo cui esistono, invero, più nozioni di autonomia privata. Invero, il concetto stesso di "autonomia" si presta a diversi significati.¹⁴ Una prima nozione è riconducibile alla cosiddetta "autonomia individuale", consistente nel potere di ciascun

¹² SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene Editore, 2012, 125-129.

¹³ *Id.*

¹⁴ PUGLIATTI S., *Autonomia privata*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 1959, 366.

individuo di regolare in maniera autonoma la propria sfera giuridica (sempre nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento giuridico).

Un secondo significato è legato alla dimensione collettiva dell'autonomia privata, che nasce come risposta all'esigenza di tutelare – in determinate tipologie di rapporti – le parti più deboli del sinallagma contrattuale. Infine, un'ultima possibile nozione è quella di “autonomia assistita”, dove il legislatore si premura di prevedere che una delle parti sia assistita nella negoziazione dalle organizzazioni di categoria.

In ogni caso, quale che sia la nozione di autonomia scelta, fintantoché che essa non si ponga in contrasto con interessi o valori considerati superiori, essa assume un ruolo fondamentale per il diritto – e per la società – consentendo *de facto* ai singoli individui di sviluppare, tramite essa, la propria personalità nelle proprie scelte e decisioni contrattuali. Tramite l'esercizio libero della loro autonomia, gli individui sono in grado di regolare i propri interessi in modo coerente con la loro volontà. Evidentemente tale libertà di esercizio della propria autonomia non è incondizionato e deve necessariamente intersecarsi, oltre che con i limiti previsti dalla legge e i “valori superiori” dell'ordinamento, con la volontà dell'altra parte contraente. In tal senso, si parla di “libera decisione di ciascuna parte di stipulare il contratto a certe condizioni sulle quali l'altra parte conviene”.¹⁵

Per anni l'autonomia individuale è stata al centro di un vivace dibattito in materia giuslavoristica e sindacale. Dibattito che si è sviluppato di pari passo con una rinnovata attenzione al ruolo, anche negoziale, della persona nell'ambito dei

¹⁵ MENGONI L., *Il contratto individuale di lavoro*, XIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass), Ferrara, 2000.

rapporti di lavoro, in particolare in seguito alle evoluzioni normative dal 2003 in avanti.¹⁶

Il tema è poi stato oggetto di discussione in relazione alla questione circa la corretta identificazione della qualificazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti “*pony-express*”. In particolare, ci si era interrogati sulla rilevanza o meno della volontà negoziale in merito alla struttura della prestazione lavorativa e della relativa obbligazione contrattuale, con riferimento alla clausola prevista nei contratti dei *pony-express* che consentiva loro di decidere se presentarsi o meno al lavoro e di rispondere o non rispondere alle eventuali chiamate ricevute.

Ebbene, a ben vedere ciò su cui verteva realmente il dibattito era proprio la rivalutazione della cosiddetta “volontà negoziale effettiva”, ossia quella volontà, frutto ed espressione dell’autonomia negoziale delle parti, che si concretizza nel comportamento attuativo del contratto di lavoro e a cui fa riferimento l’articolo 1362 del Codice civile.¹⁷

Come è noto, il diritto privato si basa sulla libertà dei privati che, nel momento in cui intrattengono relazioni con altri privati, godono delle stesse opportunità e degli stessi diritti. Il diritto del lavoro si fonda invece su un paradigma differente, regolando una serie di rapporti tra soggetti che non sono sullo stesso piano da un punto di vista sostanziale. Per questa ragione, il legislatore ha ritenuto di voler tutelare maggiormente la “parte debole” del rapporto.¹⁸

¹⁶ Un dialogo tra Giovanni Piglialarmi e Pietro Ichino, *A tu per tu con l’Autore: intervista a Pietro Ichino sull’autonomia individuale nel diritto del lavoro*, in *LDE*, 2024.

¹⁷ “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”

¹⁸ ICHINO P., *I Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile*, relazione al convegno dell’Associazione dei civilisti italiani sul tema *Il diritto civile e “gli altri”*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, I, 60.

Tradizionalmente il diritto del lavoro si basava sulla presenza di norme eteronome, di natura legale o frutto della contrattazione collettiva, che dovevano, e devono, coordinarsi con l'autonomia individuale. Di riflesso la natura derogabile o inderogabile di alcune pattuizioni assume un significato rilevante nel dibattito giuslavoristico, ferma la possibilità dei singoli di poter disporre di alcuni, ma non di tutti, i propri diritti. Ebbene in questo senso il rapporto tra autonomia individuale e autonomia collettiva ha sempre rappresentato un tema di particolare interesse per gli studiosi della materia. Ci si è chiesti fino a che punto debba essere garantita la libertà del singolo di poter esprimere la propria autonomia e entro quali limiti le previsioni contrattuali possono essere lasciate alla libertà di autodeterminazione delle due parti del rapporto di lavoro. Se l'autonomia del datore di lavoro è necessariamente vincolata al rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi, oltre che al rispetto degli standard minimi di tutela ivi previsti e al principio dell'inderogabilità *in pejus* delle disposizioni della contrattazione collettiva, anche il lavoratore, pur nel suo ruolo di "parte debole" del rapporto, è vincolato al rispetto di alcuni limiti posti dall'ordinamento a sua tutela. In questo senso, la dottrina giuslavoristica è solita distinguere tra il concetto di inderogabilità e quello di indisponibilità dei diritti di cui all'articolo 2113 del Codice civile, dove la seconda altro non è che un corollario della prima.¹⁹

Tutto ciò premesso, emerge come il contratto di lavoro, tenuto conto delle sue peculiarità e della natura eterodiretta della prestazione oggetto del contratto, rende impossibile una comparazione omogenea rispetto all'applicazione delle teorie sul concetto di autonomia privata in ambito civilistico tradizionale.

¹⁹ CESTER C., *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, Aidlass 2008.

Il contratto di lavoro è dunque un contratto caratterizzato da una sua particolare specialità, concetto che ricorrerà anche in relazione alla figura del lavoratore sportivo e al settore sport in generale, che lo distingue dagli altri contratti di diritto privato. Difatti, a differenza delle altre tipologie “tradizionali” di contratto, il contratto di lavoro vincola il lavoratore non a fornire una prestazione predeterminata, bensì ad obbedire al potere direttivo del datore di lavoro essendo soggetto alla sua eterodirezione.

Tale specialità del rapporto, unitamente alla particolare posizione di debolezza di uno dei soggetti del rapporto, impongono una riflessione circa l’effettività della protezione che la sola autonomia privata sarebbe in grado di garantire al soggetto che la esercita. La sussistenza di uno squilibrio tra poteri all’interno dei rapporti di lavoro determina necessariamente una suddivisione funzionale dello spazio riservato all’autonomia contrattuale che si pone tra l’autonomia prettamente individuale e quella, sopra menzionata, cosiddetta collettiva, che troverebbe la propria giustificazione proprio nello squilibrio strutturale alla base del rapporto.²⁰

Fermo tutto quanto sopra, risulta dunque evidente come mai l’intervento del legislatore, a tutela del lavoratore e dei suoi diritti, si ponga necessariamente come limite all’autonomia in misura più invasiva rispetto a quanto avviene nelle altre tipologie di rapporto e questo in virtù anche della natura della prestazione fondamentale che riguarda il soggetto obbligato. In questo senso si sono cominciate a sviluppare le prime riflessioni in merito alla cosiddetta derogabilità assistita nell’ambito del diritto del lavoro.²¹

²⁰ ZACHERT U., *Autonomia individuale e collettiva nel diritto del lavoro. Alcune riflessioni sulle sue radici e sulla sua reale importanza*, in LD, 2008, 327.

²¹ VOZA R., *L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Bari, 2007, 8 ss.

Non è solo l'autonomia del datore di lavoro a essere infatti limitata e per certi versi circoscritta, ma lo è anche quella dello stesso lavoratore, che non può disporre liberamente di quei diritti che l'ordinamento stesso definisce come indisponibili e/o inderogabili.

In tal senso la dottrina ha avuto modo di rilevare che nel momento in cui non dovesse essere rinvenibile l'imperatività della norma di diritto del lavoro in un interesse pubblico – volto a tutelare la parte più debole del rapporto – bensì nella volontà dell'ordinamento di sottrarre una serie di diritti dalla disponibilità del lavoratore, allora l'imperatività dovrebbe poter recedere in presenza di un diverso accordo tra le parti in grado di soddisfare le esigenze del lavoratore.

In ogni caso, forme di limitazione dell'autonomia individuale caratterizzano anche altre branche del diritto. Pertanto, tali limitazioni non rappresentano più un tratto caratterizzante del diritto del lavoro, o un elemento distintivo della sua "specialità". Il diritto del lavoro regola un tipo di contratto che si distingue in modo significativo non solo rispetto ai contratti in generale disciplinati dal diritto civile, ma anche rispetto alla più ristretta categoria dei contratti di durata.

La prima peculiarità riguarda il fatto che la prestazione lavorativa coinvolge direttamente la persona del lavoratore. Questo comporta l'esigenza di una tutela specifica e inderogabile per garantire la sua sicurezza, la sua salute psicofisica, la sua libertà morale, la riservatezza e la protezione da qualsiasi forma di discriminazione legata, ad esempio, alla razza, alla nazionalità, al genere, alla religione o all'orientamento politico e sessuale.²²

In secondo luogo, la durata potenzialmente estesa del rapporto lavorativo – che può anche coprire l'intera vita professionale – comporta la possibilità che, nel tempo, intervengano modificazioni sopravvenute delle condizioni contrattuali o

²² *Id.*

dell'assetto del rapporto di lavoro. Poiché è impossibile prevedere in anticipo tutte queste possibili evoluzioni, non è realisticamente possibile disciplinarle in modo completo al momento della stipula del contratto.²³

Un'ulteriore caratteristica che distingue il contratto di lavoro da altri contratti di lunga durata regolati dal diritto civile è la presenza necessaria di elementi "assicurativi". Le esigenze di tutela, come quelle in materia di sicurezza sul lavoro o igiene, richiedono norme che non possono essere derogate. Ma anche la gestione di situazioni concrete come malattia, maternità, infortuni, o l'assunzione di cariche pubbliche da parte del lavoratore, e l'attribuzione del relativo rischio al datore di lavoro, richiedono, nella maggior parte dei casi, regole inderogabili. Ciò si spiega con il fatto che esiste un'inevitabile disparità informativa tra le parti del contratto: questo squilibrio rende inefficace la negoziazione individuale di tali aspetti. Per questi profili, è dunque indispensabile una regolamentazione vincolante, stabilita dalla legge o dai contratti collettivi, i quali, a loro volta, necessitano di una disciplina specifica che non può essere ricavata dalle regole generali del diritto dei contratti.

Di conseguenza, anche laddove il legislatore dovesse riconoscere il massimo spazio possibile all'autonomia negoziale individuale, rimarrà comunque sempre un ampio insieme di norme inderogabili che rappresentano un tratto strutturale e imprescindibile del diritto del lavoro.²⁴

Come si vedrà, la sensazione è che comunque quanto detto valga anche per il diritto sportivo, tenuto conto della sua specificità e della necessità che la salvaguardia dell'autonomia individuale dei suoi attori faccia da contraltare alla

²³ *Id.*

²⁴ PIGLIALARMI, G., & ICHINO, P. (2024). *A tu per tu con l'Autore: intervista a Pietro Ichino sull'autonomia individuale nel diritto del lavoro* (RGL, 1992). Bollettino ADAPT.

tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, tra cui il principio di lealtà ed equità sportiva e la stabilità contrattuale.

Alla luce di tutto quanto sopra, risulta che così come l’effettività della tutela del lavoratore rappresenti un caposaldo del diritto del lavoro, anche il dispiegarsi della sua autonomia individuale deve realizzarsi garantendone l’effettività ad essa intrinseca. Del resto, è una necessità imprescindibile, dettata dal rispetto del principio privatistico, che è alla base stessa della libertà contrattuale, garantire all’individuo la possibilità di valutare, disciplinare e tutelare autonomamente i propri interessi, senza interferenze da parte di soggetti portatori di interessi diversi, siano essi generali, collettivi e/o di natura pubblicistica.²⁵

Come anticipato, in aggiunta ai limiti posti dal legislatore all’autonomia delle parti nell’ambito del rapporto di lavoro a tutela della parte “debole” del rapporto contrattuale, è previsto un ulteriore argine alla libertà di negoziare autonomamente le condizioni contrattuali da parte del datore di lavoro che è rappresentato dalla autonomia collettiva.

Se da una parte l’autonomia contrattuale è per certi versi essa stessa espressione della libertà negoziale delle parti sociali, consentendo loro di negoziare e stipulare contratti collettivi determinando autonomamente il contenuto delle singole clausole contrattuali, per altro verso essa pone un limite alla libertà delle parti di introdurre termini e condizioni volte a modificare, in *pejus*, le disposizioni dei contratti collettivi negli schemi contrattuali individuali negoziati con i singoli lavoratori. Sul punto, giova menzionare come ai sensi dell’articolo 2077 del Codice civile è prevista la sostituzione delle clausole

²⁵ MARESCA A., *Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo “L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro”)*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, Fasc. 121/2009, 101.

difformi dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo, salvo che contengano condizioni più favorevoli per i lavoratori.

Tutto ciò premesso, è chiaro come la limitazione dell'autonomia privata in favore dell'autonomia collettiva parrebbe giustificata dal ruolo attribuito a quest'ultima di consentire alle parti sociali di adattare la disciplina del rapporto di lavoro alle specifiche esigenze dei settori produttivi e delle singole aziende.

L'autonomia collettiva rappresenta infatti un pilastro fondamentale del diritto del lavoro, che consente alle parti sociali la possibilità di autoregolamentare i rapporti di lavoro attraverso la contrattazione collettiva. In ultima istanza essa garantisce un equilibrio tra la libertà negoziale delle parti e la tutela dei diritti dei lavoratori, contribuendo alla realizzazione di un sistema di relazioni industriali dinamico e adattabile alle esigenze del mercato del lavoro.

Anche in Germania, la *Bundesverfassungsgericht*, esprimendosi sul ruolo e la funzione dell'autonomia collettiva, con la decisione del 20 giugno 1991 si è espressa chiarendo che “l'autonomia collettiva mira a compensare l'inferiorità strutturale che caratterizza i lavoratori nel sottoscrivere un contratto di lavoro, dal momento che consente alle parti dell'accordo collettivo di negoziare le retribuzioni e le condizioni di lavoro in una posizione più o meno bilanciata”.

Già nel corso dell'ultimo decennio, soprattutto a seguito delle riforme ispirate dalle strategie europee di crescita e stabilità, si era assistito a un cambiamento profondo nella disciplina dei rapporti di lavoro e dell'autonomia collettiva. In particolare, la Strategia Europa 2020, il Fiscal Compact, il rafforzamento delle procedure di sorveglianza macroeconomica attraverso il cosiddetto Six Pack e

Two Pack, e sul piano interno il Jobs Act, hanno contribuito a ridisegnare gli equilibri tradizionali tra autonomia collettiva e intervento legislativo.²⁶

In questo contesto, si è progressivamente ampliato lo spazio riconosciuto alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, permettendole di intervenire persino su tutele considerate in passato intangibili, il legislatore ha concesso all'autonomia contrattuale la possibilità “di incidere sulle tutele fondamentali del lavoro, di superare lo schema legislativo su materie *core*, qualificanti la situazione di dipendenza economica di una parte del rapporto”.²⁷

La contrattazione collettiva è così diventata uno strumento decisivo per adattare la disciplina lavoristica alle esigenze produttive e competitive delle imprese, in un quadro di crescente flessibilità.

Tuttavia, l'estensione degli spazi derogatori non è priva di rischi. Proprio a causa di questa apertura, si è accentuata la tensione tra le esigenze di flessibilità produttiva e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori. Infatti, l'assenza di criteri rigorosi e responsabili nell'esercizio dell'autonomia collettiva potrebbe portare a una pericolosa regressione delle tutele, mettendo in discussione il nucleo essenziale dei diritti garantiti.²⁸

Il contratto collettivo rappresenta lo strumento attraverso il quale le indicazioni del legislatore trovano concreta attuazione in contenuti ritenuti particolarmente affidabili, in quanto espressione del sistema delle relazioni industriali. Gli attori di tale sistema, infatti, sono portatori di una competenza

²⁶ PIZZOFERRATO A., *L'autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 147, 2015, 411-451.

²⁷ PIZZOFERRATO A., *L'autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 147, 2015, 434.

²⁸ PIZZOFERRATO A., *L'autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 147, 2015, 448.

tecnica specifica, fondata sulla conoscenza delle peculiarità sociali che contraddistinguono i rapporti di produzione, e contribuiscono a definire i valori risultanti dal confronto e dalla sintesi tra interessi contrapposti, nonché dagli equilibri che si sviluppano nel tempo. Il riconoscimento del contratto collettivo come fonte prioritaria rispetto ad altri possibili indicatori di tipicità sociale si traduce, in particolare con riferimento all'applicazione dell'art. 36 della Costituzione, nella cosiddetta "presunzione" di adeguatezza del trattamento da esso previsto rispetto alla finalità della clausola generale.²⁹

Giova sottolineare in primo luogo la rilevanza costituzionale del fenomeno dell'autonomia collettiva. Rilevanza che non viene peraltro attenuata né dall'inesistenza, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, di una cosiddetta "riserva" di competenza dell'autonomia collettiva, né dalla mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 della Costituzione.³⁰

Proprio la mancata attuazione della seconda parte dell'articolo 39 ha portato la dottrina a interrogarsi circa la natura del contratto collettivo. Nello sforzo di trovare un'alternativa alla previsione costituzionale, la dottrina elaborato diverse interpretazioni del concetto di autonomia collettiva nel corso della storia, mantenendo tuttavia, almeno in principio, una stretta connessione con il suo significato più strettamente privatistico.

In tal senso, già nel 1959 Santoro Passarelli ha affermato la natura privatistica dell'autonomia collettiva,³¹ in quanto "l'ordinamento giuridico, adeguandosi alla realtà sociale, riconosce a questi gruppi interessi e fini propri, interessi e fini

²⁹ Cass. 28.10.2008 n. 25889, LG, 2009, 302; Cass. 8.1.2002 n. 132, FI 2002, I, 2033, nel solco di un indirizzo risalente; cfr. Cass. 29.8.1987 n. 7131.

³⁰ BELLOMO S., *Autonomia collettiva e clausole generali*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 145/2015, 61.

³¹ SANTORO-PASSARELLI F., *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, 1959, 369 ss.

superiori agli interessi e fini individuali di coloro che ne fanno parte, ma distinti dagli interessi e fini della società generale e agli stessi subordinati”.

Nell'autonomia collettiva viene dunque ravvisato “lo stesso fondamento e lo stesso significato del riconoscimento dell'autonomia individuale”, seppur “come autonomia di gruppo, viene a trovarsi su un piano superiore [...] per la subordinazione dell'interesse individuale all'interesse collettivo”.

Tuttavia, secondo Gaetano Vardaro, la dottrina privatistica ridurrebbe il contratto collettivo a un fenomeno giuridico e negoziale, perdendo la dimensione sociale e politica (*Soziale Selbstbestimmung*). Infatti, secondo autorevole dottrina “l'adozione del diritto privato sarebbe stata una scelta necessitata dall'extrastatualità del sindacato”.³²

Eppure, le cosiddette dottrine di prima generazione avrebbero avuto il demerito di decontestualizzare il contratto collettivo, di fatto sottovalutando il contenuto dell'articolo 39 della Costituzione.³³ Così facendo, “la privatizzazione avrebbe ostacolato una comprensione teorica adeguata dei rapporti tra autonomia collettiva e individuale”.³⁴

Tornando al pensiero di Francesco Santoro Passarelli, che rappresenta un pensiero che si è articolato lungo l'arco di oltre un decennio, l'autonomia collettiva è davvero una proiezione della autonomia privata dei singoli lavoratori. In altri termini, essa rappresenta la potestà di dettare il contenuto del contratto di lavoro trasposta però su di un piano collettivo. L'identità linguistica

³² ROMEI R., *L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro*, in *Lav. e Dir.*, Fasc. 130/2011, 183.

³³ ROMEI R., *L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro*, in *Lav. e Dir.*, Fasc. 130/2011, 183.

³⁴ ROMEI R., *L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro*, in *Lav. e Dir.*, Fasc. 130/2011, 185.

riflette una corrispondenza sia concettuale che funzionale. Entrambi rappresentano infatti degli strumenti utili a definire il contenuto del contratto di lavoro. Allo stesso modo, l'interesse collettivo rappresenta l'equivalente, su un piano differente e superiore, dell'interesse individuale tutelato dall'articolo 1322 del Codice civile.³⁵

Ciononostante, Romei evidenzia le contraddizioni interne alla dottrina privatistica che, sebbene si fondi sull'autonomia privata, finisce col creare una separazione tra autonomia collettiva e individuale.

Peraltro, si rileva come altri autori come Scognamiglio, Persiani e Dell'Olio, hanno sviluppato progressivamente teorie che emancipano l'autonomia collettiva dalla dimensione individuale.³⁶

Secondo Romei, nel modello attuale l'autonomia collettiva non scompare, ma viene ridefinita come strumento funzionale di attuazione normativa. Tra le condizioni che sorreggono l'equilibrio complessivo del diritto del lavoro, permane l'idea secondo cui quest'ultimo debba continuare a configurarsi come uno spazio aperto alla piena espressione dell'autonomia collettiva, e non come uno strumento volto a limitarla, a imporre significati non voluti o a orientarla in direzioni e verso finalità che le sono estranee. Si tratta di una convinzione che, secondo gli studiosi della materia, continua a conservare un valore attuale e meritevole di essere ancora preservata e promossa.³⁷

³⁵ ROMEI R., *L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro*, in *Lav. e Dir.*, Fasc. 130/2011, 186.

³⁶ Cfr. SCOGNAMIGLIO R., *Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo di lavoro*, in *RDC*, 147 ss; PERSIANI M., *Saggio sull'autonomia privata collettiva*, Padova, Cedam, 1972; DELL'OLIO M., *L'organizzazione e l'azione sindacale*, in DELL'OLIO M., BRANCA G., *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale* in *Enciclopedia giuridica del lavoro*, Padova, Cedam, 1980, 90 ss. e GIUGNI G., *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977.

³⁷ BELLOMO S., *Autonomia collettiva e clausole generali*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 145/2015, 88.

A ben vedere, autonomia individuale e collettiva non sono in contrasto ma costituiscono invero due aspetti complementari. Stante la derogabilità *in melius* delle previsioni che sono il frutto dell'autonomia collettiva da parte dell'espressione dell'autonomia privata, ci si rende conto di come laddove l'autonomia privata dimostri di essere sufficientemente forte e tutelante per la parte debole contraente, allora essa prevale sull'autonomia collettiva.

Premesso quanto finora esposto in merito all'autonomia collettiva, funzionale a delineare il contesto giuridico all'interno del quale si innesta l'esercizio dell'autonomia dei singoli portatori di interessi individuali operanti nell'ordinamento sportivo, il presente contributo si propone di concentrare l'attenzione sull'autonomia individuale del lavoratore sportivo e del datore di lavoro, con specifico riferimento al settore del calcio professionistico di massima divisione in Italia.

Tale ambito riveste un'importanza peculiare non solo per il rilievo economico e sociale assunto dal fenomeno calcistico, ma anche per la complessità delle relazioni giuridiche che in esso si instaurano, le quali si trovano al crocevia tra la disciplina privatistica del contratto di lavoro, le regole dettate dalla contrattazione collettiva, e le fonti dell'ordinamento sportivo.

L'analisi dell'autonomia contrattuale individuale in questo contesto consente di coglierne le specificità, le potenzialità e i limiti, alla luce di un sistema che, pur fondato su principi generali del diritto civile e del lavoro, si sviluppa all'interno di un ordinamento autonomo, dotato di proprie regole, proprie fonti e una struttura organizzativa peculiare, come si approfondirà nel paragrafo che segue.

Infine, riprendendo una citazione di Eugen Ehrlich, fondatore della sociologia del diritto, dalla sua celebre opera "I fondamenti della sociologia del diritto", del 1913: "La specie umana [...] quasi seguendo la filettatura di una vite viene fatta

costantemente e alternativamente avanzare da queste due contrapposte idee di giustizia [la libertà individuale e quella collettiva]”.³⁸

1.2 L'autonomia dell'ordinamento sportivo

Dopo aver sommariamente spiegato come si esplica l'autonomia nell'ambito del contesto giuslavoristico, è ora opportuno soffermarsi sulla domanda centrale del presente scritto: come si estrinseca l'autonomia individuale nel contesto sportivo?

Ebbene, per i motivi di seguito descritti, anche il diritto sportivo, come il diritto del lavoro, svolge una funzione di ordinamento protettivo attraverso il dominio della eteronomia sull'autonomia. In questo caso però l'esigenza di protezione dell'ordinamento deriva dalla sua natura, essendo esso stesso autonomo rispetto non solo all'ordinamento statale, ma anche rispetto all'ordinamento sportivo internazionale.

In Italia, Il legislatore ha riconosciuto la piena autonomia dell'ordinamento giuridico con l'articolo 1 del Decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, che dispone che “*la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico nazionale*”.

La norma dà così atto dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo e allo stesso tempo lo riconosce come ordinamento giuridico autonomo facente capo al Comitato olimpico nazionale.

³⁸ Traduzione di A. FEBBRAJO, da EHRLICH E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè, 293

Rispetto al lavoratore tradizionale, dunque, il lavoratore sportivo, come definito dall'articolo 25 del D. lgs. 36 del 2021, ma anche nella definizione del lavoratore subordinato sportivo nel contesto professionistico di cui alla L. 91/1981, non è esclusivamente portatore di interessi individuali ma è espressione dei valori di un intero sistema e/o movimento, oltreché, in particolare nel professionismo, dell'immagine e della reputazione della società o associazione sportiva presso cui ciascun lavoratore sportivo è tesserato.

A ben vedere, ciò è vero nell'ambito del cosiddetto "modello europeo" dello sport, ma lo è ancora di più in modelli diversi, come ad esempio quello americano, dove l'autonomia del singolo è ancor più ridotta e per certi versi limitata in favore di altri e diversi principi che regolano il sistema.

Infatti, il cosiddetto modello "americano" e quello "europeo" rappresentano due modelli ordinamentali che si reggono su principi simili ma diversi, tenuto conto della differente rilevanza che viene attribuita a ciascuno di essi. Tali differenze verranno meglio descritte nel corso del Capitolo 2 che segue.

Ebbene da questa riflessione nasce l'intenzione di indagare quali siano concretamente i limiti e l'estensione dell'autonomia individuale nel contesto sportivo, specialmente in quello calcistico, pur senza omettere di considerare la peculiarità e le differenze che caratterizzano il settore.

In questa logica si inserisce l'esigenza di contemporare e bilanciare l'autonomia individuale dei "lavoratori sportivi", come definiti dal D. lgs. 36 del 2021, rispetto ai principi che reggono un ordinamento che, seppur dipendente e per certi versi interno rispetto all'ordinamento statale, è considerato dagli studiosi della materia come un ordinamento a sua volta autonomo. Come si vedrà, tale autonomia discende dalla opportunità di prevedere un impianto normativo sufficientemente flessibile e dinamico per potersi adattare e poter

rispondere alle necessità derivanti dalla specificità del settore sportivo. Di tale specificità si tratterà in maggiore dettaglio al secondo capitolo del presente elaborato. Tuttavia, per il momento è utile sottolineare come il settore sportivo, per la sua frammentarietà e per la numerosità di attori (*stakeholder*) diversi che vi partecipano – e dunque per la varietà di centri di interesse giuridico che gravitano attorno alle sottese questioni di diritto sportivo – richiede necessariamente regole e norme specifiche per poter raggiungere i propri obiettivi e per poterne garantire un regolare controllo e funzionamento.

Riprendendo le parole del Professor D'Antona, “La differenziazione tipologica dei rapporti di lavoro [...] conferisce ad organi amministrativi o alla contrattazione collettiva un pervasivo controllo dell'attività contrattuale”.³⁹

Ciò è ancor più vero nel contesto sportivo, dove queste esigenze di controllo risultano essere ancor più pregnanti, in quanto genetiche e strutturali, degli organi amministrativi o “di governo”⁴⁰ del diritto sportivo (*i.e.*, federazioni ma anche leghe nel caso del calcio) di monitorare che l'attività contrattuale sia esercitata coerentemente con i principi dell'ordinamento sportivo.

Nel contesto sportivo, al libero esercizio dei diritti individuali si affiancano altre esigenze fondamentali, quali il principio di buon funzionamento dell'ordinamento sportivo e il riconoscimento della specificità dello sport.

Peraltro, si sottolinea sin d'ora come nel modello europeo, calcistico in particolare, anche il ruolo dell'autonomia collettiva risulti essere fortemente ridimensionato rispetto a quello che avviene, ad esempio, nell'esperienza (sportiva) americana. Sebbene sia effettivamente conferito un pervasivo controllo

³⁹ D'ANTONA M., *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, Dir. Lav. Rel. Ind., pag. 484, 1991.

⁴⁰ Nella letteratura sportiva definiti “sports governing bodies”.

agli organi amministrativi – sportivi, molto meno spazio è invece riservato alla contrattazione collettiva, come si vedrà meglio nel capitolo 3.2 che segue.

Si è detto di come uno degli obiettivi dell'autonomia individuale sia quello di consentire a ciascun individuo, che sia un privato, un lavoratore o un atleta, di far valere i propri interessi, diversi da quelli che il legislatore ha voluto proteggere per la generalità degli individui.

Ebbene, se tradizionalmente il diritto del lavoro era “incentrato sul binomio debolezza contrattuale del dipendente e modalità di formazione o manifestazione della sua volontà”,⁴¹ lo stesso può dirsi per il lavoro sportivo, salvo che non si tratti dei cosiddetti “atleti d’élite”, per i quali il paradigma parrebbe capovolgersi, ferma restando una “debolezza” che, pur non essendo di natura economica, rimane comunque intrinseca al loro particolare rapporto lavorativo e al loro assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.

La crescita del fenomeno sportivo e la sempre maggiore proliferazione di interessi di natura economica (tanto che oggi è la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a ritenere che il mercato sportivo, calcistico in particolare, debba essere considerato come un vero e proprio mercato)⁴² hanno determinato la creazione di un ordinamento dotato di un proprio *corpus normativo*, unitamente a un sistema interno di risoluzione delle controversie.⁴³

⁴¹ MARESCA A., *Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo “L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro”)*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, Fasc. 121/2009, pag. 101, 2009

⁴² Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023, “European Superleague Company, S.L. contro Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) e Fédération internationale de football association (FIFA)”.

⁴³ BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017, 8.

Pertanto, lo sport è da considerarsi intrinsecamente economico e come tale esso è dotato di un suo ordinamento.⁴⁴

L'ordinamento giuridico sportivo si è dovuto confrontare anche con i diritti soggettivi e gli interessi meritevoli di tutela solitamente riconosciuti e tutelati negli ordinamenti statali, in primis i diritti soggettivi e gli interessi dei c.d. lavoratori sportivi. Evidentemente tale pluralità di ordinamenti ha determinato l'esigenza di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti, con particolare attenzione al tema dell'autonomia che l'ordinamento sportivo ha sempre rivendicato sulla base della sua specificità, come si vedrà nel capitolo 2 che segue. Peraltro, la difficoltà di identificare un raccordo tra i due ordinamenti era storicamente⁴⁵ limitata alla necessità di coordinare le previsioni dell'ordinamento sportivo nazionale con quelle dell'ordinamento statale. Oggi, invece, questa dualità tra ordinamenti scompare, e gli ordinamenti sportivi, sia nazionali che internazionali, sono tenuti al rispetto anche delle norme e dei principi del diritto dell'Unione europea. L'articolo 165, comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea dispone che *"L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa"*.

Peraltro, proprio nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una particolare attenzione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea rispetto al fenomeno sportivo e alle sue istituzioni.

⁴⁴ MAFFEIS D., *Lo sport come mercato*, in *Riv. dir. sport.*, Fasc. 1, 2024.

⁴⁵ Fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nessun articolo dei Trattati contemplava la materia sportiva. Tuttavia, la CGUE già dagli anni 70 si era cominciata a esprimere in materia, pronunciando peraltro principi di diritto ancora attuali. Infatti, la CGUE ha sancito che nei casi in cui lo sport avesse i connotati di un 'attività economica esso cadrebbe nell'ambito di applicazione del Trattato.

Ad esempio, tra il 2023 e il 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito, la “CGUE”) ha profondamente inciso sul rapporto tra ordinamento sportivo e diritto dell’Unione, attraverso un trittico di decisioni che ha ridisegnato i confini dell’autonomia regolamentare delle organizzazioni sportive rispetto ai principi fondamentali del diritto europeo.

Nella decisione “European Superleague Company” (C 333/21), la Corte ha censurato il sistema autorizzativo preventivo di FIFA e UEFA per l’organizzazione di competizioni internazionali da parte di soggetti terzi, ritenendolo contrario agli articoli 101 e 102 TFUE poiché fondato su criteri vaghi, arbitrari e non soggetti a garanzie procedurali adeguate.

Con la “Royal Antwerp FC” (C 680/21), relativa al club belga Royal Antwerp, la CGUE ha messo in discussione le regole UEFA sulle cosiddette “liste” di calciatori formati localmente, evidenziando possibili profili di discriminazione e restrizione alla libera circolazione e alla concorrenza.

Infine, con la sentenza Diarra (C 650/22),⁴⁶ la CGUE ha aperto un fronte critico sul sistema dei trasferimenti disciplinato dalle “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players” (di seguito, le “FIFA RSTP”), sottolineando che le disposizioni che prevedono sanzioni economiche e sportive per i calciatori che recedono senza giusta causa, nonché la responsabilità solidale dei nuovi club, possono violare sia l’articolo 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori, sia l’articolo 101 TFUE sul divieto di intese restrittive della concorrenza, qualificandosi persino come “*no-poaching agreements*”.

⁴⁶ Sentenza Diarra, C-650/22, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6A12DC5F65E41158028A1B1E3EB772FE;text=&docid=285381&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4665682>

Il trittico evidenzia un cambio di paradigma: se in passato la CGUE aveva adottato un approccio più deferente nei confronti dell'autonomia sportiva (come nella celebre sentenza Meca-Medina), oggi si assiste a un rafforzamento del controllo sulla compatibilità delle regole sportive con il diritto dell'Unione.

In questo solco si colloca anche la sentenza ISU (C 124/21), che ha ribadito l'illegittimità di regole che, pur finalizzate a tutelare l'integrità delle competizioni, limitano in modo sproporzionato la libertà economica degli atleti e di terzi organizzatori.

Nel loro insieme, queste decisioni pongono una sfida strutturale al modello di governance sportiva, riaffermando che l'autonomia dello sport non può trasformarsi in immunità rispetto al diritto dell'Unione, e che le regole sportive devono rispettare principi di trasparenza, proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo.⁴⁷

A tali decisioni hanno fatto seguito le conclusioni dell'Avvocata generale Čapeta nel caso C-600/23 Royal Football Club Seraing. Bastianon ha commentato tali conclusioni evidenziando la relazione tra diritto dell'Unione europea e diritto sportivo, in particolare sul tema del riconoscimento dei lodi arbitrali sportivi emessi dal Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito, il "TAS") e sulla loro compatibilità con il diritto dell'Unione. La questione giuridica sottesa alla vicenda riguardava la possibilità per un giudice belga di riconoscere automaticamente un lodo del TAS, nonostante esso provenisse da un arbitrato non soggetto a rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le conclusioni dell'Avvocata generale sono state confermate dalla CGUE, nella decisione resa il 1° agosto 2025.⁴⁸

⁴⁷ VENTURI FERRIOLO F., SODANO A., CAPRARA L.V. e CANNATA M., *La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti nel calcio: confronto tra principi europei e norme FIFA*, in LDE, 2025.

⁴⁸ Sentenza Seraing, C-600/23, disponibile al *link*:

Già con la decisione International Skating Union (ISU)⁴⁹, la CGUE aveva richiesto che anche i lodi arbitrali sportivi fossero soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo, specialmente per garantire il rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE e per consentire l'eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE.

L'Avvocata generale Ćapeta propone una lettura che distingue in modo netto tra arbitrato commerciale e arbitrato sportivo. A suo avviso, il primo può tollerare un controllo giurisdizionale limitato all'ordine pubblico perché deriva da una scelta volontaria delle parti. Al contrario, l'arbitrato sportivo disciplinato dalla FIFA e affidato al TAS ha natura obbligatoria e auto-esecutiva, riducendo la possibilità di sottoporlo al vaglio dei giudici statali. Per questa ragione, Ćapeta sostiene che il controllo giurisdizionale deve estendersi a tutte le norme del diritto dell'Unione, anche se già oggetto di valutazione arbitrale.⁵⁰

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 19 TUE, impone che il giudice nazionale possa disapplicare un lodo del TAS se ritiene che una norma FIFA sia contraria al diritto dell'Unione, ed eventualmente rivolgersi alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale. Non è quindi accettabile che un lodo arbitrale abbia efficacia di giudicato su questioni attinenti al diritto UE.

Bastianon osserva che, pur fondate, queste conclusioni rischiano di generare incertezza. La distinzione tra arbitrato obbligatorio e volontario, ad esempio, non è così netta nella realtà: vi sono casi di arbitrato commerciale imposto per squilibrio contrattuale (come nella vicenda Uber Technologies in Canada), così come situazioni in cui l'arbitrato sportivo si fonda su un accordo realmente libero,

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=29A64196D089231088DE20CEAE2263F4?text=&docid=303003&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4234598>

⁴⁹ Causa C-124/21 P, International Skating Union contro Commissione europea e a. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.

⁵⁰ BASTIANON S., *Le conclusioni dell'avvocata generale Capeta nel caso Seraing*, in *Rivista del Contenzioso Europeo*, Fasc. 1/2025.

come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Mutu e Pechstein.

In conclusione, si prospetta un rafforzamento del ruolo dei giudici nazionali nel controllo delle norme sportive rispetto al diritto UE, a scapito della certezza e unitarietà che il sistema arbitrale mira a garantire.

La conseguenza di questo nuovo assetto comporterà l'esigenza di cercare un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di assicurare piena efficacia ai diritti garantiti dall'ordinamento dell'Unione.⁵¹

Successivamente, con tre distinte opinioni rese il 15 maggio 2025, l'Avvocato Generale Emiliou ha ribadito che le norme adottate in ambito sportivo devono rispettare le regole della concorrenza e del mercato interno, qualora producano effetti economici rilevanti.

In particolare, l'Avvocato Generale ha fatto applicazione del noto test Meca-Medina,⁵² che consente deroghe alle norme europee in materia solo se le restrizioni persegono un obiettivo legittimo di interesse pubblico e sono, al contempo, necessarie e proporzionate rispetto a tale fine.⁵³

Nel complesso, le opinioni dell'Avvocato Generale Emiliou⁵⁴ offrono un quadro coerente e rigoroso dell'applicazione del diritto dell'Unione alle regole

⁵¹ *Id.*

⁵² Case C-519/04 P, David Meca-Medina and Igor Majcen v. Commission of the European Communities.

⁵³ COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II, Fasc. 2, 2006.

⁵⁴ Le cause affrontate nelle opinioni riguardano tre contesti differenti: la prima, relativa al caso ROGON, verte sull'applicazione delle FIFA Football Agent Regulations (FFAR) da parte della federazione calcistica tedesca; la seconda, nel procedimento RRC Sports, concerne l'impugnazione diretta delle FFAR adottate dalla FIFA; la terza, nel caso Tondela, riguarda un accordo tra club portoghesi volto a non ingaggiare reciprocamente calciatori durante il periodo della pandemia da COVID-19. In relazione a ciascun caso, l'Avvocato Generale ha chiarito che le regole sportive non godono di una presunzione di liceità solo in quanto adottate da federazioni o organismi di autoregolamentazione: il diritto dell'Unione si applica pienamente alle attività

sportive, riaffermando la necessità di sottoporre anche l'autonomia regolamentare delle federazioni al controllo di compatibilità con i principi fondamentali del diritto europeo.

Ad ogni modo, tornando all'articolo 165 TFUE, esso non ha costituito una vera e propria riserva di autonomia dell'ordinamento sportivo all'interno di quello

economiche, anche se poste in essere nel contesto sportivo, e in particolare va valutata la compatibilità con gli articoli 101 e 102 del TFUE. Il quadro giuridico delineato si fonda, innanzitutto, sull'articolo 101.1 TFUE, che vieta gli accordi e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza, e sull'articolo 101.3, che consente un'esenzione in presenza di benefici economici verificabili e condivisi con gli utenti, purché non venga eliminata la concorrenza nel mercato. Come detto, l'approccio metodologico proposto si ispira appunto al test Meca-Medina, articolato in tre momenti successivi: la verifica dell'esistenza di un obiettivo legittimo di interesse pubblico, l'accertamento del nesso intrinseco tra la norma restrittiva e tale obiettivo, e infine il vaglio della proporzionalità, da intendersi come assenza di eccessi rispetto allo scopo perseguito. Nell'analizzare le singole previsioni contenute nelle FFAR, Emiliou giunge a diverse valutazioni. Il tetto alle commissioni percepite dagli agenti, ad esempio, non è considerato una restrizione "per oggetto", in quanto non impone prezzi fissi, ma potrebbe comunque avere effetti negativi, soprattutto nei confronti degli agenti che rappresentano calciatori meno remunerativi. Per risultare conforme al diritto dell'Unione, tale misura dovrebbe essere essere giustificata da reali obiettivi di interesse pubblico, come la prevenzione dei conflitti di interesse, e non può trovare fondamento unicamente in considerazioni di convenienza economica per le federazioni.

Inoltre, i requisiti di licenza introdotti dalle FFAR per l'accesso alla professione di agente sportivo, di per sé, non sono ritenuti incompatibili con il diritto della concorrenza, in quanto la regolamentazione di una professione può essere lecita. Tuttavia, qualora tali requisiti risultino poco trasparenti, sproporzionati o finalizzati a limitare l'accesso al mercato, ricadrebbero nel divieto previsto dall'articolo 101.1 TFUE. Quanto al divieto di cosiddetta "rappresentanza multipla" previsto dalle FFAR, esso viene esaminato alla luce della sua finalità di evitare conflitti di interesse. Emiliou riconosce che tale obiettivo può essere legittimo, ma sottolinea come sia necessario valutare l'esistenza di misure alternative meno restrittive, come l'introduzione di obblighi di trasparenza contrattuale o il ricorso al consenso informato da parte delle parti coinvolte. Più netta, invece, è la valutazione sull'"approach ban", consistente nel divieto per un agente di contattare clienti ancora sotto contratto con un altro agente. Tale divieto è considerato restrittivo sia per oggetto sia per effetto, poiché non sembra perseguire un interesse pubblico comparabile a quello che, ad esempio, sorregge la stabilità contrattuale tra calciatori e club. Di conseguenza, esso non supera il test Meca-Medina e non può nemmeno beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101.3 TFUE. Infine, gli obblighi di condivisione dei dati tra agenti e FIFA sono analizzati sotto un duplice profilo: da un lato, possono agevolare forme di collusione tra concorrenti, incidendo negativamente sulla concorrenza; dall'altro, sollevano rilevanti problemi in materia di protezione dei dati personali, con potenziali violazioni del GDPR e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Anche in questo caso, l'Avvocato Generale richiama l'esigenza di rispettare i principi di proporzionalità e necessità, non solo sul piano concorrenziale, ma anche in relazione al diritto alla riservatezza degli interessati.

europeo, *de facto* omettendo di prevedere un chiaro riconoscimento del principio di specificità dello sport. Peraltro, è interessante notare come l'autonomia dell'ordinamento non derivi neppure (almeno direttamente) dalla Carta Olimpica⁵⁵.

Infatti, per quanto la Carta Olimpica assegni al Comitato Olimpico Internazionale assoluta autonomia normativa interna, stabilendo la possibilità che tale organismo adotti regole cogenti sotto il profilo organizzativo, procedurale e disciplinare, esso rimane, comunque, un'associazione riconosciuta di diritto privato svizzero, soggetto al rispetto delle disposizioni inderogabili della legge elvetica.⁵⁶

Quanto al riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo in Italia⁵⁷, esso parrebbe assumere, almeno *prima facie*, un'identità più chiara rispetto a quanto accade con riferimento all'ordinamento sportivo in ambito comunitario.

Come è noto, con la legge costituzionale n. 1/2023, lo sport è stato inserito nell'alveo costituzionale, attraverso la modifica dell'articolo 33 della Costituzione con l'aggiunta della frase *"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme"*. Tale modifica, riflette quanto già emerso in ambito comunitario da diversi anni, tenuto conto del fatto che diversi Stati dell'Unione prevedono già da tempo una normativa costituzionale dello sport.⁵⁸

⁵⁵ La Carta Olimpica è un documento ufficiale adottato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che codifica i principi fondamentali dell'olimpismo, le regole e gli statuti che regolano l'organizzazione, le azioni e il funzionamento del Movimento olimpico. È stata pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique*, mentre il nome "Carta Olimpica" è stato adottato ufficialmente a partire dal 1978.

⁵⁶ BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017, 9.

⁵⁷ BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017, 16.

⁵⁸ v. Dossier 20 aprile 2022 – Modifica all'art. 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva - A.C. 3531 cost. e abb. - Senato della Repubblica, Camera dei deputati, *online* sul sito: senato.it/service/PDFServer/BGT/01346673.pdf, 10 ss.

Tuttavia, già prima della modifica veniva attribuita all'autonomia dell'ordinamento sportivo una rilevanza costituzionale derivante dal fatto che la Costituzione garantisce sia i diritti del singolo, ai sensi dell'articolo 2, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, dunque anche all'interno di cosiddetti ordinamenti diversi rispetto a quello statale, sia all'articolo 18 la libertà di associazione.⁵⁹

Peraltro, a ben vedere non è stato effettivamente introdotto un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito all'attività sportiva. Analizzando la lettera della norma, è evidente come non sia presente la parola diritto. Comparando tale previsione con altri precetti costituzionali, come ad esempio l'articolo 19 sul diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o l'articolo 21 sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, è chiara la mancata costituzione di un vero e proprio "diritto allo sport". Anche leggendo la dichiarazione del 20 settembre 2023 del Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, si rileva che "La Costituzione da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto". Ebbene, sul presupposto della mancata introduzione di un diritto costituzionalmente rilevante, c'è chi ha sottolineato il carattere "estremamente simbolico" della novella e la sua scarsa incidenza nella vita di tutti i giorni.⁶⁰

Tutto ciò premesso, è indubbio come la previsione di una espressa legittimazione costituzionale dello sport non possa essere intesa che nei termini e con i valori contenuti nella Carta Olimpica, per quanto realizzato all'interno di una normativa statale che impone all'ordinamento sportivo di conformarsi "ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le

⁵⁹ BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017, 16.

⁶⁰ LIOTTA G., *Lo Sport in Costituzione: Assenza formale e presenza sostanziale*, in *Diritto dello Sport*, Vol. 04 n. 02, 2023.

deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato CIO”.⁶¹

In virtù di questo principio orientato al richiamo dei principi e dei valori sportivi così come definiti a livello sovranazionale, entrano nella Costituzione e in maniera formale i valori del CIO, tra cui il principio di lealtà sportiva.⁶²

In ogni caso, a prescindere dal valore sostanziale o solamente formale o ideale della nuova formulazione dell’articolo 33 della Costituzione, ai fini della presente trattazione è utile evidenziare come il Legislatore sia intervenuto per dare attuazione al riconoscimento del fenomeno sportivo mediante l’emanazione della Legge n. 91 del 1981 sulla disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, del D. L. 220/2003 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva convertito con modificazioni nella L. 280/2003 e, da ultimo, con il pacchetto di riforme costituenti la cosiddetta “riforma dello sport”, ossia i D. lgs. numeri da 36 a 40 del 2021, tra cui meriterà un cenno il D. lgs. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché’ di lavoro sportivo.

Ad ogni modo, il fondamento del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo in Italia è rinvenibile nella predisposizione di un sistema di giustizia sportiva autonomo e indipendente.⁶³

Unitamente a tale sistema di giustizia “interno”, viene previso il cosiddetto vincolo di giustizia, ossia una preclusione ai tesserati di adire gli organi di giustizia statale per tutelare i propri interessi. Ebbene, il rapporto tra giurisdizione sportiva e statale viene espressamente disciplinato proprio dalla legge n. 280 del 2003 che, all’articolo 1, sancisce il riconoscimento dell’autonomia

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

⁶³ BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017, 17.

dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e regola i rapporti tra ordinamento sportivo e statale proprio in base al principio di autonomia, fatti salvi i casi in cui situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo dovessero assumere rilevanza per l'ordinamento statale.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo è stata ribadita anche dal Tribunale Federale della Federazione Italiana Golf, che con decisione 4/2025 del 16 gennaio 2025, ha ribadito come “nell'ambito della propria organizzazione (l'ordinamento sportivo) esercita il diritto di autodeterminazione normativa senza indebite ingerenze da parte dell'ordinamento statale.”⁶⁴

Senza voler entrare nel merito delle materie alle quali è riservata la cosiddetta “riserva sportiva”, ora che si è chiarito – anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente – che l’ordinamento sportivo possiede una sua autonomia, un’autonomia che trova riconoscimento tanto da parte del legislatore quanto da parte dell’ordinamento statale, si impone una riflessione ulteriore, forse ancora più complessa ma altrettanto necessaria.

Perché riconoscere l’autonomia dell’ordinamento sportivo non significa accettare una zona franca rispetto ai diritti fondamentali o ai principi generali del diritto. Al contrario, impone di interrogarsi su come questa autonomia si coordini con un’altra esigenza imprescindibile: quella di garantire a ciascun attore dell’ecosistema sportivo – siano essi società professionalistiche, atleti, tecnici o altri operatori – la possibilità di esprimere la propria autonomia contrattuale.

Autonomia dell’ordinamento e autonomia delle parti non sono termini in conflitto, ma forze da armonizzare. In un sistema ispirato a valori e principi

⁶⁴ Decisione 4/2025 disponibile al *link* <https://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2025/01/T.F.-4-2025.pdf>.

consolidati – a livello tanto nazionale quanto internazionale – il rispetto delle regole del gioco, per così dire, non può limitare il diritto di ciascuno a negoziare liberamente condizioni che rispettino la propria dignità, le proprie aspettative legittime e il proprio progetto professionale.

Si tratta allora di costruire un equilibrio delicato ma possibile, in cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo non diventi prevaricazione, e l'autonomia negoziale dei singoli non si traduca in anarchia. Un equilibrio in cui il diritto – anche quello sportivo – torni a essere uno strumento di garanzia, prima ancora che di organizzazione, capace di coniugare l'interesse collettivo al buon funzionamento del sistema con quello individuale alla libertà, al riconoscimento e alla tutela effettiva dei propri diritti.

Tutto ciò premesso, ci si interroga su come il concetto di autonomia privata, con i suoi crismi e i suoi limiti, possa interagire ed esplicare i propri effetti nell'ambito di un ordinamento, anch'esso autonomo, come è quello sportivo.

Autonomia che, come si è detto, non è tuttavia assoluta. L'ordinamento sportivo è considerato un ordinamento “derivato”, che opera all'interno e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e, in alcuni casi, di quello internazionale.

L'indipendenza dell'ordinamento sportivo è reale, ma non illimitata. Tali limiti derivano infatti, oltre che evidentemente dal rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali, anche dalla necessità di conformarsi alle norme e ai principi dell'ordinamento statale e, se rilevante, di quello internazionale e comunitario.

Capitolo II

L'ordinamento sportivo e la specificità dello sport

Dopo aver delineato, nel primo capitolo, i concetti fondamentali di autonomia privata, autonomia collettiva e autonomia dell'ordinamento sportivo, si ritiene ora opportuno soffermarsi più dettagliatamente sulle caratteristiche proprie dell'ordinamento sportivo. Questo approfondimento si rende necessario per fornire un quadro di riferimento essenziale: è all'interno di tale contesto, infatti, che operano i soggetti del settore sportivo, chiamati a interpretare e a riconoscere l'effettivo spazio di autonomia che le organizzazioni sportive, in quanto componenti di detti ordinamenti, lasciano loro.

In via preliminare, si approfondirà il concetto di "specificità dello sport", nozione centrale nel dibattito giuridico europeo in materia sportiva, quale chiave di lettura per comprendere le peculiarità normative che investono il settore.

Dopodiché, al fine di meglio comprendere la configurazione e la portata di tale autonomia, il capitolo si concentrerà sulle caratteristiche del modello sportivo cosiddetto europeo e, in particolare, sulla struttura dell'ordinamento sportivo e calcistico italiano.

In quest'ottica, si procederà a un confronto con il modello nordamericano, evidenziando le differenze strutturali e funzionali che caratterizzano i due sistemi, con particolare riferimento alla diversa natura degli accordi collettivi in essi vigenti.

L'analisi comparata consentirà di mettere in luce non solo la diversa concezione di autonomia all'interno dei rispettivi ordinamenti, ma anche il diverso ruolo attribuito agli attori collettivi nei rapporti di lavoro sportivo.

Infine, l'attenzione si focalizzerà sull'ordinamento calcistico italiano, con particolare riguardo alle sue specificità regolamentari e al ruolo che tali norme assumono nel contesto della Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

2.1 La specificità dello sport

In via del tutto preliminare, prima di passare in rassegna le caratteristiche che definiscono l'ordinamento sportivo – e calcistico in particolare – in Italia, si rendono opportune alcune brevi considerazioni sul concetto di specificità dello sport, che assorge a principio guida per l'attività di normazione posta in essere dagli organi di governo sportivi e statali.

Il settore sportivo presenta una serie di peculiarità che lo rendono differente rispetto a tutti gli altri settori e a tutte le altre attività comunemente regolate dall'ordinamento statale. Ad esempio, si rinvia alla complessa articolazione internazionale che regge il funzionamento degli organi di governo del diritto sportivo, la velocità con cui il sistema sportivo muta e si evolve per rispondere alle esigenze dei propri *stakeholder*. Il diritto sportivo è infatti in costante evoluzione, fortemente influenzato dai mutamenti delle sensibilità e delle esigenze sociali. Emblematico, in tal senso, è il dibattito sorto intorno alla tutela dei diritti degli atleti *transgender*, alimentato anche dalle ricadute normative e regolamentari successive alle varie decisioni sul caso Semenya.⁶⁵

⁶⁵ DUVAL A., *The Finish Line of Caster Semenya's Judicial Marathon: A Wake-up Call for the Swiss Federal Supreme Court and the Court of Arbitration for Sport*, VerfBlog, 2025, <https://verfassungsblog.de/caster-semenya-echtr/>.

Tali vicende dimostrano come il sistema sportivo si trovi spesso a dover bilanciare principi di equità competitiva con il rispetto dei diritti fondamentali della persona. In aggiunta a quanto sopra, il diritto sportivo si evolve anche per adeguarsi con prontezza ai regolamenti emanati a livello internazionale.

In virtù di queste dinamiche, il sistema sportivo ha costantemente rivendicato la propria “specificità”, affermando un’autonomia rispetto agli ordinamenti giuridici statali.⁶⁶

Fino al 2006, anche nell’ambito del diritto dell’Unione europea, lo sport beneficiava di un trattamento differenziato, riconducibile proprio alla sua natura peculiare. Julien Zylberstein, all’epoca coordinatore per gli affari europei della UEFA, ha tentato di definire il concetto di specificità dello sport, descrivendolo come “l’insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono fondamentalmente da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi”.⁶⁷

Secondo Zylberstein, tale specificità si articola in quattro elementi fondamentali: innanzitutto, la natura poliedrica dello sport, che assolve simultaneamente a funzioni sociali, educative, ricreative, culturali e di tutela della salute pubblica; in secondo luogo, la sua struttura organizzativa di tipo piramidale; in terzo luogo, il rilievo attribuito ai valori morali, che lo sport è chiamato a promuovere; e infine, l’interdipendenza sportiva tra le squadre o gli atleti partecipanti. Quest’ultimo aspetto si lega alla necessità di garantire un certo livello di equilibrio competitivo, concetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.⁶⁸

⁶⁶ CANTAMESSA L., RICCIO G. M. e SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 16.

⁶⁷ ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello sport nell’Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 1, 2008.

⁶⁸ *Id.*

Secondo Mennea,⁶⁹ invece, la specificità dello sport è rappresentata dall'insieme delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport.

Con riferimento al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, come anticipato nel Capitolo 1, la specificità è, peraltro, alla base della costituzione, all'interno del primo, di un autonomo sistema di giustizia interna, finalizzato alla risoluzione delle controversie connesse alle attività sportive, ossia alla giustizia sportiva.

In ambito calcistico, è interessante evidenziare come nei contratti di Premier League⁷⁰ esista una clausola *ad hoc* che si chiama “Specificity of Football”, che dispone che: *“The parties hereto confirm and acknowledge that this contract the rights and obligations undertaken by the parties hereto and the fixed term period thereof reflect the special relationship and characteristics involved in the employment of football players and the participation by the parties in the game of football pursuant to the Rules, and the parties accordingly agree that all matters of dispute in relation to the rights and obligations of the parties hereto and otherwise pursuant to the Rules, including as to termination of this contract and any compensation payable in respect of termination or breach thereof, shall be submitted to and the parties hereto accept the jurisdiction and all appropriate determinations of such tribunal panel or other body (including pursuant to any appeal therefrom) pursuant to the provisions of and in accordance with the procedures and practices under this contract and the Rules.”*⁷¹

⁶⁹ MENNEA P.P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2003, 32.

⁷⁰ La Premier League rappresenta la massima divisione professionistica del calcio inglese.

⁷¹ Traduzione: *“Le parti del presente contratto confermano e riconoscono che il presente accordo, così come i diritti e gli obblighi da esse assunti e la durata determinata dello stesso, riflettono la natura speciale del rapporto e le caratteristiche peculiari connesse all'assunzione dei calciatori e alla partecipazione delle parti all'attività calcistica secondo quanto previsto dai Regolamenti. Le parti convengono pertanto che tutte le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente contratto, nonché quelle altrimenti disciplinate dai Regolamenti – incluse quelle concernenti la risoluzione del contratto e l'eventuale corresponsione di un'indennità per risoluzione anticipata o inadempimento – saranno sottoposte alla competenza e alle determinazioni dell'apposito collegio arbitrale o altro organo competente (compresi*

Una siffatta clausola non è invece presente nei contratti predisposti dalla Lega Serie A, di cui si parlerà più approfonditamente nel Capitolo 3.

Nel contesto del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della CGUE, la specificità dello sport ha ricevuto un progressivo riconoscimento, a partire dal Libro Bianco sullo Sport dell'11 luglio 2007. In tale documento, la Commissione europea ha evidenziato il duplice ruolo dello sport: da un lato, come strumento di coesione sociale, educazione e promozione della salute pubblica; dall'altro, come settore economico in espansione, rilevante per il funzionamento del mercato interno. A partire da questa consapevolezza, la Commissione ha chiarito che il settore sportivo non è esentato dall'applicazione del diritto dell'Unione, ma va analizzato in considerazione delle sue peculiarità.

Come anticipato, il Libro Bianco sullo Sport elabora il concetto di specificità dello sport articolandolo su due livelli principali. Sotto il profilo regolamentare, essa viene associata a particolari caratteristiche delle attività e delle regole sportive, tra cui la distinzione delle competizioni per genere, il limite al numero di partecipanti, l'obiettivo di garantire un risultato incerto e il mantenimento dell'equilibrio competitivo tra le società coinvolte nei tornei. Sotto il profilo organizzativo, la specificità è ricondotta alla struttura stessa del sistema sportivo, che si distingue per l'autonomia delle organizzazioni coinvolte, la varietà dei modelli esistenti, l'impostazione a piramide delle competizioni, l'esistenza di meccanismi di solidarietà tra i vari livelli e soggetti operanti nel settore, l'organizzazione su base nazionale e il principio della rappresentanza unitaria per ciascuna disciplina sportiva.

Tuttavia, tali indicazioni non sembrano fornire una definizione univoca e sistematica della nozione di specificità dello sport. Piuttosto, si può osservare

eventuali gradi di appello), in conformità alle disposizioni, alle procedure e alle prassi previste dal presente contratto e dai Regolamenti."

come tanto il Consiglio europeo quanto la Commissione si limitino a segnalare alcune caratteristiche salienti del fenomeno sportivo, senza giungere a una delimitazione concettuale rigorosa.

Questa mancanza di chiarezza terminologica e giuridica si riflette anche nella fase successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2009. L'art. 165 del TFUE,⁷² infatti, si limita a stabilire che l'Unione contribuisce alla promozione degli aspetti europei dello sport, considerando le sue specificità, la struttura fondata sul volontariato e la sua funzione educativa e sociale. Tale formulazione si discosta dalla Dichiarazione di Nizza del 2000, nella quale la specificità dello sport era rappresentata in modo più ampio come somma delle sue funzioni sociali, culturali ed educative, come sottolineato da Mennea. Nell'ambito del Trattato di Lisbona, invece, la specificità viene individuata come uno dei molteplici aspetti di cui tenere conto, a fianco di altri elementi distintivi.⁷³

Da ciò emerge una certa ambiguità interpretativa: se da un lato si distingue la specificità dello sport dalle sue funzioni sociali ed educative, dall'altro lato manca un'esplicita definizione di cosa tale specificità ulteriormente implichi.

In ogni caso, come già ribadito, il riconoscimento della specificità dello sport è avvenuto anche da parte della giurisprudenza della CGUE e delle decisioni della Commissione europea, che nel tempo hanno offerto orientamenti utili circa le modalità con cui il diritto dell'Unione debba essere applicato al settore sportivo.

⁷² L'articolo 165, introdotto con il Trattato di Lisbona e in vigore dal 1° dicembre 2009 riconosce la dimensione europea dello sport, ne valorizza la base volontaristica e le funzioni educative e sociali, e affida all'Unione un ruolo promozionale, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, come specificato anche dall'art. 6, lett. e), TFUE.

⁷³ BASTIANON S. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 195.

Sotto tale profilo, nel documento del 2016 della Commissione europea "Mapping and analysis of the specificity of sport"⁷⁴ la specificità dello sport viene definita come l'insieme di quelle peculiarità che differenziano l'attività sportiva da qualsiasi altra attività economica e sociale e di cui occorre tenere conto in sede di applicazione delle norme di diritto europeo.

Da questo punto di vista, la specificità dello sport può essere esaminata tanto in relazione alle caratteristiche particolari che assumono determinate attività economiche quando hanno per oggetto lo sport o sono strettamente connesse ad esso - come, ad esempio, la commercializzazione dei biglietti per eventi sportivi o la distribuzione dei diritti audiovisivi relativi a tali eventi - quanto con riguardo all'attività svolta dall'atleta, nella misura in cui essa assuma rilievo economico.⁷⁵

Anche quando lo sport si configura come un'attività economica, esso conserva tratti distintivi che lo differenziano sostanzialmente da ogni altra forma di attività economica, rendendo necessaria l'applicazione del diritto dell'Unione europea che ne riconosca e tuteli la natura peculiare.⁷⁶

A tal fine, anche in questo caso è stato proposto un approccio duale all'analisi della specificità dello sport. Il primo profilo concerne le caratteristiche intrinseche delle attività sportive e delle regole che le governano, come la separazione tra competizioni maschili e femminili, le restrizioni numeriche alla partecipazione, la salvaguardia dell'incertezza del risultato e il mantenimento dell'equilibrio competitivo. Il secondo riguarda la struttura organizzativa del sistema sportivo: autonomia e pluralismo degli enti, modello piramidale delle competizioni,

⁷⁴ Disponibile al *link* https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/mapping-analysis-specificity-sport_en.pdf

⁷⁵ BASTIANON S. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 195.

⁷⁶ *Id.*

meccanismi di solidarietà verticale, organizzazione nazionale dello sport e principio della federazione unica per disciplina.

Nonostante l'inserimento della specificità dello sport anche nell'art. 165 TFUE, la CGUE e la Commissione hanno più volte ribadito che la specificità dello sport non giustifica deroghe generalizzate all'applicazione del diritto dell'Unione. Ogni prassi o norma sportiva dev'essere valutata caso per caso, soprattutto qualora produca effetti economici o incida sulla concorrenza e sul mercato interno.

La giurisprudenza della Corte ha chiarito i confini di tale interazione. Nella nota sentenza Bosman (C-415/93), è stata sancita l'illegittimità delle restrizioni ai trasferimenti e delle quote di nazionalità non giustificate. In Bernard (C-325/08),⁷⁷ è stato invece valutato sproporzionato un sistema di indennità formativa non correlato ai costi reali. Con la sentenza Meca-Medina (C-519/04 P),⁷⁸ la Corte ha affermato che le regole sportive con impatti economici devono rispettare il diritto della concorrenza. Questo orientamento è stato confermato nella decisione ISU (C-124/21 P)⁷⁹ e nella controversa vicenda della European Super League (C-333/21),⁸⁰ in cui si è esclusa la possibilità di invocare l'art. 165 TFUE per escludere l'applicazione del diritto della concorrenza in assenza di criteri oggettivi e trasparenti. Tale linea è stata ulteriormente ribadita nella sentenza Diarra (C-

⁷⁷ Sentenza Bernard, C-325/08, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80365&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4670594>

⁷⁸ Sentenza Meca-Medina, C-519/04 P, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57022&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4669335>

⁷⁹ Sentenza ISU, C-124/21 P, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268619&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4669023>

⁸⁰ Sentenza European Super League, C-333/21, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280765&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4670255>

650/22), che ha censurato talune disposizioni del Regolamento FIFA per violazione della libertà di circolazione dei lavoratori e delle norme antitrust.

Inoltre, in materia di aiuti di Stato, anche la Commissione europea è intervenuta riconoscendo la compatibilità di alcune misure pubbliche a favore dello sport, purché volte a soddisfare finalità di interesse generale, come avvenuto nel caso SA.35501 (2013/N),⁸¹ relativo al finanziamento di impianti sportivi per UEFA EURO 2016.

All'interno di tale quadro si colloca il riconoscimento del c.d. modello sportivo europeo, di cui si parlerà in modo più approfondito nel paragrafo che segue, imperniato su principi di autonomia organizzativa, struttura piramidale, solidarietà finanziaria e accesso equo alle competizioni. Lo studio commissionato dalla Commissione europea nel 2022 ha confermato l'ampio sostegno degli stakeholders a tale modello, pur rilevando una crescente ibridazione con valori emergenti quali la buona governance, la sostenibilità, l'uguaglianza di genere e la digitalizzazione.

Tali linee di indirizzo trovano ulteriore rafforzamento nel Piano di lavoro dell'UE per lo Sport 2024–2027,⁸² che identifica come priorità trasversali la promozione dell'integrità e dei valori dello sport, la valorizzazione delle sue dimensioni socioeconomiche e il sostegno all'attività fisica in funzione della salute pubblica. In questo scenario, lo sport viene riaffermato come ambito di azione strategica dell'Unione, da sostenere nel rispetto dei valori fondanti e della cornice giuridica europea.

Infine, strumenti di analisi come il già menzionato rapporto “Mapping and Analysis of the Specificity of Sport” (2016) elaborato dalla Commissione europea

⁸¹ Disponibile in lingua francese al *link*: <https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.35501>

⁸² Disponibile al *link*: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9771-2024-INIT/it/pdf>

hanno sistematizzato l'evoluzione giuridica della specificità sportiva, sottolineando come l'articolo 165 TFUE rappresenti un punto di equilibrio tra autonomia del settore e necessaria compatibilità con il diritto dell'Unione.

Sul punto, la sentenza Diarra ha rappresentato una nuova pietra miliare nel percorso, ormai consolidato, volto a delimitare i confini tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto dell'Unione, inserendosi inserisce nel solco di una serie più ampia di pronunce della CGUE.⁸³

Le regole che sono state soggette al vaglio della CGUE rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e debbono necessariamente essere interpretate in virtù degli articoli 45 e 101 TFUE, tenendo in considerazione la già menzionata specificità dell'attività sportiva, come previsto ai sensi dell'articolo 165 TFUE.

Tale specificità giustifica l'attenuazione di una rigorosa applicazione della disciplina comunitaria e l'imposizione di limiti alle libertà fondamentali, limitazioni che in altri settori sarebbero evidentemente inaccettabili.⁸⁴

Nella sentenza Diarra, la CGUE è stata chiamata a valutare la compatibilità delle norme FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori professionisti, di cui si parlerà al punto 2.4 che segue, con due pilastri fondamentali del diritto dell'Unione: la libertà di circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE e le regole sulla concorrenza di cui all'articolo 101 TFUE.⁸⁵

La CGUE ha affermato che il principio di specificità può rappresentare un criterio interpretativo utile, ma non può mai costituire una giustificazione

⁸³ C. Giust. 21.12.2023, C-333/21, European Superleague Company; C. Giust. 21.12.2023, C-680/21, Royal Antwerp Football Club, entrambe in *Riv. dir. sport.*, 2023, 477 e 485, con nota di BASTIANON S., 490 ss.

⁸⁴ DE MARTINO C, *La specialità del lavoratore sportivo*, Cacucci, Bari, 2024.

⁸⁵ RUFFO P., Corte di giustizia, 4.10.2024, C-650/22, Seconda S., *RGL* 2,2025 Newsletter n. 4, 2025, 2.

automatica o assoluta. Ogni deroga va valutata alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza. In questo modo, la CGUE ha contribuito a delineare un confine più chiaro tra ciò che è consentito dall'autonomia dell'ordinamento sportivo e ciò che invece deve conformarsi al diritto comune europeo.⁸⁶

Secondo la CGUE, l'autonomia giuridica dello sport non è illimitata: le regole FIFA producono effetti diretti sull'attività lavorativa dei calciatori e sulla concorrenza tra club. Lo sport, sebbene peculiare, rientra pienamente nell'ambito delle attività economiche e, quindi, nel campo di applicazione del diritto dell'UE. Ciò implica che anche il principio di "specificità dello sport", richiamato dall'art. 165 TFUE, deve cedere quando entra in conflitto con norme fondamentali come la libertà di circolazione o la concorrenza leale.⁸⁷

La Corte riconosce la legittimità dell'obiettivo perseguito dalla FIFA, ossia quello di garantire il rispetto del principio della stabilità contrattuale e la regolarità delle competizioni. Tuttavia, la CGUE ha ritenuto che le misure adottate siano sproporzionate. In particolare: i criteri per stabilire la "giusta causa" sarebbero eccessivamente vaghi, il calcolo dell'indennità arbitrario e la presunzione di responsabilità del nuovo club troppo rigida. Inoltre, la mancata concessione del Certificato Internazionale di Trasferimento (ITC) in caso di contenzioso avrebbe quale effetto inevitabile quello di sostanzialmente impedire lo sviluppo della carriera del calciatore. Tali norme, sottolinea la Corte, rischiano di ledere diritti fondamentali dei lavoratori, specie considerando la breve durata media della carriera sportiva.⁸⁸

⁸⁶ RUFFO P., Corte di giustizia, 4.10.2024, C-650/22, Seconda S., *RGL* 2,2025 Newsletter n. 4, 2025, 6.

⁸⁷ RUFFO P., Corte di giustizia, 4.10.2024, C-650/22, Seconda S., *RGL* 2,2025 Newsletter n. 4, 2025, 4.

⁸⁸ *Id.*

Peraltro, la specificità dello sport è stata richiamata anche nella fase precedente del giudizio incardinato presso la CGUE in relazione al caso Diarra, dinanzi alla FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC). In tale sede, è stato sottolineato come la specificità dello sport consentisse alla DRC di tener conto del fatto che i calciatori non rappresentano solo le principali risorse sportive di un club, ma rivestono anche un rilevante valore economico. Tra gli elementi chiave presi in considerazione per definire la specificità dello sport, la DRC ha individuato, in particolare, la durata residua del contratto violato e il ruolo del calciatore.

La CGUE ha evidenziato come il riferimento alla specificità dello sport utilizzato dalla DRC presentasse un elevato grado di genericità, sottolineando come tale indeterminatezza costituisse un elemento problematico ai fini della valutazione operata dal Tribunale. Essa, infatti, consentirebbe infatti un'applicazione eccessivamente discrezionale e imprevedibile delle norme, rendendo difficile garantire esiti coerenti e verificabili.

Proprio per questo, quando ci si muove all'interno del contesto sportivo, è fondamentale adottare un'analisi sensibile al contesto, che tenga conto delle peculiarità del settore, in particolare delle caratteristiche specifiche del calcio professionistico.⁸⁹

Tutto ciò premesso, il principio di “specificità dello sport” può modulare, ma non annullare, l'applicazione del diritto dell'Unione europea. La Corte sottolinea che tale principio va bilanciato con i principi di proporzionalità e adeguatezza. Non può diventare uno “spazio illimitato” per giustificare ogni restrizione. Serve

⁸⁹ ZGLINSKI J., *Can EU competition law save sports governance?*, cit.; JAMES M., DUVAL A., *Another Bosman moment? The decisions of the court of justice of the European Union on 21 december 2023 and the future of transnational sports governance*, in *The International Sports Law Journal*, 2024, 406; VILLANUEVA A., *Accounting for the specificities of sport in EU law: Old and new directions in the 21 December 2023 judgments*, in *The International Sports Law Journal*, 2024, 422.

un bilanciamento attento che eviti abusi e mantenga la coerenza con le libertà fondamentali.

Sempre sul delicato rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dell'Unione europea, ponendo al centro dell'analisi i concetti di autonomia e specificità dello sport, nel contributo di Colucci è elaborato il pensiero secondo cui le organizzazioni sportive europee, pur godendo di un'autonomia funzionale nella regolazione delle proprie attività, operano comunque all'interno di un quadro normativo che impone il rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare quelli relativi alla concorrenza e alla libera circolazione.⁹⁰

Già la sentenza Meca-Medina aveva segnato una prima svolta, riconoscendo che anche le cosiddette “regole puramente sportive” possono ricadere nell'ambito applicativo del diritto della concorrenza, laddove esse producano effetti economici non giustificati o sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

Colucci evidenzia come l'Unione europea, lungi dal voler deregolamentare lo sport, miri piuttosto a garantire un equilibrio tra l'autonomia regolamentare delle federazioni e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, compresi gli atleti professionisti. In tale prospettiva, l'autonomia sportiva non può tradursi in un'autarchia normativa: essa è legittima solo nella misura in cui le regole adottate siano giustificate, proporzionate e compatibili con i valori e le libertà sanciti nei Trattati.⁹¹

Il contributo si chiude con una riflessione prospettica: l'autonomia delle organizzazioni sportive dovrà sempre più confrontarsi con il principio di legalità

⁹⁰ COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II, Fasc. 2, 2006.

⁹¹ *Id.*

e con una crescente esigenza di trasparenza, equità e proporzionalità. Le federazioni saranno chiamate a elaborare regolamenti che, pur tutelando l'integrità delle competizioni e la funzione sociale dello sport, sappiano contemperare tali esigenze con il rispetto delle libertà economiche e della concorrenza, secondo criteri di razionalità e di buon senso.⁹²

In conclusione, come già anticipato, il modello sportivo europeo non rappresenta l'unica configurazione possibile: esiste infatti un altro modello, quello nordamericano, che per finalità e principi si contrappone spesso a quello europeo. Per comprendere appieno le dinamiche e le peculiarità del sistema sportivo internazionale, è quindi necessario offrire un quadro sintetico delle caratteristiche fondamentali del modello nordamericano, evidenziandone i principali elementi distintivi e gli spunti di riflessione che ne derivano. Nel prossimo paragrafo verranno dunque analizzati tali aspetti, al fine di delineare un confronto critico e costruttivo tra i due modelli.

2.2 Modelli a confronto (europeo e nordamericano)

Fermo tutto quanto detto in materia di specificità dello sport, si rende opportuno precisare come in realtà l'ordinamento sportivo (internazionale o, meglio, europeo) ispirato sul modello della c.d. "piramide dello sport", che vede al suo vertice il CIO, non riflette la pluralità di modelli che in realtà disciplinano e orientano la gestione del fenomeno sportivo a livello globale.

Infatti, il modello piramidale (comunemente definito "modello europeo" e meglio descritto al paragrafo che segue) non trova in realtà una piena applicazione, ad esempio, nel continente nordamericano, dove le leghe di

⁹² *Id.*

pallacanestro,⁹³ calcio, hockey su ghiaccio, baseball e football americano si auto-regolano e organizzano in funzione di un modello diverso rispetto a quello europeo.

È utile studiare tale modello, che definiremo “nordamericano”, perché da tale esperienza è possibile trovare spunti di prospettiva e/o riforma per migliorare, ove possibile, gli strumenti e la struttura del modello europeo.

Ad esempio, ai fini della presente trattazione, si ritiene che possa essere rilevante, se non utile, considerare il modello di contrattazione collettiva applicato nelle leghe professionalistiche americane, nell’ottica di riconsiderare i limiti e gli spazi lasciati all’autonomia privata nell’ambito della disciplina dello sport professionalistico italiano.⁹⁴

Sebbene i contratti collettivi applicati nelle principali leghe americane (i cosiddetti “*collective bargaining agreement*” o “CBA”) sembrerebbero *prima facie* limitare ancor di più del modello europeo l’autonomia privata delle parti, essi a ben vedere riservano uno spazio al datore di lavoro e al lavoratore in cui è consentito regolare liberamente i propri rapporti con una sorta di autorizzazione preventiva da parte dell’ordinamento sportivo di riferimento, in modo da escludere qualsivoglia possibilità che siano lesi interessi pubblici e/o leggi o principi di rilevanza nazionale o sovranazionale.

⁹³ Sulla disciplina dei rapporti di lavoro sportivo nella pallacanestro in Italia si rinvia a ZOLI C, *I rapporti di lavoro sportivo nel basket*, in D’ONOFRIO P., LAUS F., NICOLARI R., ZAMBELLI L., ZUCCONI GALLI FONSECA E., CINILI S., GANDINI U., PAGNI P., PETRUCCI G. VISCONTI R. e ZOLI C., *La disciplina del basket tra tutele e mercato*, Bologna University press, 2025, 17 – 25.

⁹⁴ Sul sistema delle fonti del lavoro sportivo negli Stati Uniti e in Italia si rinvia a BIASI M., *Universalismo vs. selettività nel diritto del lavoro sportivo: Italia e Stati Uniti a confronto*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2, 2024.

Nel modello nordamericano primaria importanza è attribuita all'equilibrio competitivo,⁹⁵ mentre nei modelli europei una maggiore attenzione è riservata alla promozione di un principio secondo cui tutti hanno la possibilità di "vincere". Se nel modello nordamericano abbiamo quindi delle leghe chiuse, con le stesse franchigie che partecipano ogni anno al campionato maggiore;⁹⁶ il modello europeo si fonda su un principio di promozioni e retrocessioni, che, se da un lato garantisce a tutti (anche alle società di dimensioni minori) di passare da una categoria all'altra, dall'altro rischia di compromettere la stabilità, in primis economica, delle società.

Strettamente connesso al tema dell'equilibrio competitivo è poi il sistema del cosiddetto *revenue sharing*, ossia un sistema che garantisce che i profitti generati dalle franchigie localizzate nei poli più attrattivi e popolosi delle leghe (come, ad esempio, Los Angeles o New York) siano ripartite tra tutte le franchigie partecipanti alla lega stessa. In sintesi, viene costituita una sorta di camera di compensazione in cui chi genera più ricavi ne retrocede una parte a chi ha performato (economicamente) peggio. È il risultato di un'idea imprenditoriale condivisa, che si distingue nettamente da quella adottata in Europa, dove non si interviene sul piano economico per contenere il divario tra club di diversa grandezza.

L'effetto di questo meccanismo è che gli atleti diventano parte di un sistema solidaristico, in cui il contributo di ciascuno genera benefici per l'intera comunità. Nel momento in cui gli atleti entrano a far parte della lega, non sono più, dunque,

⁹⁵ BOGNAR L., BRAVE S.A., BUTTERS R.A. e ROBERTS K.A., *Competitive balance in professional sports: A multi-dimensional perspective*, in *Sports Economics Review*, Vol. 6, 2024.

⁹⁶ PERINI M., *Diritti TV e competitive balance nel calcio professionistico italiano*, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Fasc. VII, 2, 2011, 87-113.

esclusivamente portatori di interessi individuali, ma diventano promotori dei valori della lega stessa, contribuendo al suo continuo sviluppo ed evoluzione.

Inoltre, se nel sistema c.d. "europeo", e in particolar modo nel calcio, i rapporti intercorrenti tra atleti e società sportive si fondano su una struttura binaria, composta da un lato dalla presenza di un contratto di lavoro che lega il calciatore alla società sportiva e dall'altro su un tesseramento mediante il quale il calciatore diventa membro della federazione nazionale di riferimento, accettandone l'autorità e i regolamenti; nel caso degli sport nordamericani, tale sistema binario non esiste, e i rapporti si reggono esclusivamente su un vincolo contrattuale che spesso trova la sua principale fonte regolamentare in un contratto collettivo che presenta differenze sostanziali rispetto a quelli tipici del panorama sportivo europeo.

Un aspetto particolarmente rilevante, che merita attenzione, riguarda la struttura e la funzione CBA adottati nel contesto dello sport professionistico nordamericano.

Questi contratti si caratterizzano per un elevatissimo grado di dettaglio e complessità: si tratta di testi lunghi, tecnici, che disciplinano in maniera puntuale quasi ogni aspetto del rapporto tra l'atleta professionista e il club, non solo sotto il profilo economico, ma anche con riferimento a diritti di immagine, obblighi di comportamento, regole per i trasferimenti, infortuni, disciplina e molto altro.

Anche nel contesto europeo, calcistico in particolare, vi è chi ha sostenuto la necessità di un maggiore coinvolgimento degli atleti nei processi decisionali che incidono sulle loro condizioni di lavoro, in particolare attraverso la previsione di forme più strutturate di contrattazione collettiva. Ciò potrebbe realizzarsi mediante un accordo formalizzato (come un contratto collettivo) che riconosca alle associazioni dei calciatori un ruolo formale nella definizione di nuove

regolamentazioni, oppure, in alternativa, attraverso forme più informali ma comunque sostanziali di cooperazione e consultazione tra le parti.⁹⁷

In tale prospettiva, anche nel contesto europeo si sono moltiplicati i richiami verso un maggiore grado di dialogo istituzionalizzato tra le autorità di governo dello sport e i rappresentanti degli atleti. Un esempio significativo è costituito dai tavoli di confronto avviati a seguito della sentenza Diarra, che hanno evidenziato l'urgenza di sviluppare meccanismi di concertazione più efficaci. Sempre più frequentemente si invocano strumenti di contrattazione collettiva oppure, quanto meno, una maggiore attenzione da parte degli organismi regolatori alle esigenze di trasparenza, negoziazione e partecipazione degli atleti e delle loro rappresentanze, soprattutto quando si assumono decisioni che impattano sulla loro salute o sul benessere economico.⁹⁸

Tuttavia, nonostante questa capillarità regolativa, è interessante notare come vi siano comunque alcune aree che restano espressamente rimesse alla libera contrattazione tra le parti individuali. Si pensi, ad esempio, ad alcuni aspetti relativi ai bonus individuali, alla scelta di determinate clausole opzionali o alla personalizzazione di alcuni benefit. È importante, però, sottolineare che anche tale autonomia contrattuale residuale non è assoluta: essa deve comunque esercitarsi nel rispetto e nei limiti fissati dai regolamenti sportivi applicabili, che costituiscono un quadro normativo di riferimento imprescindibile, capace di incidere tanto sulla validità quanto sull'efficacia delle pattuizioni tra le parti.

In questo senso, il modello nordamericano offre un esempio paradigmatico di come il contratto collettivo possa operare come strumento di regolazione quasi totalizzante del rapporto di lavoro sportivo, pur lasciando margini, seppur limitati, per l'autonomia negoziale individuale, sempre però in un contesto

⁹⁷ JAMES M., *The Diarra Case*, in *The international Sports Law Journal*, 2024, 24, 205-207.

⁹⁸ *Id.*

fortemente normato dal diritto sportivo di lega e dalle regole interne delle federazioni.

Nel contesto del diritto dell’Unione europea, l’assenza originaria di una competenza esplicita dell’Unione in materia sportiva non ha mai rappresentato un ostacolo all’adozione di iniziative da parte delle istituzioni europee. Queste sono infatti intervenute in ambito sportivo anche in modo significativo e vincolante, come dimostrano le numerose sentenze della CGUE, già analizzate nei paragrafi precedenti. Tale apparente incongruenza si comprende meglio se si considera la natura peculiare dello sport nel quadro europeo, un ordinamento giuridico fondato sul principio di attribuzione delle competenze, sancito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione europea.

Da un lato, la dimensione sociale ed educativa dello sport ha permesso di stabilire un legame diretto con settori come la gioventù, l’istruzione e la formazione, ambiti rispetto ai quali l’Unione ha sempre rivendicato una competenza, come evidenziato da Greco.⁹⁹ Dall’altro lato, la componente economica dello sport, riconosciuta anche nella giurisprudenza (si pensi, ad esempio, alla sentenza Diarra) lo ha reso pienamente soggetto alle norme del mercato interno e della concorrenza, che costituiscono il nucleo storico del processo di integrazione europea, tradizionalmente fondato su basi economiche.

Fin dai primi casi giurisprudenziali, la CGUE ha riconosciuto che la duplice natura dello sport, sociale/culturale ed economica, non può essere rigidamente separata. All’interno della sua dimensione economica, il fenomeno sportivo risponde tuttavia a dinamiche parzialmente differenti rispetto ad altri settori economici: continua infatti ad essere regolato da norme di tipo tecnico, spesso

⁹⁹ GRECO G., *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?*, in *Giorn. dir. amm.*, 815, 2014.

non motivate da esigenze economiche, ma volte a garantire l'omogeneità della pratica sportiva e la regolarità delle competizioni.¹⁰⁰

Nel tentativo di bilanciare queste caratteristiche, l'ordinamento europeo si è distinto da quello nordamericano, dove si è privilegiata una netta distinzione tra sport professionistico e sport amatoriale, quest'ultimo praticato prevalentemente in ambito scolastico e universitario, adottando un modello fondato su alcuni principi fondamentali, tra cui l'assoggettamento delle regole sportive ai principi del mercato interno e della concorrenza. Questo assoggettamento è però modulato dal riconoscimento della specificità e della complessità proprie dello sport, che impongono una lettura contestualizzata dei principi generali del diritto dell'Unione.

Va tuttavia sottolineato che l'espressione "modello europeo di sport" non corrisponde a una definizione giuridicamente precisa e univoca. Essa è stata introdotta nel linguaggio delle politiche europee da un documento di lavoro della Commissione europea del 1998 intitolato "The European Model of Sport",¹⁰¹ che illustrava le caratteristiche distintive del sistema sportivo europeo rispetto a quello nordamericano. Con il tempo, il concetto ha assunto un significato più ampio e simbolico, divenendo una formula sintetica per indicare l'insieme delle peculiarità normative, organizzative e culturali che contraddistinguono il fenomeno sportivo nell'ambito del diritto e delle politiche dell'Unione europea. Tali peculiarità sono alla base del principio di "specificità dello sport", più volte richiamato nei paragrafi precedenti.

¹⁰⁰ SANTAMARIA A., *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giur. Comm.*, 944, 2004.

¹⁰¹ Documento disponibile al *link*:

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Internationales/EU_European_Mode_1_Sport.pdf

Nel documento “The European Model of Sport” il modello europeo risulta costruito sulla base di cinque pilastri fondamentali che ne caratterizzano l’identità e il funzionamento: la configurazione piramidale dell’organizzazione sportiva; il sistema meritocratico di promozioni e retrocessioni; la centralità dello sport di base; il radicamento dello sport nelle identità nazionali; infine, la funzione delle competizioni internazionali.¹⁰²

Della struttura piramidale si parlerà in modo più approfondito al paragrafo che segue. In ogni caso, per il momento basti precisare che tale architettura organizzativa si è consolidata nel tempo attraverso un processo storico che affonda le radici nel diciannovesimo secolo. La sua affermazione si è basata in larga misura sul principio della libertà di associazione, che ha rappresentato un presupposto giuridico e culturale essenziale per lo sviluppo autonomo delle organizzazioni sportive.¹⁰³

Tuttavia, tale struttura conosce comunque alcune, invero significative, eccezioni. Ad esempio, nel tennis l’organizzazione delle principali competizioni internazionali non segue integralmente la logica federale e piramidale.¹⁰⁴

Il secondo pilastro su cui si fonda il modello europeo è il sistema di promozioni e retrocessioni, che permette alle squadre o agli atleti di salire di “categoria”, ad esempio da competizioni regionali a quelle nazionali, in base ai risultati sportivi ottenuti, e di retrocedere qualora tali risultati risultino

¹⁰² BASTIANON S. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 193.

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ La International Tennis Federation (ITF) si occupa dell’organizzazione di alcune delle competizioni più prestigiose a livello mondiale (tra cui la Coppa Davis, la Billie Jean Cup e la Hopman Cup). Inoltre, l’ITF mantiene il controllo regolamentare e formale sui quattro tornei del Grande Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, pur essendo l’organizzazione pratica dei singoli eventi affidata a enti autonomi nazionali e locali. A questa governance si affiancano le due principali associazioni professionistiche: la Association of Tennis Professionals (ATP) per il circuito maschile e la Women’s Tennis Association (WTA) per quello femminile. Entrambe organizzano la maggior parte dei tornei professionistici internazionali, collocandosi quindi in una posizione parallela rispetto al modello federale.

insufficienti. Anche questo principio, seppur centrale, incontra delle deroghe. Nel rugby, ad esempio, il torneo del Sei Nazioni non prevede alcun meccanismo di accesso o uscita, essendo strutturato come una competizione “chiusa” riservata solo a sei nazionali: Italia, Francia, Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia.

Il terzo elemento distintivo è rappresentato dallo sport di base, che in Europa riveste un ruolo cruciale nella formazione dei giovani atleti.¹⁰⁵ Contrariamente a quanto avviene in contesti extraeuropei, in primis nel modello nordamericano, ma anche nel modello (ibrido) giapponese, l’educazione sportiva non è affidata al sistema scolastico o universitario, bensì a organizzazioni sportive e associazioni che operano spesso su base volontaria.

Come detto, si tratta di una caratteristica che rafforza la distanza concettuale e strutturale tra il modello europeo, fondato su una logica aperta e inclusiva, e quello nordamericano, costruito su leghe chiuse con un numero fisso e invariabile di squadre partecipanti.¹⁰⁶

Il quarto pilastro riguarda infine il rapporto che sussiste tra sport e identità nazionale, elemento che ha avuto un peso storico significativo nello sviluppo dello sport europeo. Nonostante i vari ordinamenti giuridici nazionali abbiano riconosciuto l’autonomia delle federazioni sportive, il legame tra sport e nazione è rimasto fortissimo, sia nella rappresentazione simbolica che nelle dinamiche organizzative delle competizioni. L’idea che lo sport possa esprimere e rafforzare l’identità nazionale trova conferma nella Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam del 1997, dove viene sottolineato il valore sociale dello sport e il suo ruolo nella coesione tra i popoli.

¹⁰⁵ VENTURI FERRIOLO F., CAPRARA L.V., e TOSI D., *Il settore calcistico giovanile. Concetti e strumenti manageriali, giuridici, tecnico-metodologici e psicologici per una gestione efficace*, FrancoAngeli, Milano 2024.

¹⁰⁶ BASTIANON S. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 194.

Strettamente correlato a questo concetto è il quinto pilastro, sulla struttura e l'organizzazione delle competizioni internazionali. Le squadre che vi partecipano non sono solo espressione del valore sportivo, ma incarnano anche l'identità collettiva delle rispettive comunità nazionali. In tale prospettiva, lo sport europeo si configura come uno strumento di confronto non conflittuale tra le nazioni, un terreno simbolico in cui si afferma la diversità culturale attraverso la competizione e il rispetto reciproco.¹⁰⁷

Nel documento intitolato “Independent European Sports Review” (IESR) del 1° ottobre 2006, anche noto come “Report Arnaut”, frutto di un'iniziativa dei ministri dello sport di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, veniva affermato il carattere democratico del modello sportivo europeo in considerazione della sua struttura piramidale, caratterizzata dal meccanismo delle promozioni e retrocessioni e dal principio della solidarietà.¹⁰⁸

Inoltre, veniva affermato che *“all European team sports are organised in accordance with the same basic pyramid structure and football is a good working example of the pyramid model”*.¹⁰⁹

In questo contesto, il modello di organizzazione del calcio in Europa viene considerato come un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo europeo ed è ritenuto ispirato al superiore principio di democraticità.¹¹⁰

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dell’“Independent European Sports Review”,¹¹¹ il 27 ottobre 2006, anche FIFA e UEFA hanno dichiarato, in una

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ BASTIANON S., *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, Fasc. 2, 2021.

¹⁰⁹ Traduzione: *“Tutti gli sport di squadra europei sono organizzati secondo la stessa struttura piramidale di base e il calcio è un ottimo esempio di funzionamento del modello piramidale.”*

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ SMITH A. e PLATTS C., *The Independent European Sport Review: some policy issues and likely outcomes*, in *Cultures, Commerce, Media, Politics*, Vol. 11, 2008 - Issue 5.

comunicazione ufficiale, di condividere e sostenere i contenuti del documento, ribadendo ancora una volta la centralità dei principi dell'autonomia dello sport e dell'autoregolamentazione.¹¹²

L'anno successivo, all'indomani della pubblicazione del già menzionato Libro Bianco sullo sport, il CIO e la FIFA hanno adottato una dichiarazione congiunta per sottolineare l'inconciliabilità tra quanto illustrato nel Libro Bianco sullo sport e la struttura organizzativa del CIO, con riferimento al potere regolatorio delle Federazioni sportive. CIO e FIFA hanno ribadito il loro impegno nella creazione di competizioni aperte, con sistemi di promozione dell'educazione e della formazione degli atleti, pur mantenendo l'equilibrio competitivo e la tutela dell'integrità dello sport.¹¹³

Inoltre, tre anni dopo, anche la UEFA, in occasione del trentatreesimo Congresso Ordinario svoltosi a Copenaghen, ha presentato tra i suoi c.d. "undici valori" il rispetto del modello sportivo europeo e la specificità dello sport. In questa sede il modello europeo veniva definito un modello caratterizzato da sistemi di promozione e retrocessione, principi di solidarietà e competizioni aperte.¹¹⁴

Nel 2020 il CIO ha pubblicato il documento "The European Sport Model"¹¹⁵ con il quale ha inteso lanciare un duplice messaggio all'intero

¹¹² *FIFA and UEFA Stress the Vital Importance of Football Autonomy*, disponibile al *link*: <https://www.sportcal.com/pressreleases/fifa-and-uefa-stress-the-vital-importance-of-football-autonomy/>.

¹¹³ *IOC-FIFA Joint Declaration - EU white paper on sport: Much work remains to be done*, disponibile al *link*: <https://www.olympics.com/ioc/news/ioc-fifa-joint-declaration-eu-white-paper-on-sport-much-work-remains-to-be-done>

¹¹⁴ *La settimana UEFA a Copenaghen*, disponibile al *link*: <https://it.uefa.com/news-media/news/01d7-0f85b45e957b-2409b9fca393-1000--la-settimana-uefa-a-copenhagen/>

¹¹⁵ *IOC, The European Sport Model*, disponibile al *link*: <https://rm.coe.int/the-european-sport-model-paper-by-the-ioc/1680a1b876>

panorama sportivo continentale. Da un lato, l'organismo olimpico ha invitato con forza tutte le componenti del movimento sportivo a prendere posizione in difesa del modello europeo, che veniva percepito come oggetto di crescenti pressioni e tentativi di sovvertimento. Dall'altro, ha colto l'occasione per riaffermare i principi fondanti di tale modello, tracciandone i contorni essenziali: una struttura organizzativa piramidale, che assicura coerenza e progressione interna; il principio dell'unicità federale, secondo cui a ogni disciplina sportiva corrisponde una sola federazione per ciascun paese; l'importanza di competizioni aperte, fondate sul merito e sull'accesso inclusivo; una struttura radicata nel volontariato, che esalta la partecipazione civica; una logica di solidarietà finanziaria, volta a riequilibrare le risorse tra i diversi livelli dello sport; e infine il riconoscimento della funzione sociale, educativa e culturale che lo sport è chiamato a svolgere all'interno della società europea.

L'anno successivo sette organizzazioni facenti parte del Comitato consultativo dell'EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) hanno sottoscritto il documento intitolato "Further Developing the European Sports Model".¹¹⁶

Nel documento il modello europeo viene prima definito come un pilastro essenziale dell'organizzazione dello sport in Europa, oltre che parte integrante della cultura europea.¹¹⁷

Viene inoltre affermato che tale modello "*is organised in an autonomous, democratic and territorial basis with a pyramid structure. It encompasses all levels of sport, from grassroots to élite, comprises both club and national team competitions and*

¹¹⁶ Further developing the European Sports Model, disponibile al link: <https://rm.coe.int/further-developing-the-european-sports-model-european-sport-charter-pa/1680a1b1cf>

¹¹⁷ Vedi anche RAPACCIUOLO D., *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on Eu Sports Policy: From Confrontation to Intervention, Supervision, And Protection of the European Model of Sport*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 3, 2021, 11.

includes mechanisms to ensure financial solidarity and open competitions, such as the principle of promotion and relegation".¹¹⁸

Fermo tutto quanto sopra, non tutti gli *stakeholder* sono concordi nel ritenere che ci sia un unico "modello europeo di riferimento". È interessante notare come il 14 giugno 2021, l'associazione EU Athletes ha pubblicato un documento intitolato "EU Athletes Response to the Lobby for a European Sport Model".¹¹⁹

Di conseguenza, dal momento che le associazioni dei calciatori e degli atleti non sono mai state coinvolte nella definizione del modello sportivo europeo proposto, non si può ritenere valido un modello che non sia stato il frutto di una discussione condivisa.

Proprio sul ruolo dello sport in Europa (e per l'Europa) si è espresso nel suo discorso all'EU Sport Forum tenutosi a Cracovia il 10 aprile 2025 il Commissario europeo per l'equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef.¹²⁰

Il Commissario ha avuto modo sottolineare che "*During my mandate I will work on reaffirming principles of a values-based European Sport Model. To boost Europe's competitiveness but also to promote our shared values such as inclusion, diversity, and equality. This means upholding principles such as the openness of competition, sporting merit, autonomy of sport, and good governance.*"¹²¹

¹¹⁸ Traduzione: "è organizzato su base autonoma, democratica e territoriale con una struttura piramidale. Comprende tutti i livelli dello sport, dal dilettantistico all'agonistico, include competizioni sia a livello di club che di squadre nazionali e prevede meccanismi volti a garantire la solidarietà finanziaria e la trasparenza delle competizioni, come il principio della promozione e della retrocessione."

¹¹⁹ EU Athletes Response to the Lobby for a 'European sports model', disponibile al link: <https://rm.coe.int/eu-athletes-response-to-the-lobby-for-a-european-sports-model/1680a2430e>

¹²⁰ Speech by Commissioner Micallef delivered at EU Sport Forum, disponibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_25_1069

¹²¹ Traduzione: "Durante il mio mandato mi impegnerò a riaffermare i principi di un modello europeo dello sport basato sui valori. Per rafforzare la competitività dell'Europa, ma anche per promuovere i nostri

In aggiunta a quanto sopra, Micallef ha affrontato il tema del rischio rappresentato dalla concorrenza esterna per il settore sportivo europeo, unitamente all'attuale questione della sempre crescente commercializzazione dello sport europeo.

Inoltre, il 16 luglio 2025, la Commissione per la Cultura e l'Istruzione (CULT)¹²² del Parlamento Europeo ha adottato un rapporto sul Modello Sportivo Europeo, segnando un importante riconoscimento politico di principi fondamentali quali la solidarietà, la buona governance e lo sviluppo dello sport di base nel contesto europeo.

Il documento invita a una maggiore chiarezza nell'orientamento giuridico dell'Unione europea in materia sportiva, a un più forte coinvolgimento degli *stakeholder* del settore e all'introduzione di meccanismi di tutela contro le pressioni di natura commerciale.

Peraltro, tale obiettivo di lotta alle condotte abusive da parte degli enti in possesso del c.d. *"market power"*, è in linea con il diritto della concorrenza dell'Unione europea, e rappresenta un obiettivo comune anche al diritto della concorrenza nordamericano.¹²³

Tradizionalmente, l'applicazione del diritto della concorrenza nell'Unione europea è stata più di tipo regolamentare e burocratico, con la Commissione europea chiamata a svolgere un ruolo di primo piano.¹²⁴ Come si è visto, in

valori comuni quali l'inclusione, la diversità e l'uguaglianza. Ciò significa difendere principi quali l'apertura della competizione, il merito sportivo, l'autonomia dello sport e il buon governo."

¹²² *Vote on the European Sports Model*, disponibile al link: <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/vote-on-the-european-sports-model/product-details/20250711CAN75047>

¹²³ FOX E.M., *US and EU Competition Law: A Comparison*, in RICHARDSON J.D. e GRAHAM E.M., *Global Competition Policy*, 1997.

¹²⁴ *Id.*

ambito sportivo sino ad oggi la tendenza è che sia stata invece più la CGUE a fungere da traino alle evoluzioni del sistema.

Anche le leghe europee hanno accolto favorevolmente l'approvazione del rapporto intitolato "Il ruolo delle politiche dell'UE nella definizione del Modello Sportivo Europeo".¹²⁵

Redatto dal relatore polacco Bogdan Zdrojewski, il documento rappresenta un passo decisivo nella riaffermazione dei principi fondanti del modello sportivo europeo e sottolinea come tale modello non debba essere inteso solo come un concetto descrittivo, bensì come un quadro normativo dotato di profonde radici giuridiche e culturali all'interno dell'ordinamento dell'Unione, in particolare ai sensi dell'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che impone all'Unione di contribuire alla promozione dell'equità e dell'apertura delle competizioni sportive, alla cooperazione tra organismi responsabili dello sport e alla tutela dell'integrità fisica e morale degli atleti, principi oggi messi a rischio da dinamiche di mercato esterne.

Il rapporto sollecita, inoltre, l'elaborazione di un orientamento giuridico più esplicito da parte dell'Unione europea a salvaguardia dell'integrità strutturale del modello. Tra le proposte figurano: un rafforzamento dei meccanismi di redistribuzione finanziaria, un maggior sostegno allo sport di base e l'istituzione di un nuovo comitato di dialogo sociale settoriale per lo sport professionistico.

Come anticipato, il documento richiama altresì l'urgenza di riforme in materia di governance, da attuare tramite una maggiore trasparenza e un coinvolgimento strutturato degli *stakeholder*, come leghe, club, atleti, tifosi e

¹²⁵ DRAFT REPORT on the role of EU policies in shaping the European Sport Model (2025/2035(INI)) Committee on Culture and Education (CULT) Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewsk, disponibile al *link*:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-772146_EN.pdf

volontari, nei processi decisionali delle federazioni internazionali. Particolare attenzione è riservata ai rischi connessi alla tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, nonché alla sostenibilità economica delle leggi nazionali, considerate l'ossatura del sistema sportivo europeo, come più volte ribadito dalla Commissione CULT.

Il 7 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha quindi adottato la risoluzione congiunta intitolata "Role of EU policies in shaping the European Sport Model" riaffermando la specificità del modello sportivo europeo, fondato sui principi di solidarietà, competizioni aperte, merito sportivo, inclusività e integrità. La risoluzione sottolinea la necessità di tutelare l'autonomia dello sport, garantendo al contempo la piena conformità al diritto dell'Unione, in particolare alle norme in materia di concorrenza e di mercato interno.

Il Parlamento ha evidenziato che le organizzazioni sportive godono di un certo grado di autoregolamentazione, ma che tale autonomia non può tradursi in un'esenzione dai principi fondamentali del diritto dell'UE, come trasparenza, proporzionalità e non discriminazione. In tal senso, il testo conferma l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nei casi European Super League e ISU, secondo cui la specificità dello sport non giustifica un potere regolamentare illimitato.

Gli eurodeputati hanno poi sottolineato l'importanza di mantenere un equilibrio equo tra sport professionistico e sport di base, definendo lo sport come un bene pubblico al servizio dell'interesse generale, e non soltanto come un'attività economica. La risoluzione invita pertanto a rafforzare i meccanismi di solidarietà e a promuovere una più equa redistribuzione delle risorse tra i livelli d'élite e comunitario, affinché la crescita commerciale continui a sostenere la dimensione sociale dello sport.

Infine, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a pubblicare linee guida chiare e operative sull'applicazione del diritto dell'UE (in particolare del diritto della concorrenza) al settore sportivo, alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia. Tali orientamenti mirano a garantire certezza giuridica alle organizzazioni sportive, chiarire i limiti dell'azione regolamentare legittima e prevenire conflitti derivanti dalla sovrapposizione di ruoli commerciali e di governance all'interno dello sport.

Come detto, a differenza del modello europeo, negli Stati Uniti le principali leghe professionistiche (NFL, NBA, MLB, NHL) operano secondo un sistema chiuso, dove non esistono promozioni o retrocessioni. Le squadre o, meglio, le "franchigie", sono membri permanenti delle leghe, con accesso regolamentato e limitato. Questo modello consente una pianificazione economica stabile e una distribuzione controllata delle risorse. Strumenti come il *salary cap* e il *draft* sono utilizzati per mantenere l'equilibrio competitivo tra le franchigie.

Infatti, nel modello sportivo nordamericano, si nota una forte componente commerciale. Le leghe e le franchigie sono gestite come imprese, con un focus su ricavi da diritti televisivi, da *merchandising* e da sponsorizzazioni. La distribuzione delle risorse è interna alle leghe, con meccanismi volti a garantire la competitività e la sostenibilità economica delle squadre.

Secondo Ross e Szymanski, il modello nordamericano consisterebbe in una joint venture economica¹²⁶ in cui le leghe si organizzano allo scopo di realizzare un equilibrio competitivo mediante l'imposizione di tre tipi di regole: regole sui modelli proprietari e sui sistemi di acquisizione dei diritti alle prestazioni

¹²⁶ ROSS S.F. e SZYMANSKI S., *Antitrust and Inefficient Joint Ventures: Sports Leagues Should Look More Like McDonald's and Less Like the United Nations*, in *Marquette Sports Law Review*, 16, 2006, 213.

sportive degli atleti; regole sui c.d. diritti territoriali e regole sulla cessione dei diritti televisivi.¹²⁷

In questo contesto, gli accordi volti a regolare un comportamento collettivo in ciascuno di questi ambiti sostituiscono, ad esempio, la competizione tra singole squadre per accaparrarsi gli atleti più talentuosi appena entrati nella lega.

Una definizione di lega sportiva professionistica nel contesto americano è fornita da Jacobs,¹²⁸ che la definisce: *“a unique business, containing an unusual but necessary mixture of interparticipant competition and cooperation not found in any other kind of partnership or joint venture”*.¹²⁹

Tuttavia, la sola struttura di joint venture non è sufficiente a mettere al riparo le azioni di una lega dall'applicazione della normativa antitrust. Pertanto, anche gli accordi conclusi all'interno di una joint venture possono configurare un comportamento da cartello illecito se impongono restrizioni irragionevoli alla concorrenza.¹³⁰

Tornando sul modello europeo, in Europa, come detto, lo sport è visto (anche) come un veicolo finalizzato allo sviluppo di interessi pubblici. Il modello europeo promuove la ridistribuzione delle risorse dalle competizioni di alto livello verso le categorie inferiori e lo sport di base, con l'obiettivo di garantire l'accesso allo sport a tutti i livelli della società. Lo sport europeo è profondamente radicato nel tessuto sociale e culturale. Oltre alla dimensione competitiva, lo sport è valorizzato per i suoi benefici educativi, inclusivi e di coesione sociale. Come

¹²⁷ EH-HODIRI M. e QUIRK J., *An Economic Model of a Professional Sports League*, in *Journal of Political Economy*, 79, 1971, 1302 -1304.

¹²⁸ JACOBS M.S., *Professional Sports Leagues, Antitrust, and the Single-Entity Theory: A Defense of the Status Quo*, in *Indiana Law Journal*, 67, 1991, 25 - 29.

¹²⁹ Traduzione: *“un'impresa unica, che contiene un mix inusuale ma necessario di competizione e cooperazione tra coloro che vi partecipano, mix che non è rinvenibile in nessun'altra tipologia di partnership o joint venture”*.

¹³⁰ Nat'l Collegiate Athletic Ass'n v. Bd. of Regents of Univ. of Okla., 468 U.S. 85, 113 (1984).

descritto nei paragrafi che precedono, le politiche sportive europee spesso mirano a promuovere la partecipazione attiva e il rispetto dei valori fondanti del modello.

Peraltro, in ambito europeo, lo sport ha conservato una propria autonomia sotto il profilo organizzativo, mentre risulta sempre più assoggettato a vincoli di natura giuridica ed economica. Diversamente, in contesti come quello nordamericano, l'autonomia gestionale ed economica delle organizzazioni sportive private appare più solida e resistente rispetto a tentativi di ingerenza pubblica, pur non essendo comunque del tutto immune all'applicazione del diritto statale.¹³¹

Pur nella consapevolezza delle profonde differenze storiche, culturali e strutturali che contraddistinguono il modello europeo e quello nordamericano nello sport professionistico, è opportuno sottolineare come, su taluni temi di particolare rilevanza, nessuno dei due sistemi si riveli pienamente idoneo a offrire una soluzione capace di eliminare ogni forma di criticità. Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato dalla questione della mobilità degli atleti, ambito in cui entrambi i modelli, seppur secondo logiche differenti, presentano limiti strutturali e tensioni non ancora pienamente risolte.

Sul punto, Gauthier analizza come le restrizioni alla mobilità degli atleti imposte dalle leghe e federazioni siano valutate nel modello europeo e nordamericano.¹³²

Come anticipato, nel modello nordamericano, alcune restrizioni alla mobilità degli atleti¹³³ sono negoziate tramite contrattazione collettiva tra le leghe e le

¹³¹ CARBONI, G. G., *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, n.12/2021.

¹³² GAUTHIER R., *Competition Law, Free Movement of Players, and Nationality Restrictions*, in MCCANN M.A., *The Oxford Handbook of American Sports Law*, 2017, 449.

¹³³ Ci si riferisce ai sistemi di *salary cap*, al cosiddetto *draft* e alle regole sui *free agent*.

associazioni degli atleti (ad esempio la NFLPA nel football americano o la NBPA nel basketball) e sono ammesse nell'ambito del diritto della concorrenza nordamericano in virtù della cosiddetta *nonstatutory labor exemption*.¹³⁴

Si tratta di un particolare regime derogatorio che esclude l'applicabilità della generale normativa antimonopolistica alle attività e agli accordi derivanti dalla contrattazione collettiva tra datori di lavoro sportivi (come leghe o franchigie) e le associazioni di giocatori.¹³⁵ Viene così fornita una sorta di protezione rispetto alle sanzioni antitrust a tutte quelle pratiche che trovano una loro giustificazione nella contrattazione collettiva da cui originano. Tale eccezione favorisce il riconoscimento e la tutela delle associazioni di categoria consentendo negoziazioni e accordi che sarebbero altrimenti considerati restrizioni anticoncorrenziali, ma che sono, o potrebbero, essere invece funzionali ad una gestione più efficiente delle relazioni sottese al mercato del lavoro sportivo.

La regola trova applicazione, a mero scopo esemplificativo, in relazione alle previsioni sulla “registrazione” (per certi versi assimilabile al tesseramento del modello europeo) dei giocatori e ai *trade* tra gli stessi, purché tali previsioni

¹³⁴ FARZIN L., *On the Antitrust Exemption for Professional Sports in the United States and Europe*, in *Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal*, Vol. 22 Iss. 1, 2015.

¹³⁵ Sulla base dei principi generali che regolano l'ambito dell'esenzione in materia di lavoro, la possibilità di applicare l'esenzione non prevista espressamente dalla legge a un determinato accordo dipende dalla valutazione circa l'opportunità di riconoscere una posizione di preminenza alla politica federale in materia di lavoro rispetto alla normativa antitrust, alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto. La dottrina ritiene che il corretto bilanciamento tra i due ambiti normativi debba essere individuato secondo i seguenti criteri: in primo luogo, la politica del lavoro favorevole alla contrattazione collettiva può essere considerata prevalente sulla normativa antitrust solo quando la restrizione della concorrenza incide in via principale esclusivamente sulle parti coinvolte nel rapporto di contrattazione collettiva. In secondo luogo, la politica federale in materia di lavoro può prevalere solo laddove l'accordo che si intende sottrarre all'applicazione delle norme antitrust riguardi una materia oggetto obbligatorio di contrattazione collettiva. Infine, la politica a favore della contrattazione collettiva può giustificare l'esenzione rispetto al diritto antitrust unicamente se l'accordo in questione è il risultato di una trattativa autentica e condotta in buona fede tra le parti, secondo modalità tipiche della negoziazione tra pari. (MITTEN M. J., DAVIS T., SMITH R. K. e DURU N. J., *Sports Law and Regulation. Cases, Materials, and Problems*, 3 Edizione, 2013, 598).

derivino da un processo di contrattazione collettiva. Tale principio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza statunitense e ha rappresentato, per diversi anni, uno dei fulcri del dibattito giurisprudenziale in materia di diritto sportivo.¹³⁶

In Europa, invece le restrizioni, rappresentate ad esempio dal sistema dei trasferimenti disciplinato dalle FIFA RSTP di cui si parlerà al punto 3.4, sono imposte dalle federazioni sportive internazionali e nazionali, sovente senza un vero processo negoziale collettivo.¹³⁷

Entrambi i modelli, pur presentando significative differenze strutturali, storiche e culturali, convergono su alcune giustificazioni ricorrenti che vengono utilizzate per sostenere la legittimità delle restrizioni applicate ai rapporti tra atleti e società (e all'autonomia contrattuale di entrambe le parti).

In particolare, l'esperienza comparata evidenzia la presenza di tre principali argomenti invocati per giustificare tali restrizioni, i quali si presentano con varianti specifiche nei due contesti ma si fondano su logiche simili.

La prima giustificazione è quella relativa alla stabilità contrattuale,¹³⁸ che trova particolare rilievo nel modello europeo. Come detto, questo principio viene valorizzato dalla FIFA, anche all'interno delle RSTP, come elemento fondamentale per preservare l'affidabilità degli impegni contrattuali assunti tra le parti e il rispetto del principio *pacta sunt servanda*. L'obiettivo è quello di garantire che i contratti tra atleti/calciatori e club siano rispettati nella loro durata

¹³⁶ Si vedano sul punto Mackey v. NFL 543 F.2d 606 (8th Cir. 1976) e Brown v. Pro Football, Inc. 518 U.S. 231 (1996), entrambi in MITTEN M. J., DAVIS T., SMITH R. K. e DURU N. J., *Sports Law and Regulation. Cases, Materials, and Problems*, 3 Edizione, 2013, 596 – 612.

¹³⁷ GAUTHIER R., *Competition Law, Free Movement of Players, and Nationality Restrictions*, in MCCANN M.A., *The Oxford Handbook of American Sports Law*, 2017, 464.

¹³⁸ Vd. nota 178.

originaria, rafforzando così il senso di continuità e la programmazione sportiva delle società.

Un secondo fondamento teorico è costituito dall'esigenza di tutelare l'equilibrio competitivo tra le squadre partecipanti alle competizioni. Si tratta di un principio presente in entrambe le tradizioni, sebbene sia più marcato nel modello nordamericano, e comunque perseguito attraverso strumenti differenti. L'idea sottostante è che il sistema sportivo debba evitare fenomeni di concentrazione di talento in capo ai club o alle franchigie più economicamente forti, i quali potrebbero altrimenti alterare in modo strutturale la competitività del campionato e, di conseguenza, l'interesse del pubblico.

Un ulteriore argomento frequentemente richiamato è quello della promozione e valorizzazione della formazione giovanile. Secondo questa impostazione, le società dovrebbero essere incentivate a investire risorse nello sviluppo tecnico ed educativo degli atleti sin dalle fasi iniziali del loro percorso, potendo confidare in un ritorno che giustifichi l'impegno sostenuto. La prospettiva è dunque quella di una tutela dell'interesse collettivo alla crescita del vivaio sportivo, anche mediante meccanismi di compensazione o tutela regolamentare.

Tuttavia, secondo parte della dottrina, e in particolare secondo Gauthier,¹³⁹ nessuna di queste tre giustificazioni appare fondata su basi empiriche solidamente dimostrate. La loro efficacia e necessità, nel giustificare le deroghe ai principi ordinari in materia di autonomia contrattuale, risultano quantomeno discutibili.

¹³⁹ GAUTHIER R., *Competition Law, Free Movement of Players, and Nationality Restrictions*, in McCANN M.A., *The Oxford Handbook of American Sports Law*, 2017, 462.

Al contrario, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di strumenti alternativi, capaci di perseguire gli stessi obiettivi dichiarati con un grado minore di incidenza sull'autonomia negoziale delle parti. Tale osservazione suggerisce l'opportunità di una riflessione critica sulla proporzionalità delle restrizioni attualmente previste, e più in generale sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, tanto europeo quanto nordamericano. In questa prospettiva, l'analisi comparata non si limita alla descrizione delle soluzioni normative adottate, ma si apre a una valutazione sostanziale della loro coerenza con i valori costituzionali e con le esigenze di tutela effettiva degli attori coinvolti, a partire dagli atleti.¹⁴⁰

Sempre secondo Gauthier, è ragionevole ipotizzare che, nel prossimo futuro, possa verificarsi una certa convergenza tra i modelli nordamericano ed europeo.¹⁴¹ Già oggi, all'interno delle leghe professionalistiche nordamericane si riscontrano elementi che richiamano il sistema dei trasferimenti in uso in Europa. Ne sono un esempio gli accordi di trasferimento stipulati dalla NHL con la Kontinental Hockey League e quelli della Major League Baseball con le leghe professionalistiche giapponese e coreana.

Inoltre, la stabilità contrattuale, centrale per il modello europeo, dove, tuttavia, è garantita per certi versi una maggiore mobilità agli atleti, è oggetto di contrattazione collettiva nel contesto nordamericano, dove si discute (in particolare nella NHL, NBA e MLB) dell'eventuale eliminazione dei c.d. "contratti garantiti".

¹⁴⁰ *Id.*

¹⁴¹ *Id.*

La NHL, in particolare, prevede già oggi la possibilità per le squadre di risolvere anticipatamente i contratti tramite meccanismi di “*buyout*” (recesso a fronte del pagamento di un corrispettivo).

Parallelamente, in Europa sembra emergere un orientamento verso modelli che privilegiano un maggiore coinvolgimento degli atleti nei processi decisionali. Qualora l'attuale sistema dei trasferimenti dovesse essere definitivamente dichiarato incompatibile con il TFUE, sulla scia di quanto emerso a seguito della sentenza Diarra, gli organi di governo sportivo (e gli studiosi della materia) si troverebbero a dover individuare un possibile sistema alternativo.

In tal senso, un possibile riferimento potrebbe essere quello rappresentato dalla Major League Soccer (MLS), che presenta una struttura ibrida, a metà strada tra il modello europeo e quello nordamericano.

Sul punto, tuttavia, giova precisare come anche tale sistema non è stato nel tempo esente da critiche. Al contrario, nel 2017, due franchigie americane, il Miami FC e il Kingston Stockade FC, decisero di contestare apertamente il modello della MLS depositando un ricorso al TAS.¹⁴²

Le società chiedevano che anche negli Stati Uniti venisse applicato il principio, sancito dai regolamenti FIFA, secondo cui l'accesso ai campionati nazionali dovesse basarsi sul merito sportivo, attraverso l'introduzione di un sistema promozioni e retrocessioni.

Le due società si appellavano in particolare all'allora articolo 9 delle FIFA Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes (the “RGAS”)

¹⁴² Arbitration CAS 2017/O/5264, 5265 & 5266 Miami FC & Kingston Stockade FC v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF) & United States Soccer Federation (USSF), award of 3 February 2020, decisione disponibile al *link*: <https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5264,%205265,%205266.pdf>

adottate dal Congresso FIFA 29 e 30 maggio 2008,¹⁴³ che sottolinea come ogni club debba avere l'opportunità di competere in base ai risultati ottenuti sul campo.

Il TAS rigettò il ricorso, riconoscendo che, pur trattandosi di un principio fondamentale per FIFA, la sua applicazione non poteva essere imposta in contesti, come quello statunitense, che da sempre si erano strutturati in modo diverso. Secondo il collegio arbitrale, composto da un arbitro spagnolo, un arbitro statunitense e un presidente del collegio arbitrale israeliano, un cambiamento improvviso avrebbe minato la stabilità del sistema e messo a rischio gli ingenti investimenti effettuati nei club di MLS, molti dei quali avevano ottenuto la partecipazione alla lega proprio in virtù dell'assenza di un meccanismo di retrocessione.

Nonostante il lodo, il dibattito sulla questione rimase aperto, e a marzo 2025 United Soccer League (USL), generalmente conosciuta come la “seconda lega” di calcio statunitense, ha votato e annunciato l'introduzione di un sistema di promozione e retrocessione interno.

Questo nuovo assetto, che entrerà in vigore nella stagione 2027/28, prevede la creazione di una nuova prima divisione, la USL Division One, che sarà affiancata dalle già esistenti USL Championship e USL League One. Per la prima volta nella storia del calcio professionistico statunitense, sarà possibile per un club

¹⁴³ Oggi previsto all'articolo 11 delle FIFA Statutes, che, ai primi due commi, dispone che: “*A club's entitlement to take part in a domestic league championship shall depend principally on sporting merit. A club shall qualify for a domestic league championship by remaining in a certain division or by being promoted or relegated to another at the end of a season.* 2. *In addition to qualification on sporting merit, a club's participation in a domestic league championship may be subject to other criteria within the scope of the licensing procedure, whereby the emphasis is on sporting, infrastructural, administrative, legal and financial considerations. Licensing decisions must be able to be examined by the member association's body of appeal.*” Disponibile al link: <https://digitalhub.fifa.com/m/16d1f7349fa19ade/original/FIFA-Statutes-2024.pdf>

guadagnare o perdere la categoria in base ai risultati ottenuti, riproducendo così la logica del sistema europeo.¹⁴⁴

È evidente come senza il coinvolgimento della MLS e della federazione calcistica statunitense, la United States Soccer Federation (USSF), il sistema rischia di rimanere parziale e limitato. E sarà fondamentale garantire che le società possano reggere l'urto delle retrocessioni, sia sotto il profilo sportivo che (soprattutto) economico.

In ogni caso, il futuro rimane incerto, tanto per gli *sports governing bodies*, quanto per le leghe e gli stessi atleti. Sebbene una parte della dottrina abbia recentemente invocato un intervento normativo più incisivo da parte dei pubblici poteri,¹⁴⁵ è improbabile che si giunga a una regolamentazione statale organica del settore, in quanto non appare sufficientemente dimostrato un pregiudizio concreto all'interesse pubblico.¹⁴⁶

Le restrizioni alla mobilità degli atleti continueranno verosimilmente a costituire fonte di contenzioso giudiziario in Europa e di accese trattative sindacali nel contesto nordamericano. In ogni scenario, tuttavia, sarà essenziale che le leghe e gli organi regolatori continuino a tenere in debita considerazione gli interessi degli atleti, se intendono preservare la tenuta delle proprie decisioni rispetto al vaglio dei giudici o di altre autorità competenti.

¹⁴⁴ *USL to adopt promotion-relegation in historic 1st for U.S. soccer*, disponibile al link: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/44315033/usl-votes-adopt-pro-rel-2027-division-one-launches

¹⁴⁵ GROW, N. (2015), *Regulating Professional Sports Leagues*, in *Washington and Lee Law Review*, 72, 2015, 573 - 652 e KOLLER, D. L., *Putting Public Law into 'Private' Sport*, in *Pepperdine Law Review*, 43, 2016, 681 - 741.

¹⁴⁶ EDELMAN, M., *In Defense of Sports Antitrust Law: A Response to Law Review Articles Calling for the Administrative*

Regulation of Commercial Sports, in *Washington and Lee Law Review*, 72, 2015, 210 – 226 e ROSS, S. F., *Player Restraints and Competition Law*, in *Marquette Sports Law Review*, 15, 2004, 49 – 61.

Il confronto tra i due testi suggerisce che la legittimità delle restrizioni alla libertà contrattuale nello sport dipenda non tanto dalla natura della regola, quanto dal processo con cui è adottata. L'assenza di contrattazione collettiva rende vulnerabile il sistema europeo ad uno scrutinio antitrust, e indebolisce la posizione dei calciatori.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo può essere riconosciuta solo se esercitata in modo democratico, trasparente e negoziale, e non come scudo per la perpetuazione di monopoli regolatori.

In conclusione, i due modelli identificano due approcci distinti alla gestione e alla concezione dello sport. Se quello nordamericano pare privilegiare l'efficienza economica e la stabilità competitiva attraverso un sistema chiuso e orientato al mercato, quello europeo valorizza piuttosto la dimensione sociale e inclusiva dello sport, promuovendo l'accessibilità e la meritocrazia attraverso una struttura aperta e piramidale.

2.3 L'ordinamento sportivo

Riprendendo un concetto espresso da Leandro Cantamessa, si ritiene che sia possibile individuare un ordinamento giuridico in “ogni espressione associazionistica che abbia i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione”.¹⁴⁷

Pertanto, è chiaro come sussistano una pluralità di ordinamenti giuridici all'interno di un medesimo macrosistema, sia a livello nazionale che a livello internazionale.¹⁴⁸

¹⁴⁷ CANTAMESSA L., RICCIO G. M. e SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 7.

¹⁴⁸ ALLORIO E., *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1955, 247; BOSCO G., *La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle genti*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, IV, 1965, Milano, 93; CAMMAROTA G.P., *Il concetto di diritto e la*

Nel medesimo ordinamento statale esistono dei sottosistemi, definiti “ordinamenti settoriali”, che perseguono la realizzazione degli interessi di uno specifico settore. È la stessa Carta Costituzionale, al secondo e quinto articolo, a riconoscere un espresso valore positivo alle formazioni sociali quali momento di espressione della personalità dell’individuo, disponendo i fondamentali principi di autonomia e decentramento.

Peraltro, anche nell’articolo 18 è possibile rinvenire un fondamento della statuizione del c.d. modello di Stato policentrico, con funzioni decentrate sia a livello territoriale che a livello istituzionale.

Tutto ciò premesso, l’ordinamento sportivo, in qualità di ordinamento autonomo e indipendente rispetto all’ordinamento statale, prevede un articolato sistema di norme di origine statale che a loro volta rimettono alle singole federazioni la disciplina di settore.¹⁴⁹ A questo si aggiunge un complesso sistema di giustizia interna che tendenzialmente prevede uno schema di base che viene replicato da ciascuna federazione riconosciuta dal CONI.

L’ordinamento sportivo, considerato prendendo in considerazione il suesposto modello europeo, è costituito da una struttura piramidale al cui vertice si trova il CIO (Comitato Internazionale Olimpico), il quale ha in ogni Stato un organismo che ad esso fa capo: in Italia tale organismo è rappresentato dal CONI.

Il CIO è inoltre al vertice delle federazioni sportive internazionali che costituiscono, a loro volta, i singoli ordinamenti sportivi mondiali delle varie discipline sportive.

pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania, 1926, ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano, 1963.

¹⁴⁹ SANDULLI P., *Autotutela collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1988.

Come anticipato, in dottrina si è parlato di “pluralità degli ordinamenti sportivi”,¹⁵⁰ poiché, anche se i diversi ordinamenti sportivi si riferiscono tutti all’unico ordinamento sportivo mondiale facente capo al CIO, sempre tenendo esclusivamente in considerazione il modello europeo, comunque ciascun ordinamento sportivo di ciascuno sport rappresenta una struttura autonoma, qualificabile come “Istituzione” o “Ordinamento” in quanto fornita dei già menzionati requisiti della plurisoggettività, dell’organizzazione e della normazione.

Ciascuna federazione sportiva internazionale costituisce, dunque, un ordinamento giuridico sportivo internazionale per ciascuno sport.

La funzione dell’esistenza di un tale organismo internazionale sta nella necessità di garantire che ciascuna disciplina sportiva sia dotata di regole tecniche uniformi in tutto il mondo, allo scopo di poter organizzare delle competizioni internazionali con regole e modalità di svolgimento uniformi in tutto il globo.¹⁵¹

Pertanto, ciascuna federazione internazionale è competente per l’emanazione delle regole tecniche di ciascuna disciplina sportiva ed a tali regole le singole federazioni nazionali devono uniformarsi.

Sussiste un vero e proprio rapporto di supremazia gerarchica tra federazioni internazionali e nazionali. Tale rapporto gerarchico non si esplica soltanto nel senso dell’osservanza delle regole “tecniche”, ma si estende anche a vari aspetti istituzionali della vita del singolo ordinamento sportivo nazionale. La summenzionata autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale si riflette sia

¹⁵⁰ MARANI TORO I. e A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977.

¹⁵¹ LUBRANO E., *L’Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011, 119.

sotto il profilo normativo che sotto quello giurisdizionale, ed è dovuta proprio alla sua dipendenza dal relativo ordinamento sportivo mondiale.¹⁵²

Il sistema sportivo, nella sua complessa articolazione giuridica, è stato al centro di approfondite analisi da parte della dottrina più autorevole. In particolare, la sua qualificazione all'interno dell'esperienza giuridica è stata interpretata attraverso il paradigma teorico del pluralismo ordinamentale, concetto sviluppato a partire dalle fondamentali riflessioni di Santi Romano, secondo cui possono esistere più ordinamenti giuridici anche al di fuori dello Stato.

Tra gli studiosi che più significativamente hanno contribuito a definire la natura dell'ordinamento sportivo si distingue Massimo Severo Giannini¹⁵³ il quale ha individuato tre requisiti indispensabili affinché si possa parlare, propriamente, di ordinamento giuridico: la plurisoggettività (cioè la presenza di una pluralità di soggetti), la capacità normativa e una struttura organizzativa. Alla luce di tali elementi, l'ordinamento sportivo possiede piena dignità di sistema giuridico autonomo. Esso, pur non essendo riconducibile a un ordinamento statale, e dunque collocandosi su un piano super-statale, si distingue nettamente anche dall'ordinamento internazionale classico, poiché i suoi soggetti non sono gli Stati bensì, prevalentemente, persone fisiche e entità organizzative (come federazioni e associazioni).

Secondo Giannini, gli Stati, rispetto all'ordinamento sportivo mondiale, non assumono lo status di soggetti giuridici, bensì fungono da "misure spaziali", ovvero rappresentano semplicemente il luogo in cui il sistema sportivo mondiale si articola attraverso le sue espressioni nazionali. In tale prospettiva, il territorio

¹⁵² LUBRANO E., *L'Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011, 122.

¹⁵³ GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, n. 1-2.

non costituisce un elemento costitutivo dell'ordinamento sportivo mondiale, che si configura invece come un'entità sovranazionale fondata su criteri organizzativi e normativi propri.

Giannini introduce anche una distinzione concettuale rilevante tra l'ordinamento sportivo mondiale e quello nazionale. Quest'ultimo, essendo soggetto al contesto statale in cui si inserisce, corre il rischio di subire pressioni o condizionamenti da parte delle istituzioni pubbliche. Tale interferenza statale potrebbe, nei casi estremi, compromettere l'autonomia del sistema sportivo nazionale. Tuttavia, l'ordinamento sportivo mondiale ha il potere di reagire a simili ingerenze: può, ad esempio, decidere di non riconoscere gli atleti provenienti da uno Stato che violi i principi di autonomia sportiva, escludendoli così dalle competizioni internazionali.

Le analisi di Giannini mettono in evidenza alcuni tratti strutturali del fenomeno sportivo, come la dipendenza funzionale dell'ordinamento sportivo nazionale da quello mondiale e il ruolo centrale di organismi di coordinamento, tra cui spicca il CONI, che si trova spesso a mediare tra le esigenze di autonomia del settore sportivo e gli interventi regolatori dello Stato. L'esperienza giuridica italiana, in questo contesto, evidenzia le difficoltà di ricondurre il fenomeno sportivo entro i parametri tradizionali del diritto statale, difficoltà che derivano anche da una lettura non ancora pienamente assimilata del pluralismo giuridico romanziano, il quale impone una visione più articolata e aperta degli ordinamenti.

Un ulteriore e significativo contributo al dibattito sulla natura giuridica dell'ordinamento sportivo proviene da Francesco Paolo Luiso, che ha affrontato la questione cercando di chiarire il fondamento giuridico delle federazioni sportive. La sua analisi prende avvio dalla contrapposizione tra due tesi allora dominanti: da un lato, la posizione che attribuiva alle federazioni una natura pubblicistica, considerandone i regolamenti come fonti del diritto; dall'altro, la

tesi opposta, secondo cui tali enti dovevano essere considerati associazioni di diritto privato, i cui regolamenti, nella prospettiva del diritto statale, avevano il valore di meri accordi interni tra associati, privi di rilevanza normativa esterna.

Luiso, sulla base di tale confronto teorico, giunge a una posizione chiara: egli qualifica le federazioni sportive come associazioni. Tale impostazione consente di interpretare l'attività normativa delle federazioni non come produzione di diritto statale, bensì come espressione autonoma di un ordinamento settoriale, coerente con la visione pluralistica degli ordinamenti. In tal modo, si riconosce al sistema sportivo una sua struttura ordinamentale indipendente, sebbene interconnessa con l'ordinamento statale e potenzialmente soggetta a tensioni regolative, specie laddove l'autonomia dello sport venga limitata da interventi pubblici.¹⁵⁴

Tutto ciò premesso, è chiaro come l'ordinamento sportivo sia in ogni caso caratterizzato da una plurisoggettività, intesa come “esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali esse attribuiscono valore vincolante”.¹⁵⁵ Essa costituisce uno dei tre elementi costitutivi dell'esistenza di un ordinamento secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano.¹⁵⁶

Con riferimento all'ordinamento sportivo, considerato sia in dimensione internazionale che nazionale, la plurisoggettività deve riferirsi principalmente al sistema dello sport istituzionalizzato, che trova il proprio vertice nel CIO e raggruppa tutti quei soggetti (enti e persone fisiche) accomunati dalla comune finalità sportiva e facenti parte di una organizzazione strutturata, alla quale

¹⁵⁴ MARTIRE D. in BELLOMO S., CAPILLI G., LIVI M.A., MEZZACAPO D. e SANDULLI P., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giappichelli, 2024, 5.

¹⁵⁵ GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. sport.*, 1949 e poi richiamata da LIOTTA G. e SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2018.

¹⁵⁶ BUSACCA A. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 75.

hanno aderito mediante un atto di autonomia privata che può qualificarsi come tesseramento o affiliazione, a seconda delle loro diverse caratteristiche (soggetti fisici o soggetti giuridici); risultano essere soggetti dell'ordinamento sportivo internazionale, pertanto il CIO; le federazioni sportive internazionali; con riferimento ai singoli ordinamenti nazionali, e specificamente con riferimento al panorama nazionale, invece, risultano essere soggetti dell'ordinamento sportivo il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportive, i sodalizi sportivi (intendendosi cumulativamente società sportive professionalistiche, società sportive non professionalistiche ed associazioni sportive), gli atleti, i dirigenti e tecnici sportivi, gli ufficiali di gara, i giudici del sistema di giustizia sportiva. Vi sono tuttavia tutta una serie di altri attori (o *stakeholder*) che agiscono all'interno dell'ordinamento sportivo e che risultano particolarmente rilevanti ai fini del suo buon funzionamento. Ci si riferisce alle figure degli agenti sportivi, agli sponsor, ai *broadcaster* e ai tifosi. Con riferimento a questi ultimi, per quanto non si possa parlare di una formale adesione all'ordinamento sportivo, giova sottolineare come essi siano destinatari di una serie di disposizioni che originano dall'ordinamento sportivo – ad esempio in materia di repressione di condotte illecite durante lo svolgimento di un evento sportivo e in relazione alla rilevanza di tali condotte anche ai fini della responsabilità delle società sportive. Evidentemente poi, alla base della cosiddetta “piramide dello sport”, vi sono gli atleti stessi.¹⁵⁷

Quanto alla qualificazione formale di “soggetto dell'ordinamento sportivo”, essa deriva, per gli atleti e i sodalizi, dall'atto di tesseramento o di affiliazione, che consente di acquisire diritti e facoltà ma comporta anche doveri ed obblighi. Infatti, qualsiasi atto o fatto che comporti l'esclusione dall'ordinamento

¹⁵⁷ BUSACCA A. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020, 76.

determina anche la perdita della qualità di soggetto dello ordinamento sportivo.¹⁵⁸

2.4 L'ordinamento calcistico italiano

Dopo aver analizzato le peculiarità dell'ordinamento sportivo e aver passato in rassegna le differenze strutturali tra il modello sportivo europeo e quello nordamericano, risulta particolarmente utile concentrare l'attenzione sulle specificità dell'ordinamento calcistico italiano, ferme le considerazioni che sono state svolte sul concetto stesso di specificità nel paragrafo 2.1.

Come è noto, il calcio rappresenta non solo uno degli sport più seguiti e praticati, ma costituisce anche un fenomeno di primaria rilevanza economica nel nostro Paese. Tale centralità si riflette in una produzione normativa e regolamentare particolarmente articolata e complessa, che ruota attorno al settore e ne disciplina in modo puntuale le dinamiche interne ed esterne.

La FIGC si configura come un vero e proprio ordinamento giuridico settoriale, dotato di autonomia normativa e organizzativa, riconosciuta anche dal legislatore statale. La FIGC esercita un potere regolamentare che si estende a una pluralità di rapporti tra i diversi *stakeholder* del sistema calcistico.

Come detto, tali *stakeholder* ricomprendono, *inter alia*, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i tesserati, i *broadcaster*, le leghe e gli agenti sportivi.

Quanto alle società sportive (di seguito, i “club”), la FIGC disciplina analiticamente i rapporti tra club di diversa natura e livello, con particolare attenzione alle regole di affiliazione, tesseramento e partecipazione alle

¹⁵⁸ COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2008; SANINO M. e VERDE C., *Il diritto sportivo*, Padova, 2017 e VALORI G., *Il diritto dello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2017.

competizioni. Con riferimento ai tesserati,¹⁵⁹ poi, è prevista una regolamentazione dei rapporti tra atleti, allenatori, dirigenti e club di appartenenza, con norme che incidono profondamente sulla libertà contrattuale e sulle condizioni di lavoro. Venendo ai *broadcaster*, la legge e i regolamenti di settore, ivi inclusi i c.d. Codici di Autoregolamentazione delle Leghe,¹⁶⁰ definiscono le modalità di gestione dei diritti audiovisivi e delle relazioni tra club, leghe e soggetti che detengono i diritti di trasmissione, elemento cruciale per la sostenibilità economica del settore. È poi prevista una disciplina specifica delle leghe che svolgono funzioni prevalentemente regolamentari e organizzative. Si tratta di entità organizzative collettive costituite da un insieme di società o associazioni sportive partecipanti a una medesima competizione, con lo scopo di

¹⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 36 NOIF: “1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.: a) i dirigenti federali; b) gli arbitri; c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; d) i tecnici; e) i calciatori e le calciatrici. 2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C.

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. È vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.”

¹⁶⁰ Nel calcio le Leghe sono: la Lega Nazionale Professionisti di Serie A; la Lega Nazionale Professionisti di Serie B; la Lega Pro; la Lega Nazionale Dilettanti (composta da tutte le società dilettantistiche, dal Campionato Nazionale Dilettanti alla Terza categoria), con sede a Roma.

coordinarne il funzionamento in maniera strutturata per finalità comuni.¹⁶¹ Essa si configura come soggetto associativo dotato di personalità giuridica, autonomo rispetto alle singole società, con poteri organizzativi, regolamentari e disciplinari. In altri termini, le leghe agiscono come centro di imputazione unitario per la gestione collettiva dei diritti economici del campionato,¹⁶² assumendo così una natura ibrida tra autonomia privata e funzione regolativa nell'ambito dell'ordinamento sportivo.¹⁶³

Un tratto fondamentale delle leghe è la centralizzazione nella gestione di interessi economici collettivi, in particolare la negoziazione e commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi, la cui gestione unitaria consente una redistribuzione equa delle risorse e tutela della competizione sportiva. Si è già detto di come tale caratteristica sia comune anche al modello nordamericano, per quanto in tale modello le leghe fungono anche da organi di governo dello sport al di fuori della c.d. piramide sportiva, con poteri e funzioni regolamentari più ampie e invasive, ferma la partecipazione delle *player association* alla gestione e negoziazione dei diritti televisivi.

Sul punto, giova precisare come in molti ordinamenti le leghe assumono infatti un ruolo primario nella vendita centralizzata dei diritti televisivi, svolgendo un'attività di intermediazione tra club e *broadcaster* allo scopo di massimizzare il valore collettivo del prodotto sportivo (*i.e.*, la competizione) e garantire il raggiungimento di un equilibrio competitivo che favorisca la sostenibilità economica del campionato. Peraltro, il tutto nell'ambito di un sistema che è comunque orientato al rispetto delle normative in materia di

¹⁶¹ Per la definizione di leghe professionalistiche americane si rimanda alla definizione di Jacobs di cui alla nota 141.

¹⁶² MACRÌ F., *L'ordinamento sportivo e i diritti televisivi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2009, 5(1), 63-84.

¹⁶³ *Id.*

antitrust, fermo il fatto che la centralizzazione dei diritti trova una sua giustificazione nelle finalità pro-competitive garantiti dalle leghe. Sul punto, in Italia è il D. lgs. 9/2008, la c.d. “Legge Melandri”, a riconoscere in capo alle leghe un ruolo esclusivo e istituzionale di intermediazione, centralizzando il processo di vendita e regolamentando la successiva distribuzione dei ricavi tra i club.

Infine, venendo agli agenti sportivi, giova innanzitutto sottolineare come a queste figure, pur non essendo formalmente tesserati e quindi non rientrando tra i soggetti dell’ordinamento sportivo in senso stretto, viene comunque riconosciuta una forma di soggettività indiretta o riflessa.¹⁶⁴ Ciò comporta il suo assoggettamento alla disciplina regolamentare specifica prevista per la categoria, e, in via prioritaria, all’obbligo di rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità, come sancito dall’articolo 17, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi CONI.¹⁶⁵ Tali principi costituiscono il fondamento etico cui devono uniformarsi tutti coloro che operano, a vario titolo, nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Ciò detto, la disciplina degli agenti sportivi è essa stessa un’espressione della dualità dell’ordinamento sportivo. Infatti, tale disciplina è regolata sia a livello internazionale, dalle FIFA Football Agent Regulations (FFAR), entrate in vigore il 9 gennaio 2023, sebbene non nella loro versione integrale, e a livello nazionale, in Italia, da una legge statale, dal Regolamento Agenti Sportivi CONI e dal Regolamento Agenti Sportivi FIGC.¹⁶⁶ In ogni caso, sia a livello internazionale,

¹⁶⁴ SANTORO L., *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente*, Vol. XVIII, 2020, 91.

¹⁶⁵ Si fa riferimento al Regolamento CONI agenti sportivi, deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.21 e approvato il 10.02.22 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1 della L. n.138 del 1992, disponibile al link: https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_CONI_AGENTI_SPORTIVI_pubblicato_il_11.02.22.pdf

¹⁶⁶ Si fa riferimento al Regolamento FIGC agenti sportivi, come da ultimo modificato per effetto delle delibere n. 117 e n. 118 del 14 aprile 2025 della Giunta Nazionale del CONI e con Comunicato Ufficiale n. 255/A della FIGC, disponibile al link:

che nazionale, è pacifico come l'attività dell'agente sportivo costituisca un'attività che si fonda su un rapporto fiduciario dove assumono particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti (il c.d. *intuitu personae*).

Le FFAR rappresentano un importante cambio di rotta rispetto al precedente regime deregolamentato in ambito internazionale, colmando molte delle lacune che quest'ultimo aveva generato. In tale prospettiva, appare plausibile che la FIFA si sia ispirata ai modelli normativi sviluppati in Paesi come l'Italia e la Francia, che, a differenza di altri ordinamenti, hanno reagito alla *deregulation* introducendo una disciplina dettagliata della professione.¹⁶⁷

Comunque, nelle FFAR non viene fornita una definizione specifica dell'attività dell'agente sportivo. Tuttavia, vengono definiti i "servizi" tipicamente offerti da queste figure. In particolare, tali servizi vengono definiti nelle premesse delle FFAR come "*servizi relativi al calcio eseguiti per o per conto di un Cliente* (come definiti nelle FFAR stesse), *incluse eventuali negoziazioni, comunicazioni relative o preparatorie alle stesse, o altre attività correlate, con lo scopo, l'obiettivo e/o l'intenzione di concludere una Transazione* (come definita nelle FFAR stesse)".¹⁶⁸

Con riferimento alla "*service fee*" (i.e. il corrispettivo spettante all'agente sportivo per la sua prestazione), l'articolo 14, comma 5, prevede che "*Un agente di calcio ha diritto a ricevere una commissione solo se la commissione corrisponde ai*

<https://www.figc.it/media/266828/all-a-cu-255a-regolamento-agenti-sportivi.pdf>

¹⁶⁷ PIROLI M., *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in Diritto dello Sport, Fondazione Bologna University Press, Vol. 4 n. 01, 2023, 91.

¹⁶⁸ Nella versione originale in inglese: "*football-related services performed for or on behalf of a Client, including any negotiation, communication relating or preparatory to the same, or other related activity, with the purpose, objective and/or intention of concluding a Transaction*".

servizi stipulati in anticipo in un accordo di rappresentanza e l'accordo di rappresentanza è in vigore nel momento in cui vengono eseguiti i servizi di agente di calcio pertinenti".¹⁶⁹

Da ultimo, giova sottolineare che all'articolo 12, comma 13, è espressamente prevista una clausola che tende a fornire una tutela all'autonomia del calciatore/mandante di poter negoziare e sottoscrivere autonomamente i propri contratti di lavoro. Infatti, è previsto che *"Qualsiasi clausola in un contratto di rappresentanza che: a) limiti la capacità di un soggetto di negoziare e concludere autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente calcistico; e/o b) penalizzi un soggetto se negozia e/o conclude autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente calcistico, sarà nulla e non valida".¹⁷⁰*

In Italia, come anticipato, la disciplina dell'agente sportivo è regolata dal D. lgs 37/2021 che disciplina, a far data dal 1° dicembre 2023, la prestazione dell'agente sportivo, definendolo *"il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione"*. Quanto al compenso spettante all'agente per la sua attività, all'articolo 8 del Decreto viene

¹⁶⁹ Nella versione originale in inglese: *"A Football Agent is entitled to receive a service fee only if the fee corresponds to the services stipulated in advance in a Representation Agreement, and the Representation Agreement is in force at the time at which the relevant Football Agent Services are performed"*.

¹⁷⁰ Nella versione originale in inglese: *"Any clause in a Representation Agreement that: a) limits an Individual's ability to autonomously negotiate and conclude an employment contract without the involvement of a Football Agent; and/or b) penalises an Individual if they autonomously negotiate and/or conclude an employment contract without the involvement of a Football Agent, will be null and void"*.

disposto che l'agente ha diritto a un compenso, quale *“corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo [...]”*.

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è stato identificato nella soppressione del riferimento esclusivo al settore professionistico nell'individuazione dell'ambito di applicazione della normativa.¹⁷¹ Parallelamente, risulta significativa la conferma espressa del riconoscimento dell'attività di agente sportivo come professione regolamentata. In tal modo, il legislatore sembra aver accolto le critiche dottrinali già emerse a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 205/2017, superando così alcune ambiguità originarie del quadro normativo previgente.¹⁷²

Nonostante l'entrata in vigore del D. lgs 37/2021, si rimane ancora in attesa della disciplina di attuazione e integrazione che, ai sensi dell'art. 12 del D. lgs 37/2021, avrebbe dovuto essere emanata entro nove mesi dalla sua entrata in vigore.

In ogni caso, anche prima dell'entrata in vigore del D. lgs 37/2021, la disciplina dell'agente sportivo era disciplinata, seppur sommariamente, dall'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio del 2018). Infatti, con tale Legge di Bilancio il legislatore ha posto in essere un'organica riforma del settore sportivo, prevedendo diverse novità allo scopo di potenziare il movimento sportivo italiano e promuovere l'esercizio della pratica sportiva.¹⁷³ In particolare, il summenzionato articolo 1, comma 373, sanciva che l'agente

¹⁷¹ SANTORO L., *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 nel quadro della regolamentazione vigente*, in SANTORO L. e LIOTTA G., *Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e decreti attuativi 28 febbraio 2021, nn. 36,37,38,39 e 40*, Palermo, Palermo University Press, 2021, 105 – 135.

¹⁷² SANTORO L., *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, in *Europa e diritto privato*, 2018, 925 ss.

¹⁷³ PIROLI M., *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Diritto dello Sport*, Fondazione Bologna University Press, Vol. 4 n. 01, 2023, 79.

sportivo è *“il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”*. Tale definizione traeva spunto dalla definizione di agente sportivo che veniva (e viene) fornita dal Regolamento Agenti Sportivi CONI e dal Regolamento Agenti Sportivi FIGC, che è stato da ultimo modificato con il Comunicato Ufficiale n. 255/A della FIGC del 23 aprile 2025.¹⁷⁴

Entrambi i Regolamenti stabiliscono infatti che l’agente sportivo debba curare gli interessi di un calciatore, in base ad un incarico scritto conformemente al modello tipo annualmente predisposto dalla federazione competente, a pena di inefficacia, prestando la sua attività ai fini della costituzione, modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica (articolo 1, comma 2, Regolamento Agenti Sportivi CONI e articolo 1, comma 2, Regolamento Agenti Sportivi FIGC).

¹⁷⁴ Il 23 aprile 2025 la FIGC ha pubblicato una nuova versione del Regolamento Agenti Sportivi eliminando i requisiti di residenza estera e di durata minima dell’abilitazione per l’agente domiciliato, ampliando i reati ostativi all’iscrizione e prevedendo la risoluzione automatica dei mandati in caso di cancellazione dell’agente dal registro. In linea con le previsioni del Regolamento Agenti FIFA, è stato introdotto anche il divieto di inserire nei mandati clausole che limitano la possibilità del calciatore di negoziare i propri contratti autonomamente. La pubblicazione del Regolamento ha suscitato l’immediata reazione dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) e della Italian Association of Football Agents (IAFA) che, dopo la pubblicazione di un comunicato in cui preannunciavano azioni legali, hanno formalmente notificato in data 9 giugno 2025 un ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio - sezione di Roma, chiedendo l’annullamento del Regolamento Agenti Sportivi FIGC previa sospensione dell’efficacia in via cautelare. Tuttavia, il TAR, in ragione dell’omessa previa impugnazione degli atti oggetto del gravame dinanzi agli organi della giustizia sportiva, ha dichiarato inammissibile per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”. Anche in considerazione delle controversie emerse, le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, sebbene questo sia stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, non sono state recepite nel Regolamento Agenti Sportivi CONI.

Peraltro, l'articolo 2, comma 1, lettera q) del Regolamento Agenti Sportivi FIGC definisce il “contratto di mandato” come *“il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società sportiva o un calciatore, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento”*.

Nel caso di agente che organizza la propria attività in forma societaria poi, l’oggetto sociale di tale società deve essere esclusivo, ossia costituito soltanto dalle attività previste dalla norma e, pertanto, solo da quelle che possono essere svolte da un agente sportivo, ed è necessario che nella redazione dei patti sociali tale esclusività sia chiaramente espressa.¹⁷⁵

È di particolare rilievo il fatto che la disciplina dell’agente sportivo sia stata oggetto di intervento normativo da parte del legislatore, con un riconoscimento espresso sia a livello di fonti primarie che secondarie. Tale collocazione normativa conferma la rilevanza pubblicistica della figura dell’agente sportivo, la cui attività è considerata significativa non solo per l’ordinamento sportivo, ma anche per quello statale. Degna di nota è l’estensione funzionale riconosciuta all’attività dell’agente, che include non solo l’intermediazione, ma anche la consulenza e l’assistenza contrattuale, con riferimento a prestazioni sportive, trasferimenti e tesseramenti. Inoltre, da un punto di vista soggettivo, si segnala positivamente l’ampliamento delle categorie di assistiti a tutte le figure rientranti nella nozione di “lavoratore sportivo”.¹⁷⁶

Infine, appare particolarmente significativo che l’agente sportivo sia stato qualificato come professione regolamentata, soggetta all’obbligo di abilitazione

¹⁷⁵ GUIDA P., *Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.118-2023/I, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’8 febbraio 2024, 5.

¹⁷⁶ LUBRANO E., *La disciplina dell’agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 33, disponibile al *link*:

<https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/ultime-novit%C3%A0/evidenza/la-disciplina-dell-agente-sportivo-situazione-attuale-e-prospettive-future-di-enrico-lubrano.html>

mediante esame (salvo per i titolari di titoli pregressi), e disciplinata nei suoi aspetti deontologici, con specifiche previsioni su incompatibilità, conflitti di interesse, obblighi e divieti. Tale impostazione mira a garantire elevati standard di professionalità, trasparenza e correttezza operativa nel settore.¹⁷⁷

Da tale *corpus* normativo emerge che l'attività dell'agente sportivo è tipizzata e che tale attività deve essere svolta sulla base di un contratto concluso per scritto definito "mandato". Inoltre, il mandato deve aver ad oggetto lo svolgimento della sua attività tipica, ossia quella di curare gli interessi del proprio assistito, prestando la propria opera per la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica. Peraltra, è stata la stessa la giurisprudenza di legittimità italiana a stabilire che il contratto di rappresentanza tra un agente sportivo e un calciatore è qualificato come un "*contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato*" (si veda Cass. civ., Sez. III, n. 15934 del 20 settembre 2012).

Dunque, la causa tipica di tale contratto va rinvenuta nell'articolo 1703 del Codice civile. Ai sensi del diritto italiano, il contratto di mandato oneroso si caratterizza come un contratto sinallagmatico in forza del quale un soggetto si impegna a curare un interesse altrui in cambio di un corrispettivo. Allo stesso modo, ai sensi dell'ordinamento sportivo, il contratto di mandato tra calciatore e agente sportivo viene qualificato come il mandato conferito dal calciatore all'agente sportivo "*affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando la sua opera per la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica*". Interpretando l'articolo 1703 del Codice civile la dottrina ha specificato che "*L'obbligazione di compiere l'attività gestoria costituisce quindi la nota*

¹⁷⁷ *Id.*

*elementare e costante della figura: ne identifica la funzione specifica. Essenziale è la previsione pattizia di un obbligo (per il gestore) di agire per conto altrui [...]"*¹⁷⁸.

Questa fitta rete di norme e regolamenti trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire il buon funzionamento del sistema calcistico, tutelando non solo gli interessi dei singoli operatori, ma anche l'interesse collettivo al corretto svolgimento delle competizioni e alla sostenibilità del settore. In particolare, il settore della Serie A maschile, in quanto vertice del movimento calcistico nazionale, assume un ruolo trainante per l'intero comparto, sia sotto il profilo sportivo che economico.

Proprio in ragione di questa centralità, l'ordinamento calcistico si caratterizza per una serie di regole e dinamiche specifiche che, per certi versi, limitano ulteriormente l'autonomia privata dei soggetti coinvolti. Tali limitazioni sono giustificate dall'esigenza di perseguire un interesse collettivo, volto a garantire la regolarità delle competizioni, la tutela dell'integrità sportiva e la stabilità economica delle società. Si pensi, ad esempio, alle norme che regolano il tesseramento dei calciatori, i vincoli contrattuali, i meccanismi di solidarietà e formazione, nonché le regole in materia di sostenibilità economica e di gestione dei diritti televisivi.

L'analisi delle norme e dei regolamenti più rilevanti ai fini della verifica dei limiti dell'autonomia privata nei rapporti di lavoro tra tesserati e società sportive della Serie A maschile consentirà di mettere in luce come l'ordinamento calcistico, pur riconoscendo spazi di autonomia negoziale, imponga vincoli stringenti e specifici. Questi vincoli sono funzionali al raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze dei singoli e la salvaguardia dell'interesse collettivo, che

¹⁷⁸ LUMINOSO A., *Il mandato*, Utet, 2007, Torino.

si traduce nel buon funzionamento dello sport professionistico di vertice, vero motore economico dell'intero settore calcistico nazionale.

In definitiva, il quadro normativo che disciplina il calcio italiano si presenta come un sistema complesso e stratificato, in cui l'autonomia privata è costantemente bilanciata da esigenze di ordine pubblico sportivo e di tutela dell'interesse generale, in un contesto in cui la dimensione economica e sociale del fenomeno impone regole e dinamiche peculiari, spesso più restrittive rispetto ad altri settori dell'ordinamento sportivo e, più in generale, dell'ordinamento giuridico nazionale

Sotto il profilo istituzionale e normativo, ci si trova di fronte a un ordinamento giuridico internazionale costituito dalle norme della FIFA e della UEFA, e un ordinamento giuridico sportivo nazionale costituito dalla legge italiana e dalle norme e dai regolamenti del CONI e della FIGC.

Quanto al sistema istituzionale, organizzativo, normativo e giurisdizionale interno della FIGC, esso è talmente articolato da costituire, traendo spunto dai caratteri individuati dalla dottrina (plurisoggettività, organizzazione e normazione).¹⁷⁹ Infatti, come descritto ai punti che precedono, il sistema calcistico italiano si compone di una pluralità di soggetti (plurisoggettività), di una serie di apparati istituzionali (organizzazione) e di articolati regolamenti interni (normazione).

In aggiunta agli *stakeholder* definiti ai punti che precedono, giova sottolineare come nell'ambito della FIGC adiscano anche una serie di altri organismi associativi di carattere corporativistico, che sono portatori degli interessi di calciatori, allenatori, direttori sportivi, società sportive e arbitri. Essi contribuiscono alla produzione normativa e regolamentare in seno alla

¹⁷⁹ LUBRANO E., *L'Ordinamento Giuridico del Gioco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011, 102.

federazione e si qualificano come portatori degli interessi di una collettività di individui. A tal proposito, ci si riferisce all'Associazione Italiana Calciatori (AIC), all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC), all'Associazione Direttori sportivi e Segretari delle società (ADiSe), all'Associazione Italiana Arbitri (AIA).

Sotto il profilo istituzionale, la FIGC è composta: dal Presidente Federale; dall'Assemblea Federale, composta dai delegati delle società ed associazioni ad essa affiliate; dal Consiglio Federale, composto dal Presidente Federale, da componenti eletti in numero di otto dalle tre Leghe professionalistiche, sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, quattro dagli atleti e due dai tecnici. Sono poi membri di diritto, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA. Inoltre, possono partecipare ai lavori del Consiglio Federale, inoltre, il Presidente dell'AIA e i Presidenti dei Settori e delle Divisioni.¹⁸⁰

Il Consiglio Federale si occupa, *inter alia*, dell'emanazione delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF) e del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Come anticipato, sotto il profilo normativo, la FIGC affianca ad un sistema di c.d. "normazione sostanziale" – composto dallo Statuto della FIGC, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le NOIF, i regolamenti interni delle leghe e dell'AIA, il regolamento del settore tecnico del settore giovanile e scolastico, gli accordi collettivi,¹⁸¹ il regolamento agenti FIGC e il regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi (inserire tutti i riferimenti scrivendo aggiornato a

¹⁸⁰ La composizione del Consiglio Federale FIGC è disponibile al *link*: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/organi/organi-direttivi/>

¹⁸¹ Ci si riferisce agli accordi collettivi stipulati dalle leghe rispettivamente con l'AIC, l'AIAC e l'ADiSe. Ad oggi, con riferimento agli accordi sottoscritti con l'associazione italiana calciatori risultano i seguenti accordi: accordo collettivo tra AIC, LNPA e FIGC; accordo collettivo tra AIC, LNPB e FIGC; accordo collettivo tra AIC, Lega Pro e FIGC; accordo collettivo tra AIC, FIGC e LND per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

luglio 2025 o disponibile sul sito, da valutare) - un sistema di “normazione processuale”.¹⁸² Con tale termine ci si riferisce a un sistema di regolamentazione delle procedure di funzionamento degli organi della giurisdizione domestica (*i.e.* il sistema di giustizia sportiva).

Quanto alla giustizia sportiva, la presente trattazione non affronterà in dettaglio tale tema, al quale è stato già fatto cenno nel Capitolo 1, in quanto esso esula dall’ambito specifico del presente studio. Ad una trattazione più approfondita dell’accordo collettivo applicabile ai calciatori di Serie A, categoria alla quale si riferisce il presente studio, è invece dedicato il paragrafo 3.3 che segue.

Venendo poi alla disciplina internazionale, i regolamenti della FIFA prevedono tutta una serie di disposizioni che si applicano a tutti coloro che si applicano e sono vincolanti nei confronti di calciatori e calciatrici (sia professionisti che dilettanti), club, federazioni, agenti e, in alcuni casi, allenatori e altri *stakeholder* legati al settore calcistico. In particolare, i regolamenti FIFA disciplinano lo status dei calciatori e delle calciatrici, i trasferimenti internazionali, la sottoscrizione e la risoluzione dei contratti di prestazione sportiva, il rispetto dell’integrità sportiva e le regole di idoneità per la partecipazione alle competizioni internazionali.

Come è noto, facendo seguito alla storica sentenza Bosman (C-415/93),¹⁸³ la FIFA decise di rivoluzionare i principi che sino a quel momento avevano regolato il sistema dei trasferimenti dei calciatori.

¹⁸² LUBRANO E., *L’Ordinamento Giuridico del Gioco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011, 104.

¹⁸³ Sentenza Bosman, C-415/93, disponibile al *link*:

<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F37D630200A3FA9C451C6DC0D84AA3D5?text=&docid=99445&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373414>

Il processo di revisione normativa ha coinvolto in maniera significativa gli organi sovranazionali dell'ordinamento sportivo, i quali, su precisa sollecitazione della Commissione europea, si sono impegnati a elaborare una nuova cornice regolativa conforme ai dettami del diritto dell'Unione, in particolare con riferimento alla disciplina della concorrenza.

L'esito di tale interazione istituzionale si è concretizzato nel noto "accordo di Bruxelles", sottoscritto in occasione della riunione del 5 marzo 2001 tra la Commissione europea e la FIFA, avente ad oggetto l'individuazione dei principi guida per la riforma della normativa FIFA in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori.

L'accordo ha introdotto un insieme di principi vincolanti che la FIFA si è impegnata a recepire nel proprio regolamento successivo, tra cui: la protezione dei minori, l'istituzione di un sistema di compensazione economica per la formazione dei giovani calciatori, la tutela della stabilità contrattuale, la previsione di finestre temporali specifiche per le operazioni di trasferimento, e la creazione di un meccanismo arbitrale deputato alla risoluzione delle controversie insorte in ambito internazionale.

Tali principi hanno trovato attuazione concreta nelle FIFA RSTP, adottate dal Comitato Esecutivo della FIFA nella seduta congiunta tenutasi il 7 luglio 2001 tra Buenos Aires e Zurigo. Tali regole hanno rappresentato un punto di svolta nella regolamentazione globale dei trasferimenti, restando in vigore fino al 18 dicembre 2004, data in cui il Comitato Esecutivo ha approvato una nuova versione del regolamento, entrata in vigore il 1° luglio 2005.

Sebbene tale nuova versione non abbia alterato i principi fondamentali sanciti nell'accordo del 5 marzo 2001 e già recepiti nella precedente versione, essa ha tuttavia incorporato alcune disposizioni integrative contenute nelle circolari FIFA

emanate tra il 2001 e il 2005. Il testo del 2005 si fondava, quindi, sullo schema originario dell'accordo di Bruxelles, offrendo una sua ratifica sostanziale nei punti cardine, ma integrando anche aspetti non espressamente contemplati nell'intesa originaria, ritenuti meritevoli di specifica regolamentazione da parte della FIFA.

In particolare, il regolamento si concentra sulla disciplina dell'ITC e sulla normativa concernente la convocazione dei calciatori nelle rappresentative nazionali. Esso prevede altresì l'obbligo, per ciascuna federazione nazionale affiliata, di adottare regolamenti interni in materia di trasferimenti che rispettino i principi sanciti dalle FIFA RSTP, subordinando tali atti al preventivo scrutinio di conformità da parte della FIFA stessa.¹⁸⁴

La prima parte del Regolamento è dedicata alla disciplina dello status dei calciatori, distinti tra calciatori e calciatrici dilettanti e professionisti. Inoltre, anche le FIFA RSTP disciplinano il tesseramento.

A tal proposito, l'articolo 5 dispone che *“Each association must have an electronic player registration system, which must assign each player a FIFA ID when the player is first registered. A player must be registered at an association to play for a club as either a professional or an amateur.”*¹⁸⁵ Sulla distinzione tra definizione nazionale e definizione FIFA di professionismo si rinvia a quanto approfondito nel Capitolo 3 che segue.

Inoltre, sempre l'articolo 5 prevede che *“A player may only be registered with a club for the purpose of playing organised football. As an exception to this rule, a player may have to be registered with a club for mere technical reasons to secure transparency”*

¹⁸⁴ COLANTUONI L. a cura di IUDICA F., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2^a Ed., Torino, 2020, 219.

¹⁸⁵ Traduzione: *“Ogni federazione deve disporre di un sistema elettronico di registrazione dei calciatori, che deve assegnare a ciascun calciatore un ID FIFA al momento del suo primo tesseramento. Un calciatore deve essere tesserato presso una federazione per poter giocare per un club come professionista o dilettante.”*

*in consecutive individual transactions" e "Players may be registered with a maximum of three clubs during one season. During this period, a player is only eligible to play official matches for two clubs. As an exception to this rule, a player moving between two clubs belonging to associations with overlapping seasons (i.e. start of the season in summer/autumn as opposed to winter/spring) may be eligible to play in official matches for a third club during the relevant season, provided they have fully complied with their contractual obligations towards their previous clubs, and provided that the provisions relating to registration periods (article 6) and the minimum length of a contract (article 18 paragraph 2) are respected."*¹⁸⁶

La seconda parte del Regolamento disciplina il sistema dei trasferimenti regolando, *inter alia*, due tipologie di indennità che spettano ai cosiddetti "club formatori" i cui calciatori vengono trasferiti a livello internazionale. In particolare, ci si riferisce al c.d. *training compensation* e al *solidarity mechanism*.

Infine, tra le innovazioni apportate alle FIFA RSTP nella loro versione del 2001, spiccano le previsioni volte a garantire il rispetto del principio della "stabilità contrattuale".¹⁸⁷ In particolare, ci riferisce al generale divieto di recesso unilaterale del contratto durante la stagione, salvo il ricorrere di giusta causa di recesso.

¹⁸⁶ Traduzione: "Un calciatore può essere tesserato per un club solo allo scopo dell'attività calcistica in forma organizzata. In deroga a tale norma, un calciatore può essere tesserato per un club per motivi puramente tecnici, al fine di garantire trasparenza in una serie di transazioni individuali consecutive." e "I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre club durante una stagione. Durante questo periodo, un calciatore può giocare solo per due club in partite ufficiali. In deroga a questa regola, un calciatore che passa da un club all'altro appartenenti a federazioni con stagioni sovrapposte (ad esempio, inizio della stagione in estate/autunno anziché in inverno/primavera) può essere ammesso a giocare in partite ufficiali per un terzo club durante la stagione in questione, a condizione che abbia adempiuto pienamente agli obblighi contrattuali nei confronti dei club precedenti e che siano rispettate le disposizioni relative ai periodi di tesseramento (articolo 6) e alla durata minima del contratto (articolo 18, paragrafo 2)."

¹⁸⁷ La quarta sezione delle FIFA RSTP, che ricomprende gli articoli da 13 a 18, è infatti rubricata "Maintenance of contractual stability between professionals and clubs".

Peraltro, le FIFA RSTP prevedono due casi di “giusta causa”: una giusta causa cosiddetta “sportiva” e una giusta causa “ordinaria” (ad esempio nel caso di salari non pagati).

Tali ipotesi di giusta causa sono disciplinate agli articoli 14 e ss. delle FIFA RSTP e, in relazione alla giusta causa sportiva, si riferisce ai casi in cui vi sia una (dimostrata) ridotta utilizzazione del calciatore, ovvero nel caso di avvenuta utilizzazione, a fine anno, in meno del 10% delle gare ufficiali, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

La durata dei contratti nelle FIFA RSTP è fissata in cinque anni.

A tal proposito, giova menzionare come in Italia, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D. lgs. 36/2021, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del D. L. 30 giugno 2025, n. 96 (il cosiddetto “Decreto Sport”), *“il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto”*.

In attuazione di tale previsione, il 1° luglio 2025 la FIGC è intervenuta con il Comunicato Ufficiale n. 6A, modificando le Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF) modificando la precedente disciplina che limitava la durata dei contratti tra calciatore e società a cinque stagioni sportive.

Peraltro, anche la UEFA nel 2023 si era espressa sul punto sancendo che, ai fini dell’ammortamento dei diritti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, *“The amortisation of the player’s registration will be limited to five years in order to ensure equal treatment of all clubs and improve financial sustainability. In case of contract extension, the amortisation can be spread over the extended contract period but up to a maximum of five years from the date of the extension. Such a change will not restrict the way in which clubs operate (i.e. clubs that are allowed by their national governing bodies to conclude player contracts for a period exceeding five years can*

continue to do so) and will not apply retroactively to transfer operations that have already taken place".¹⁸⁸

Tenuto conto della differenza nel limite previsto per la durata massima dei contratti previsto dalla FIFA, dalla UEFA e dalle leggi nazionali, il 22 luglio 2025 è stato presentato un emendamento, approvato alla VII Commissione della Camera, precisando che *"per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari"*.

Sono previste gravi sanzioni per il recesso unilaterale di una delle parti, non sorretto da giusta causa ordinaria e sportiva, durante determinati periodi chiamati "protetti". Nel caso di contratti firmati fino al compimento del ventottesimo anno di età da parte del calciatore, se si verifica una rottura unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva nel corso dei primi tre anni, saranno applicate sanzioni sportive e dovrà essere pagato l'indennizzo. Nel caso di contratti sottoscritti dopo il compimento del ventottesimo anno d'età, si applicheranno gli stessi principi ma solo nel corso dei primi due anni.

Venendo ai trasferimenti, il trasferimento internazionale di un calciatore è subordinato al rilascio dell'ITC, che viene rilasciato da una federazione nazionale per consentire il tesseramento presso una società affiliata ad altra federazione nazionale. All'interno di tale documento vengono indicate le eventuali misure disciplinari alle quali il calciatore è sottoposto, in modo da consentirne

¹⁸⁸ Traduzione *"l'ammortamento del tesseramento del calciatore sarà limitato a cinque anni al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i club e migliorare la sostenibilità finanziaria. In caso di proroga del contratto, l'ammortamento può essere ripartito sulla durata del contratto prorogato ma fino ad un massimo di cinque anni dalla data della proroga"* (Comunicato ufficiale disponibile al link <https://www.uefa.com/news-media/news/0282-185d513bd18e-32f59d9c7dea-1000--lisbon-to-host-uefa-women-s-champions-league-final-in-2025/>).

l'applicazione alla federazione di destinazione. Nel caso in cui il calciatore coinvolto sia una professionista - ai sensi della definizione prevista dalle FIFA RSTP, unitamente all'ITC, viene allegato anche una copia del "Passaporto Elettronico del Calciatore", che consiste in un documento che include tutte le informazioni sul calciatore e su tutte le società per le quali è stato tesserato a far data dal campionato durante il quale ha compiuto dodicesimo compleanno. Infine, per quanto riguarda i trasferimenti temporanei (c.d. prestiti), l'articolo 10 delle FIFA RSTP stabilisce che si applichino le medesime regole applicabili ai trasferimenti definitivi e che la durata minima è pari ad una stagione sportiva. Il club che dispone delle prestazioni sportive del calciatore non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha trasferito in prestito e senza il consenso del calciatore stesso.¹⁸⁹

Alla luce dell'analisi condotta in merito alla disciplina sovranazionale che regola i rapporti tra tesserati e club, nonché al ruolo centrale della FIFA, risulta evidente come l'autonomia contrattuale delle società e degli stessi tesserati risulti significativamente compressa, non soltanto dalle normative interne dei singoli ordinamenti statali e dai regolamenti delle federazioni nazionali di appartenenza, ma anche da un sistema multilivello di norme di fonte sovranazionale, strutturato e articolato, il cui obiettivo primario è la salvaguardia dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo internazionale. Tra questi, spicca il rispetto del principio di stabilità contrattuale, più volte richiamato, che mira a garantire la certezza e la coerenza delle relazioni tra le parti coinvolte nell'ambito dei rapporti di lavoro sportivo tra calciatori e club. Tuttavia, tale principio richiede di essere costantemente bilanciato con altri principi giuridici, tra cui quelli posti a presidio dei pilastri dell'Unione europea. Ogniqualvolta le relazioni giuridiche tra club e tesserati si sviluppino all'interno di federazioni situate sul

¹⁸⁹ COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, 191.

territorio dell’Unione, è necessario assicurare una compatibilità sistematica e sostanziale tra le regole sportive sovranazionali e i principi del diritto dell’Unione, in un dialogo normativo che impone un’attenta e continua opera di bilanciamento tra esigenze di autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito unionale.

Sul punto, si richiama nuovamente tutto quel filone giurisprudenziale della CGUE che ha portato, in ultima analisi e dopo la sentenza Diarra, la FIFA ad avviare un dialogo sociale finalizzato alla modifica dell’articolo 17 delle RSTP in materia di conseguenze del recesso senza giusta causa da un contratto sottoscritto tra un calciatore e un club.

Sul punto, come anticipato, la CGUE ha sottolineato come le FIFA RSTP restringerebbero la competizione, limitando la concorrenza e riducendo la competitività tra i vari club, in potenziale contrasto con l’articolo 101 del TFUE. Ciò presupponendo che le leghe sportive detengano un effettivo potere di mercato con riferimento al mercato del lavoro.¹⁹⁰

Tali effetti anticoncorrenziali si manifesterebbero in particolare nella forma dei cosiddetti “*no-poaching agreements*”, i quali sarebbero in grado di cristallizzare artificialmente i mercati nazionali e locali, ostacolando la mobilità verticale dei calciatori verso posizioni lavorative sempre più qualificate.

Nella sentenza Diarra la CGUE ha scrutinato alcune disposizioni contenute delle FIFA RSTP; in particolare gli articoli 9, 17 e alcuni paragrafi dell’articolo 8.2 dell’Allegato 3 (oggi riportato nell’articolo 11, comma 3, del medesimo Allegato). La CGUE ha evidenziato rilevanti profili critici con riferimento alla compatibilità delle suddette disposizioni con alcuni principi fondamentali del diritto

¹⁹⁰ KAHN L.M., *The Sports Business as a Labor Market Laboratory*, in *The Journal of Economic Perspective*, 14, 75 - 94, 2000 e ROSS S.F., *Player Restraints and Competition Law*, in *Marquette Sports Law Review*, 15, 2004, 49 - 61.

dell’Unione, quali la libertà di circolazione dei lavoratori e la tutela della concorrenza.¹⁹¹ Secondo la Corte, infatti, il meccanismo di calcolo delle indennità previste in caso di risoluzione anticipata del contratto previsto dalle FIFA RSTP sarebbe stato eccessivamente dissuasivo nei confronti dei calciatori che intendevano porre fine al proprio vincolo contrattuale per accedere a nuove opportunità professionali. Tale sistema finirebbe così per ostacolare la mobilità dei calciatori e, in taluni casi, potrebbe persino contribuire all’interruzione prematura della loro carriera.¹⁹²

Ciò premesso, una completa implosione del sistema dei trasferimenti continua tuttavia a sembrare improbabile. È opportuno rilevare, ad ogni modo, che la sentenza Diarra ha avuto il merito di porre nuovamente l’accento sulla necessità di garantire un elevato livello di *good governance* nel settore sportivo, evidenziando come la qualità della *governance* incida in modo significativo sia sulla struttura normativa sia sulle modalità di attuazione delle FIFA RSTP. La decisione ha messo in discussione alcuni dei principi fondamentali su cui si fonda il quadro regolatorio volto ad assicurare la stabilità contrattuale nel calcio professionistico, tra cui la previsione del periodo protetto, i requisiti per l’ottenimento dell’ITC e la libertà delle parti di negoziare l’ammontare dell’indennizzo in caso di inadempimento contrattuale.¹⁹³

Il principio di *good governance* nel contesto sportivo viene inteso come componente imprescindibile, da integrare in modo sistematico e strutturale all’interno di ogni livello del sistema sportivo, dalle singole società fino agli

¹⁹¹ WEATHERILL S., *Is the end of football’s transfer system? An immediate reaction to the Court’s ruling in Diarra (C-650\22)*, in *EU Law Analysis*, 2024.

¹⁹² DEMEULEMEESTER J.S., *From Bosman to Diarra: the eternal battle for a transfer system in professional football*, 2025, disponibile al link:

https://www.altius.com/wp-content/uploads/2025/05/SpoPrax_2025-2_Demeulemeester.pdf

¹⁹³ SCHETTINO A. e CONI A., *The football Transfer System Under Eu Judicial Scrutiny: FIFA Called Offside Once Again in the Diarra Case*, in *Eurojus*, Vol. 2, 2025.

organi di governo nazionali.¹⁹⁴ Tale principio è comune sia alle organizzazioni sportive del modello europeo, che a quelle del modello nordamericano.

In dottrina, con il concetto di good governance si fa riferimento a una responsabilità condivisa (*"shared liability"*), che scaturisce dalle scelte e dai comportamenti adottati tanto dalle istituzioni e dagli organismi sportivi nazionali e internazionali, quanto dalle varie associazioni di categoria, dagli attori economici e dai gruppi organizzati che operano nel settore, nonché dagli investitori, nei confronti di tutti gli *stakeholder* coinvolti nell'ecosistema sportivo. È interesse comune di tutti i soggetti che operano nel mondo dello sport che le organizzazioni sportive gestiscano le proprie attività in modo efficiente, trasparente, responsabile e secondo principi democratici. In questa direzione, al fine di realizzare un modello di governance più efficace, molte organizzazioni sportive sono oggi chiamate a rivedere i propri assetti interni ed esterni, adeguandosi alle trasformazioni in atto, con particolare riferimento ai processi di crescente commercializzazione, professionalizzazione e globalizzazione che stanno ridefinendo in profondità la natura dello sport contemporaneo.¹⁹⁵

Tale principio impone alla FIFA, così come a tutti gli organismi di governo dello sport, l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento nell'esercizio delle proprie funzioni regolatorie. Il rispetto di questi standard risulta essenziale per garantire un equilibrio equo tra le esigenze specifiche dello sport e i valori fondamentali che informano la disciplina della concorrenza. Al tempo stesso, esso assicura che le norme del mercato interno e del diritto della concorrenza dell'Unione europea

¹⁹⁴ KIKULIS L.M, *Continuity and Change in Governance and Decision Making in National Sport Organisations: Institutional Explanations*, in *Journal of Sport Management*, 14, 2000, 293- 320.

¹⁹⁵ ALM J., *Action for Good Governance in International Sports Organisations, Final report*, Danish Institutue for Sports Studies, Play the Game, 2013.

siano applicate in modo coerente, tenendo conto del più ampio contesto politico in cui esse si inseriscono.¹⁹⁶

La rilevanza della sentenza Diarra, nonché l'urgenza degli effetti che essa ha prodotto nei confronti della FIFA, risultano evidenti se si considera la rapidità con cui la FIFA stessa ha reagito rispetto a quanto avvenuto in seguito alla decisione Bosman. In quel caso, infatti, la FIFA impiegò sette anni prima di procedere a una revisione organica dei propri regolamenti internazionali, recependo solo gradualmente i principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Al contrario, pressoché immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza Diarra, la FIFA ha avviando un dialogo sociale con gli *stakeholder* attinti dalla decisione, predisponendo sin da subito alcune misure, seppur di natura provvisoria, destinate a incidere sull'articolo 17 delle FIFA RSTP.

Questa tempestività evidenzia non solo l'impatto sistematico della sentenza Diarra, ma anche il mutato atteggiamento della FIFA rispetto alle dinamiche regolative del diritto dell'Unione.¹⁹⁷

Alla luce di tutto quanto sopra, è evidente come l'evoluzione normativa della condizione giuridica del calciatore, nell'ambito dell'ordinamento federale, statale e sovranazionale, rifletta un processo di progressiva consapevolezza da parte del calciatore dei propri diritti all'interno del sistema calcistico, accompagnato da una crescente formalizzazione di tali prerogative. Pertanto, tale percorso ha condotto a un rafforzamento della sua posizione contrattuale nei confronti delle società sportive.

¹⁹⁶ AGAFONOVA R., *ISU and Superleague judgments: sports governance in the market-driven era*, in *The International Sports Law Journal*, 2023, 441 – 446.

¹⁹⁷ Intervento di Michele Colucci durante il panel dedicato al “Football Transfer System” tenutosi nell’ambito della Sports & EU Conference presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 30 giugno 2025.

In questo contesto, i calciatori continuano a rivendicare una piena liberalizzazione della propria mobilità contrattuale, auspicando la possibilità di cambiare liberamente squadra anche nel corso della medesima stagione sportiva, senza vincoli o limitazioni, nonché di trasferirsi a titolo gratuito anche in presenza di un contratto ancora in vigore, con l'obiettivo di massimizzare i propri benefici economici. Si vedrà nei paragrafi che seguono come questo sia stato, anche di recente, al centro di alcune decisioni della Corte di Giustizia Europea che ne consideravano la compatibilità in relazione ai principi del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, nonostante la natura globale, e non solo esclusivamente europea, della FIFA.¹⁹⁸

In ogni caso, a prescindere dai principi comunitari, tali rivendicazioni si scontrano, sovente, con le esigenze, anche di sostenibilità economica, dei club, in un perenne equilibrio tra libera circolazione e tutela dell'autodeterminazione del singolo da un lato e principi di buon funzionamento dell'ordinamento sportivo e principio di stabilità contrattuale dall'altro.¹⁹⁹

In aggiunta a tutto quanto suesposto, giova precisare come l'assetto regolatorio del calcio non si esaurisca in un sistema formalmente codificato e stratificato di disposizioni scritte, spesso eterogenee per origine e finalità.

A lato di tale impianto regolatorio, si sviluppa infatti un corpus giurisprudenziale sostanziale che assume un rilievo sempre più incisivo nella regolazione concreta dei rapporti sportivi. Le decisioni del FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC), così come quelle del TAS, contribuiscono in modo

¹⁹⁸ LUBRANO E., *L'Ordinamento Giuridico del Gioco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011, 120.

¹⁹⁹ Sul concetto di stabilità contrattuale si rinvia a ONGARO O., *Maintenance of contractual stability between professional football players and clubs – the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and the relevant case law of the Dispute Resolution Chamber*, in *Contractual Stability in Football, in European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2011.

determinante alla formazione di un “diritto vivente” del calcio a livello internazionale. Questi organi giurisdizionali definiscono prassi, colmano lacune, armonizzano conflitti normativi e offrono linee guida operative per federazioni, club e tesserati. Tali decisioni, pur non essendo formalmente vincolanti in senso assoluto, esercitano un’influenza sostanziale e diffusa, confermando come il diritto sportivo non esiste solo nelle norme scritte, ma anche nelle decisioni che ne orientano l’attuazione concreta a livello globale.

Capitolo III

Casi e questioni nel contesto calcistico

Una volta chiarita la definizione e l'interpretazione del principio di autonomia privata nell'ordinamento giuridico, anche in relazione alla nozione di autonomia collettiva e con riferimento ai diversi interessi, di natura sia privatistica sia pubblicistica, che incidono sul concreto esercizio di tale autonomia, si può ora delimitare il campo di indagine entro cui collocare la presente riflessione. In particolare, l'analisi sarà volta a individuare i limiti e le modalità effettive di espli cazione del principio nell'ambito specifico del contesto sportivo.

A partire da tali premesse, il Capitolo si propone di esaminare in concreto gli obblighi, i doveri, le libertà e, soprattutto, i vincoli contrattuali che caratterizzano il rapporto di lavoro sportivo del calciatore professionista militante nel campionato di Serie A.

In via preliminare, sarà necessario soffermarsi sulla legge che disciplina tale rapporto e sull'accordo collettivo di riferimento, da leggere in combinazione con le NOIF, con il regolamento FIFA RSTP e con le ulteriori disposizioni sportive già illustrate nel capitolo precedente, senza trascurare l'apporto interpretativo della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva nazionale, del TAS e del Tribunale Federale Svizzero.

Una volta chiarita la natura e la struttura del contratto di lavoro sportivo, si procederà a un'analisi dell'accordo collettivo di Serie A, anche in relazione con il Collective Bargaining Agreement adottato in NBA, e di alcune clausole effettivamente utilizzate dalle società sportive di Serie A, al fine di comprendere

in che misura sia possibile integrare il modello contrattuale standard con patti aggiuntivi e/o scritture integrative.

L'esame proseguirà con la valutazione delle conseguenze, tanto sul piano disciplinare quanto su quello civilistico, derivanti dalla violazione delle norme e dei regolamenti sportivi in relazione all'inserimento di simili clausole.

In conclusione, verranno formulate alcune considerazioni di sintesi, finalizzate a verificare se e in quale misura sia possibile colmare le lacune attualmente riscontrabili nel sistema, anche attraverso il confronto critico con esperienze maturate in ordinamenti differenti, con particolare riferimento al modello nordamericano.

Si ritiene utile anticipare alcune riflessioni preliminari in merito ai limiti che le regole federali impongono all'autonomia negoziale, con particolare attenzione ad alcune formalità richieste dai regolamenti della FIGC. Come si vedrà più diffusamente nei paragrafi successivi, la forma scritta prescritta dall'articolo 95 NOIF si configura come forma convenzionalmente stabilita.

La questione centrale riguarda tuttavia l'individuazione della sanzione da applicare in caso di inosservanza di tali prescrizioni. Ci si interroga, in particolare, se la conseguenza debba essere la nullità dell'intero contratto oppure soltanto delle singole clausole interessate. Il nodo problematico si concentra, in sintesi, sulla possibilità che una norma federale dichiari nullo, per difetto di forma, un contratto di lavoro subordinato che, dal punto di vista dell'ordinamento statale, potrebbe invece risultare valido. Ne discende l'interrogativo circa la compatibilità e la coesistenza di due diverse qualificazioni giuridiche relative al medesimo atto: una riferibile all'ordinamento sportivo e l'altra all'ordinamento statale. È proprio in questa prospettiva che si introduce, in via del tutto preliminare rispetto alle analisi che seguiranno, un richiamo alla

cosiddetta teoria della “doppia qualificazione”, ampiamente discussa in dottrina.²⁰⁰

Nell’ambito del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, la doppia qualificazione di un medesimo fatto deriva dall’intervento di due distinti ordinamenti giuridici. Secondo un primo orientamento, le norme e i principi dell’ordinamento sportivo sarebbero “assolutamente irrilevanti” per l’ordinamento statale, sviluppandosi ed applicandosi in virtù di una loro forza autonoma, sottratta a qualsiasi controllo da parte dello Stato.²⁰¹

In questa prospettiva, ciascun ordinamento disporrebbe di una propria qualificazione giuridica e tali qualificazioni, per la loro natura autoreferenziale e per l’autonomia operativa di ciascun sistema, potrebbero anche risultare reciprocamente incompatibili, senza che ciò generi contraddizione logica.²⁰²

La conseguenza è che non rileverebbe se la regola formale violata fosse o meno significativa per l’ordinamento generale: ciò che conta è la sua rilevanza per l’ordinamento sportivo. Di conseguenza, non avrebbe senso preoccuparsi dell’antinomia o della compatibilità tra le diverse discipline, poiché il problema nascerebbe da una scelta strutturale originaria: la separazione tra l’ordinamento sportivo e quello statale.²⁰³

Tale impostazione, tuttavia, non appare del tutto convincente, in quanto porta con sé un pregiudizio di fondo: quello di concepire i due ordinamenti come mondi costantemente in conflitto. In realtà, quando ci si trova dinanzi a una fattispecie regolata specificamente da norme sportive e non da disposizioni

²⁰⁰ IRTI N., *Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2005, 1059.

²⁰¹ CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, 29.

²⁰² LEPORE A., *Fenomeno sportivo e autonomia privata nel diritto italiano ed europeo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2 bis, 2015, 159.

²⁰³ *Id.*

statali, non si determina un contrasto irriducibile tra ordinamenti diversi, bensì si pone un problema interpretativo. Questo richiede di individuare la regola più idonea al caso concreto, ossia quella capace di tutelare in modo più adeguato gli interessi delle parti, pur sempre nel rispetto del sistema giuridico italiano ed europeo, orientato assiologicamente alla coerenza.

In tale prospettiva si sviluppa un orientamento alternativo, secondo cui la doppia qualificazione non comporta un cumulo di discipline né implica una scelta rigida dell'uno o dell'altro ordinamento, ma piuttosto si traduce in un giudizio di incompetenza.²⁰⁴

Quest'ultima, tuttavia, non va intesa come sinonimo di "irrilevanza" del fatto per l'ordinamento considerato, bensì come esito di un processo di valutazione che conduce a un giudizio di inqualificazione. L'inqualificazione, pur essendo una qualificazione negativa, non equivale all'insignificanza: essa rappresenta comunque una presa di posizione dell'ordinamento, che esprime la propria competenza o incompetenza rispetto a quella specifica fattispecie.²⁰⁵

Con riguardo ai contratti stipulati in violazione di norme emanate da un regolatore privato, si è già osservato come, in tali casi, la dottrina faccia spesso riferimento a contratti nulli, simulati, conclusi in frode, affetti da contrarietà a norme imperative, inefficaci, oppure validi sotto un profilo diretto ma invalidi in via indiretta in quanto immeritevoli di tutela. Si tratta, tuttavia, di qualificazioni elaborate all'interno di un ordinamento giuridico recente e ancora in fase di progressiva definizione. Ne consegue la necessità di tollerare una certa

²⁰⁴ LEPORE A., *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 57.

²⁰⁵ *Id.*

imprecisione concettuale, senza pretendere una corrispondenza rigorosa con le categorie tradizionali proprie dell'ordinamento statale.²⁰⁶

Le qualificazioni giuridiche del rapporto contrattuale devono essere ricercate all'interno dell'ordinamento sportivo. Posto, infatti, da un lato, il riconoscimento dell'esistenza e dell'autonomia di tale ordinamento e, dall'altro, la sua non indifferenza per l'ordinamento statale, che ne ha riconosciuto la "validità ed efficienza", occorre concludere che la qualificazione dei fatti che costituiscono il contenuto del rapporto tra le società calcistiche e i calciatori debba avvenire secondo la disciplina prevista dalle norme sportive. In questa prospettiva, come meglio si vedrà nel prosieguo, dichiarazioni che in altri contesti potrebbero apparire come mere manifestazioni di volontà privata assumono rilevanza quali elementi del giudizio di meritevolezza.

Quest'ultimo, pertanto, svolge la funzione di "cerniera" tra i due ordinamenti: non interviene a controllarne il contenuto in senso sostanziale, ma opera come filtro, limitato dall'ordine pubblico,²⁰⁷ analogamente a quanto accade per il rinvio nell'ambito del diritto internazionale privato.²⁰⁸

Secondo un orientamento giurisprudenziale, il contratto che non rispetti le regole federali prescritte deve considerarsi valido "in via immediata" per l'ordinamento statale italiano, ma invalido per l'ordinamento sportivo. Tuttavia, proprio in ragione di tale invalidità in ambito sportivo, esso risulterebbe

²⁰⁶ NICOLÒ R., *Struttura e contenuto del rapporto tra una associazione calcistica e i propri calciatori*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1952, II, 211, ripreso da FEMIA P., *Due in uno. La prestazione sportiva tra unitarietà e pluralità delle qualificazioni*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, 246, nota 22.

²⁰⁷ CARINGELLA F., *Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 670.

²⁰⁸ FEMIA P., *Due in uno. La prestazione sportiva tra unitarietà e pluralità delle qualificazioni*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, 247.

comunque immeritevole di tutela e, di conseguenza, invalido anche “in via mediata” per lo stesso ordinamento statale.

Una parte della dottrina, invece, invita a non guardare con sospetto alla competenza esercitata da un regolatore privato, quale è la federazione sportiva. Ciò che dovrebbe essere piuttosto messo in discussione è l'assunto secondo cui tale competenza implichi necessariamente la creazione di un ordinamento “altro”, ossia un ordinamento sportivo distinto e autonomo rispetto a quello statale.

Diversamente, l'intervento delle federazioni deve essere interpretato come applicazione del principio di sussidiarietà sancito dagli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione. In tale prospettiva, la sussidiarietà si configura come criterio di organizzazione e distribuzione delle fonti, non come norma di attribuzione di competenza, bensì come norma che disciplina la competenza. Il principio di sussidiarietà non contribuisce a rafforzare il modello del pluralismo degli ordinamenti, ma ne segna, al contrario, il definitivo superamento.²⁰⁹

Nel pluralismo delle fonti, infatti, le diverse fonti normative entrano in reciproca competizione per trovare applicazione. Diversamente, nell'ipotesi di pluralità di ordinamenti, pur potendo questi riconoscersi come tali, le rispettive fonti restano interne a ciascun ordinamento e non producono effetti diretti sugli altri. In tale scenario, al più, si potranno rinvenire meccanismi di rinvio o strumenti di recezione mediante i quali una norma di un ordinamento viene riprodotta all'interno di un altro.

Se, dunque, si postula l'esistenza di un ordinamento giuridico a sostegno di ogni potere istituzionalizzato, come può essere una federazione sportiva o il CIO

²⁰⁹ FEMIA P., *Sussidiarietà e principi nel diritto contrattuale europeo*, in PERLINGIERI P. e CASUCCI F., *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo*, Napoli, 2004, Edizioni Scientifiche Italiane, 145.

sul piano internazionale, le norme prodotte da ciascun potere, in quanto estranee le une alle altre conserveranno una strutturale alterità.

3.1 I contratti di lavoro sportivo

Allo scopo di agevolare una migliore comprensione delle relazioni e dei limiti dell'autonomia privata nel contesto sportivo-calcistico, con particolare riferimento ai rapporti contrattuali tra società calcistiche e calciatori, si rende opportuno fornire una breve disamina delle fonti legislative e regolamentari di riferimento, in modo da mettere in evidenza la portata e le restrizioni che l'ordinamento impone alla libertà negoziale delle parti, anche in virtù delle specificità che caratterizzano la contrattualistica sportiva rispetto al diritto comune.

Tale analisi preliminare consente di individuare i margini di autonomia effettivamente riconosciuti ai soggetti coinvolti e di comprendere come le norme, sia di fonte statale che federale, intervengano a modellare e talvolta a limitare le scelte contrattuali, garantendo al contempo la tutela degli interessi collettivi e individuali propri del settore calcistico sportivo.

Come anticipato ai punti che precedono, l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve necessariamente trovare un argine nella necessità di non comprimere indebitamente i diritti dei singoli, garantendo un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la tutela degli interessi individuali.

In altri termini, il sistema sportivo si configura come un ordinamento autonomo, ma la sua indipendenza è sempre condizionata dal rispetto di regole e principi precisi, fissati dall'ordinamento statale e, in parte, da quello internazionale. Ne consegue che i limiti imposti ai soggetti che vi operano sono particolarmente rigorosi, proprio perché l'autonomia riconosciuta non può mai

tradursi in una deroga ai diritti fondamentali o ai principi generali dell'ordinamento giuridico di riferimento

In questo contesto, anche i lavoratori cosiddetti sportivi sono soggetti a una particolare e specifica disciplina.

Infatti, in Italia, l'ordinamento statale prende in considerazione i caratteri di specificità del settore sportivo provvedendo a prevedere una disciplina speciale e derogatoria, rispetto a quella che comunemente si applica ai lavoratori subordinati, per i lavoratori cosiddetti sportivi. In particolare, la normativa in esame prevedeva (e prevede) delle specifiche rinunce del lavoratore sportivo all'applicazione di alcune tra le principali disposizioni giuslavoristiche in tema di protezione della libertà del lavoratore nel posto di lavoro e di libertà di associazione sindacale.²¹⁰

La disciplina del rapporto di lavoro instaurato dal lavoratore subordinato sportivo si differenzia sotto molteplici aspetti da quella che è la disciplina comune applicabile al lavoratore subordinato non sportivo.²¹¹ Ciò avveniva già in quella che è stata, sino all'entrata in vigore del D. lgs. 36/2021 il 1° luglio 2023, la legge principe sul rapporto di lavoro dello sportivo professionista, ovverosia la L. 91/1981.²¹²

In particolare, l'articolo 4 della L. 91/1981, rubricato “Disciplina del lavoro subordinato sportivo” prescriveva i principali elementi caratterizzanti tale disciplina.

²¹⁰ COLUCCI M. e HENDRICKS F., *Employment relationship in football: a comparative analysis*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, 1/2014, 457.

²¹¹ RICCIO A. e MIRANDA L., *Il lavoro oltre la subordinazione in ambito sportivo*, in *LDE*, 1, 2022.

²¹² BIASI M., *Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021...e ritorno?*, in *LDE*, 3, 2024.

Oggi tale disciplina è definita nell'articolo 26 del D. lgs. 36/2021, che mantiene la medesima rubrica, e che tuttavia non prevede un contenuto identico rispetto a quello dell'articolo 4 della L. 91/1981, posto che alcune previsioni esclusivamente dedicate alla figura del “professionista sportivo” sono contenute nell'articolo 27, dedicato al “Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”.

Nel periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 91/1981, la dottrina e la giurisprudenza avevano a lungo discusso sulla natura giuridica del rapporto contrattuale tra professionisti e società sportive.²¹³

In particolare, autorevole dottrina e una parte maggioritaria della giurisprudenza di legittimità e di merito,²¹⁴ ritenevano che l'attività del professionista sportivo dovesse essere qualificata come attività sottostante un rapporto di lavoro subordinato.

Dottrina e giurisprudenza hanno fondato il riconoscimento della subordinazione nel lavoro sportivo professionistico richiamando i requisiti previsti dall'articolo 2094 del Codice civile. In tale prospettiva, si è ritenuto che l'atleta professionista operi in una condizione di subordinazione, soggetto al potere direttivo del club, e che tale struttura relazionale giustifichi l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato. A sostegno di questa qualificazione, sono stati individuati e valorizzati gli indici della subordinazione presenti nel rapporto tra calciatore e società sportiva.

Già nel 1961, la Corte di cassazione civile aveva affrontato la questione in una nota sentenza relativa alla controversia tra l'Associazione Calcio Milan e il

²¹³ COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, 17.

²¹⁴ Sentenza 6 febbraio 1980: Altafini c. Società sportiva calcio Napoli, in *Il Foro Italiano*, Vol. 103 parte prima: Giurisprudenza costituzionale e civile (1980), 1201 – 1212.

calciatore Renato Raccis, esprimendosi in favore della natura subordinata del rapporto.²¹⁵

La Corte di cassazione ha ritenuto che, in considerazione del fatto che le prestazioni rese dagli atleti professionisti si caratterizzano per continuità, esclusività e professionalità, risultano inserite all'interno di una struttura organizzativa complessa, sia sotto il profilo economico che tecnico, e sono soggette al potere direttivo e gerarchico esercitato dalla società sportiva, il rapporto che ne deriva debba essere necessariamente inquadrato come rapporto di lavoro subordinato.²¹⁶

Nei decenni successivi, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità hanno continuato a riconoscere la natura subordinata del rapporto tra atleta e società sportiva, sulla base di elementi quali la continuità, la professionalità e l'esclusività della prestazione. Tuttavia, tale riconoscimento si è accompagnato a una progressiva consapevolezza dell'atipicità di questo rapporto rispetto alla subordinazione tradizionale, atipicità che trova fondamento nella specialità che caratterizza il lavoro sportivo.²¹⁷

Parallelamente, si è sviluppato un diverso orientamento interpretativo che proponeva di qualificare il contratto tra atleta e club come un "contratto di ingaggio sportivo", riconducibile alla categoria del lavoro autonomo. Tale impostazione si fondava sull'assunto che la disciplina codicistica di cui all'articolo 2094 del Codice civile non fosse adeguata a regolare le peculiarità del lavoro sportivo.

²¹⁵ Si veda Cass. n. 2324 del 21 ottobre 1961 in *Il Foro italiano*, 1961, I, 1608.

²¹⁶ *Id.*

²¹⁷ ZOLI C., *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra dubbi e nodi irrisolti: un cantiere ancora aperto*, in *Riv. it. dir. lav.*, III, 2024, 457-479.

In particolare, veniva evidenziata una presunta incompatibilità tra le tutele previste per il lavoratore subordinato e alcuni tratti distintivi del rapporto sportivo professionistico.

A sostegno di questa tesi si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 811 del 2 aprile 1963, affermando che tra attività lavorativa e attività sportiva sussiste una differenza sostanziale. Secondo la Cassazione, mentre il lavoro subordinato è caratterizzato da una struttura relazionale e bilaterale, lo sport rappresenta un'espressione individuale, non compatibile con i presupposti della subordinazione. In tale contesto, veniva sottolineata l'estranchezza della "causa" sportiva rispetto alla causa tipica del rapporto di lavoro.

Un ulteriore orientamento, minoritario, proponeva invece di ricondurre il rapporto tra atleta e club alla disciplina dei rapporti di tipo associativo, valorizzando il fine comune delle parti – ovvero lo svolgimento dell'attività ludica – come elemento caratterizzante.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica del rapporto tra professionisti sportivi e società ha infine sollecitato l'intervento del legislatore, che ha introdotto una nuova figura di subordinazione, ritagliata sulle esigenze specifiche del lavoro sportivo professionistico e accompagnata da una disciplina speciale. Il fondamento di tale intervento normativo si rinveniva nell'articolo 1 della legge n. 91 del 1981, che sanciva il principio della libertà dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, professionistica o dilettantistica.

Ulteriore finalità della norma era quella di tracciare una chiara linea di demarcazione tra sport professionistico e dilettantistico, demandando alle federazioni sportive il potere di qualificare un'attività come professionistica sulla base di criteri determinati. In assenza di tale riconoscimento, le discipline

sportive interessate erano così escluse dall'ambito applicativo della L. 91/1981, con la conseguente esclusione dei relativi atleti dalla qualifica di lavoratori sportivi.

La novità principale dell'intervento legislativo del 2021 è stato proprio quello di prevedere una disciplina del lavoro subordinato sportivo che si estendesse a tutti i lavoratori del settore, a prescindere dal loro status di professionista o dilettante.

A tal proposito, il 28 febbraio del 2021 è stato promulgato il D. lgs. 36/2021 allo scopo di dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 5 della L. 86/2019 e, come evidenziato nei lavori preparatori della legge delega, lo scopo della norma era proprio quello di *"garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore sport professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport"*.

Il D. lgs. 36/2021, dopo aver fornito una definizione generale di lavoratore sportivo all'articolo 25 - con cui il legislatore ha voluto superare i limiti soggettivi dell'articolo 2 della L. 91/1981 delimitando il campo di applicazione delle nuove norme protettive a tutti quei soggetti che traggono una fonte di reddito personale dalla propria prestazione sportiva²¹⁸ - struttura il lavoro sportivo prevedendo una

²¹⁸ La definizione è la seguente: *"È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui*

nuova definizione di lavoratore subordinato sportivo (articolo 26), separando tale definizione da quella del lavoratore sportivo in ambito professionistico (articolo 27) e del dilettante (articolo 28).

Giova precisare come il secondo comma dell'articolo 25 prescriva che *“Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile”*.

Si noti come a differenza di quanto fatto nel 1981, il legislatore ha ritenuto di non voler imporre una forma contrattuale vincolata, optando piuttosto per un rinvio alle classi definitorie generali del diritto del lavoro ordinario.²¹⁹

Ai fini del presente scritto, tenuto conto dell'indagine limitata al calcio professionistico di Serie A e ai limiti all'esercizio dell'autonomia negoziale di alcuni dei suoi attori, ci si concentrerà prevalentemente sulla disciplina di cui all'articolo 27 del D. lgs. 36/2021 ("Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici"), che riprende in larga misura il contenuto delle previsioni della L. 91/1981.

Brevemente sul concetto di professionismo, nell'impianto normativo del 1981 l'ordinamento statale rinviava verso l'ordinamento sportivo in relazione alla determinazione delle condizioni di appartenenza alla categoria dei dilettanti o dei professionisti.

abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

²¹⁹ CAPRARA L. V., *La nuova regolamentazione del lavoro sportivo alla luce della crescente rilevanza del dilettantismo e della centralità dell’atleta nell’ecosistema sportivo*, in IUS Lavoro, 2023, disponibile al link: <https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/detttaglio/10520443/la-nuova-regolamentazione-del-lavoro-sportivo-allaluce-della-crescente-rilevanza-del-dilettantismo-e-della-centralita-dellatleta-nellecosistema-sportivo>

I requisiti e le modalità di acquisizione del cosiddetto status di professionista erano determinati dall'articolo 2 della L. 91/1981, rubricato “Professionismo sportivo”.

La disposizione definiva i destinatari delle norme di cui agli articoli successivi prevedendo che *“ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

La norma richiamava in sostanza la necessaria sussistenza di tre requisiti ai fini della qualificazione dell'attività sportiva come attività di carattere professionistica: la continuità, l'onerosità e il conseguimento della suddetta qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.²²⁰

Tale ultimo requisito assumeva un'importanza decisiva, in quanto attribuiva alle federazioni sportive nazionali il potere di riconoscere a una determinata disciplina la qualifica di “sport professionistico” e rendeva tale riconoscimento una condizione necessaria per la validità del contratto tra l'atleta e la società sportiva. In tal modo, si affermava il ruolo centrale delle federazioni sportive all'interno dell'ordinamento.

Va inoltre ricordato che il CONI, nel lasciare alle singole federazioni sportive nazionali la facoltà di istituire un settore professionistico, si è limitato a porre due

²²⁰ *Id.*

requisiti: l'elevata rilevanza economica dell'attività e il riconoscimento del settore professionistico da parte della corrispondente federazione internazionale.

La norma in parola assume una particolare rilevanza poiché è stata ritenuta il *trait d'union* fra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato, in quanto consentiva all'ordinamento sportivo di permeare l'ordinamento ordinario con i propri regolamenti.

Come detto, la norma aveva l'obiettivo anche di sancire definitivamente la distinzione tra professionismo e dilettantismo, lasciando alle federazioni sportive la competenza di escludere una determinata attività dall'alveo del professionismo al ricorrere di determinate circostanze.

In applicazione di tale disposizione, la L. 91/1981 non trovava applicazione per tutte le discipline sportive che non avevano istituito un proprio settore professionistico, poiché mancava il riconoscimento formale del professionismo da parte della relativa federazione. Di conseguenza, queste discipline restavano soggette alla disciplina prevista per lo sport dilettantistico.

Ad oggi, le federazioni sportive che sono caratterizzate da un settore professionistico sono: la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), dal 2022 anche con riferimento alla Divisione Calcio Femminile; la FCI (Federazione Ciclistica Italiana); la FIG (Federazione Italiana Golf); la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e la FPI (Federazione Pugilistica Italiana). Inizialmente, come disposto dalla delibera del CONI n. 469 del 2 marzo 1988, le federazioni che riconoscevano il professionismo erano una in più, in quanto vi rientrava anche la FMI (Federazione Motociclistica Italiana), prima di decidere di chiudere il settore professionistico nel 2011.

Ebbene, tornando all'attuale disciplina del rapporto di lavoro sportivo professionistico, l'articolo 27 del D. lgs. 36/2021, al comma 4 dispone che “*Il*

rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato".

Riprendendo in larga parte il contenuto dell'articolo 4, primo comma, della L. 91/1981, l'articolo 27 definisce gli elementi essenziali caratterizzanti il contratto di lavoro sportivo professionistico.

Dalla lettura della previsione si rileva immediatamente una prima differenza con la disciplina del generale del rapporto di lavoro, posto che viene imposta la forma scritta *ad substantiam*, ove nella disciplina comune vige il principio civilistico della libertà della forma.²²¹

L'introduzione della forma scritta *ad substantiam* per i contratti degli atleti costituisce una diretta espressione dell'esigenza, avvertita dal legislatore già nel 1981, di rafforzare le tutele in favore del lavoratore sportivo e, al contempo, di consentire alle federazioni sportive di esercitare un controllo più rigoroso sull'operato dei club. Tale requisito formale rispondeva (e risponde) infatti alla finalità di assicurare una gestione più rapida, trasparente e certa delle eventuali controversie che possano insorgere tra le parti del rapporto.²²²

Nel caso, peraltro del tutto teorico nella prassi applicativa, in cui un contratto sportivo non rispetti il requisito della forma scritta - anche alla luce del sistematico controllo federale, finalizzato a preservare l'autonomia

²²¹ COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, 25.

²²² *Id.*

dell'ordinamento sportivo da interferenze esterne e a impedire valutazioni di merito sull'attività sportiva in assenza di un atto formale - troverebbe applicazione l'articolo 2126 del Codice civile, relativo alla prestazione di fatto con violazione di norme imperative.²²³

Tornando poi alla previsione di cui all'articolo 27 del D. lgs. 36/2021, di rilievo centrale è il riferimento al contratto tipo, predisposto in conformità all'accordo collettivo stipulato tra la federazione sportiva nazionale e le rappresentanze delle categorie interessate. Tale previsione normativa rappresenta un'esplicita valorizzazione dell'autonomia negoziale collettiva, riconoscendo alle organizzazioni sindacali il ruolo di interlocutori nella definizione di uno schema contrattuale coerente con le esigenze specifiche dei lavoratori del settore.

L'inosservanza di tale procedura negoziale potrebbe astrattamente dar luogo all'esperimento di un'azione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volta alla repressione di condotte antisindacali poste in essere, eventualmente, dalla federazione.

Con riferimento alla medesima previsione, così come formulata nell'articolo 4 della legge n. 91 del 1981, parte della dottrina²²⁴ ha ritenuto che il rimedio predisposto dall'ordinamento non risulti pienamente satisfattivo, sostenendo che sarebbe stato preferibile attribuire direttamente alle federazioni la facoltà di stipulare accordi collettivi con le organizzazioni sindacali effettivamente più rappresentative degli interessi degli atleti, a prescindere da previsioni rigide e formali.

Pur essendo la sanzione della nullità espressamente prevista solo per l'ipotesi di mancanza della forma scritta del contratto, la giurisprudenza di legittimità,

²²³ BERTINI B., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e Impresa*, 2001.

²²⁴ *Id.*

interpretando l'originario testo dell'articolo 4, ha avuto modo di estendere tale sanzione anche alla violazione di altri requisiti previsti dal primo comma della disposizione. In particolare, due sentenze pronunciate nel 1999 dalla Corte di cassazione hanno affermato la nullità del contratto di lavoro sportivo non solo in caso di carenza della forma scritta, ma anche qualora lo stesso non fosse stato redatto secondo lo schema del contratto tipo predisposto dalla federazione, non rispettasse un contratto tipo conforme all'accordo collettivo, ovvero non fosse stato depositato presso la federazione competente.

Tuttavia, occorre precisare che l'obbligo di deposito trova una collocazione testuale più precisa nel comma 5 dell'articolo 27 del D. lgs. 36/2021 (così come era contenuta al comma 2 dell'articolo 4 della L. 91/1891), mentre resta priva di esplicita disciplina la sorte degli eventuali accordi integrativi non depositati, questione che sarà oggetto di più dettagliato esame al paragrafo 3.3.

In relazione al primo comma dell'articolo 4 della L. 91/1891, inoltre, una parte autorevole della dottrina aveva sollevato dubbi circa la compatibilità costituzionale della norma, evidenziando una possibile violazione dell'articolo 39, commi 1 e 4, della Costituzione.

La previsione in questione, infatti, sembrava delineare una forma di contrattazione collettiva *erga omnes*, con la conseguenza che le società sportive risultavano sostanzialmente obbligate ad affiliarsi alla federazione e a conformarsi all'accordo collettivo da essa sottoscritto, configurandosi così un "monopolio contrattuale instaurato dalla stessa Federazione".²²⁵

Ciò, secondo Bertini, determinava un sostanziale impedimento alla formazione di un effettivo pluralismo sindacale di categoria, imponendo agli atleti l'osservanza di accordi collettivi e l'adozione di contratti tipo negoziati da

²²⁵ *Id.*

organizzazioni sindacali alle quali essi potevano anche non appartenere né aderire.

Considerazioni analoghe possono oggi essere svolte anche con riferimento al testo dell'articolo 27 del D. lgs. 36/2021, il quale, pur aggiornando la disciplina, continua a presentare profili di rigidità strutturale nella regolazione collettiva del lavoro sportivo.

Venendo poi al settimo comma dell'articolo 27 del D. lgs. 36/2021, esso dispone che *“Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.”*

Tale previsione esprime una manifestazione di subordinazione dell'atleta professionista e sembrerebbe riflettere fedelmente l'impostazione generale dell'articolo 2094 del Codice civile, ove si definisce il lavoratore subordinato come colui che presta la propria attività, sia essa di natura intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. In tal senso, la previsione richiama esplicitamente i tratti essenziali della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Con riferimento alla versione originaria inclusa nel quarto comma dell'articolo 4 della L. 91/1981, Vidiri aveva osservato come tale disposizione sarebbe stata esclusivamente riferibile alla figura dell'atleta, escludendo dal proprio ambito applicativo le ulteriori categorie di lavoratori contemplate dall'articolo 2 della L. 91/1981.²²⁶

²²⁶ VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, 217.

Ne sarebbe così derivata una chiara delimitazione soggettiva della norma, a conferma della centralità che rivestiva la figura dell'atleta nel sistema normativo delineato dalla L. 91/1981.

Accanto all'obbligo, gravante sull'atleta, di attenersi alle direttive impartite dalla società sportiva, si riconosce in capo al medesimo un correlativo diritto a partecipare attivamente alle sessioni di allenamento e ai programmi di preparazione atletica. Tale prerogativa rappresenta la manifestazione concreta della legittima aspettativa dello sportivo di poter adempiere integralmente alla propria prestazione lavorativa, attraverso la regolare e continuativa partecipazione all'attività sportiva professionale.

Questo diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica, pur non essendo esplicitamente espresso nel D. lgs. 36/2021 - così come non lo era nella L. 91/1981 - è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito²²⁷ e, nel calcio professionistico di Serie A, è espressamente previsto dall'accordo collettivo²²⁸ sottoscritto tra FIGC, LNPA e AIC, all'articolo 5²²⁹.

Inoltre, tale diritto di partecipare agli allenamenti non coincide con un presunto diritto dell'atleta a partecipare a gare o competizioni per conto della società sportiva. Peraltro, qualora lo sportivo dovesse vedersi escluso dalla possibilità di partecipare a gare o allenamenti, senza una motivazione adeguata,

²²⁷ In questo senso Tribunale di Roma che, con ordinanza del 3 agosto 1994 in *Riv. dir. Sport.* 1995, 638, ha disposto che *“l’immotivata esclusione dalla preparazione e dagli allenamenti reca pregiudizio al rendimento professionale del giocatore, alla sua quotazione, all’immagine di atleta, al futuro professionale [...]”*.

²²⁸ La versione dell'accordo sottoscritta il 31 luglio 2025 e valida fino al termine della stagione sportiva 2029-2030 è disponibile sul sito ufficiale dell'Associazione Italiana Calciatori al seguente link: <https://www.assocalciatori.it/news/accordo-collettivo-aic-lega-serie>

²²⁹ *“5.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzi idonei alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.*

5.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto di cui infra sub articolo 8.1 lettera d).”

la dottrina ha ritenuto applicabili quelli che sono i rimedi della disciplina generale, dal risarcimento del danno subito dall'atleta fino alla risoluzione del contratto stesso.

Questi rimedi sono esplicitamente previsti, per i calciatori militanti in Serie A, dall'accordo collettivo sottoscritto tra FIGC, Lega Serie A e AIC, all'articolo 8, in relazione alle violazioni degli obblighi imposti alle società calcistiche.²³⁰

Quanto alla possibilità di prevedere nel contratto una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto siano deferite ad un collegio arbitrale, tale previsione era prevista dal comma 5 dell'articolo 4 della L. 91/1981 e, oggi, è stata inserita al comma 5 dell'articolo 26 del D. lgs. 26/2021, estendendosi così a qualsiasi contratto di lavoro subordinato sportivo. In particolare, tale norma dispone che *"Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati"*.

Nel caso del calcio professionistico di Serie A, è opportuno sottolineare come la mera possibilità di prevedere una clausola compromissoria scompaia in favore di un vero e proprio obbligo in capo alle società sportive professionistiche di Serie A di prevedere una siffatta clausola.

Infatti, l'articolo 21 dell'accordo collettivo sottoscritto tra FIGC, LNPA e AIC, al comma 1 prevede espressamente che *"In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 (e a quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, nonché*

²³⁰ Peraltro, anche a livello di ordinamento sovranazionale, è stato riconosciuto dal Tribunale Federale Svizzero il diritto del calciatore ad allenarsi e avere la possibilità di sviluppare la propria carriera sportiva (SFT 137 III 303).

dall' articolo 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale, che si pronuncia in modo irruale".

Viene poi precisato, al comma 2, che *"Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale"*.

Pertanto, la limitazione dell'autonomia dei privati sulla scelta del foro risulta giustificata dalla "comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo", dalla sussistenza di "vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento" e dalla "specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie".

Viene dunque esplicitata una diretta relazione tra limite all'autonomia dell'individuo, appartenenza all'ordinamento sportivo, tesseramento e specialità della disciplina applicabile.

A ben vedere, le prime due relazioni parrebbero essere prevalenti rispetto alla terza, se si considera che la mera "specialità" della disciplina applicabile non sembrerebbe di per sé sufficiente a giustificare una siffatta limitazione. A mero scopo esemplificativo, è opportuno rilevare come nella disciplina degli agenti sportivi operanti nel settore calcistico professionistico, contenuta nel D. lgs. 37/2021, nel Regolamento Agenti Sportivi CONI e nel Regolamento Agenti Sportivi FIGC, agli agenti sportivi (che pure debbono necessariamente interfacciarsi con soggetti, i calciatori, che sono tesserati e che sono soggetti

facente parte dell'ordinamento sportivo) è data la facoltà di derogare, mediante previsione espressa contenuta nel contratto di mandato sportivo, alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in merito alla definizione di tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

Tornando agli obblighi del lavoratore sportivo nel settore professionistico, né la L. 91/1981, né il D. lgs. 36/2021, prevedono una disposizione specifica dedicata al dovere di fedeltà e obbedienza del lavoratore sportivo. Tuttavia, la dottrina ha ritenuto di ricondurre comunque l'esistenza di tale dovere alla luce dell'articolo 2105 del Codice civile.²³¹

In ogni caso, per il caso dei calciatori di Serie A tale dovere è comunque espressamente previsto dall'articolo 6 dell'accordo collettivo sottoscritto tra FIGC, LNPA e AIC.

Connesso al dovere generale di fedeltà, che impone al calciatore un comportamento leale, diligente e conforme agli interessi del datore di lavoro, si può rilevare anche un ulteriore obbligo, specificamente rilevante nel contesto sportivo professionistico: quello di astenersi da atti o comportamenti che diano luogo a illeciti sportivi. Tale obbligo non può essere isolato, ma va letto unitamente all'insieme di doveri derivanti dal tesseramento e dall'appartenenza all'ordinamento sportivo, in particolare alle norme organizzative e regolamentari della FIGC.

In tal senso, l'articolo 92 delle NOIF specifica chiaramente che *“i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza”*, richiamando

²³¹ FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, disponibile su www.ilnuovodirittosportivo.it, 50.

altresì l'obbligo di conformarsi agli accordi collettivi e alle pattuizioni contrattuali individuali. Questo sistema normativo impone al calciatore un'adesione multilivello a obblighi che travalcano il mero rapporto individuale di lavoro, estendendosi anche alle regole dell'ordinamento sportivo di appartenenza, il quale come si è ampiamente detto, ha una propria autonomia e gerarchia di fonti.

Inoltre, anche il rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è parte integrante di tale vincolo di condotta: tali norme prevedono non solo responsabilità disciplinari personali per i tesserati, ma anche - in determinati casi - l'applicazione della responsabilità oggettiva in capo alla società per comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Ciò significa che la condotta del singolo calciatore, anche se posta in essere a titolo personale o in assenza di un diretto coinvolgimento della società, può comunque generare conseguenze pregiudizievoli per quest'ultima.

Ne consegue che l'obbligo di astenersi da atti illeciti sportivi non è solo espressione del dovere generale di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, ma assume nel contesto calcistico-professionistico una connotazione rafforzata, in quanto il mancato rispetto delle norme federali e di giustizia sportiva può determinare un danno reputazionale, economico e disciplinare per il datore di lavoro sportivo, nonché costituire una giusta causa di risoluzione del contratto. In questa prospettiva, la lealtà e la correttezza richieste al calciatore devono essere lette alla luce di un sistema di obblighi che si radica tanto nell'ordinamento statale quanto in quello sportivo, cui il lavoratore ha liberamente aderito al momento del tesseramento.

Proseguendo sulla disamina delle disposizioni inerenti il rapporto di lavoro sportivo, sempre in materia di disciplina del lavoro subordinato sportivo in generale di cui all'articolo 26 del D. lgs. 36/2021, il comma 6 prevede una ulteriore limitazione all'autonomia individuale dei lavoratori sportivi, riprendendo una

previsione originariamente contenuta nel sesto comma dell'articolo 4 della L. 91/1981. Tale disposizione prevede che: *“Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”*.

Parte della dottrina, commentando la previsione contenuta nella L. 91/1981, aveva sostenuto che la norma in questione non rappresentasse invero una deroga all'articolo 2125 del Codice civile, bensì esprimesse un principio di segno opposto, fondato ancora una volta sulla natura speciale e peculiare del rapporto di lavoro sportivo.

Tenuto conto della natura concorrenziale dell'attività sportiva²³² e la competitività del cosiddetto ambiente sportivo, “contrassegnato dall'antagonismo fra sodalizi contendenti e concorrenti”,²³³ sarebbe complicato ammettere pattuizioni in grado di limitare la libertà professionale dell'atleta quali patti d'opzione o patti di prelazione a favore delle società sportive.

In particolare, si osserva che l'ambiente sportivo è connotato da una spiccata dimensione concorrenziale, caratterizzata da una costante rivalità tra società che competono tra loro. In tale contesto, appare problematico ammettere la legittimità di clausole contrattuali che restringano la libertà professionale dell'atleta, come ad esempio i patti di opzione o di prelazione in favore delle società sportive, i quali rischierebbero di comprimere eccessivamente la possibilità dell'atleta di autodeterminare il proprio percorso professionale.

Venendo poi alle espresse deroghe rispetto alla disciplina comune a cui si faceva cenno nei paragrafi precedenti, esse sono oggi espressamente previste

²³² D'HARMANT F., *Il lavoro sportivo (dir.lav.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 1.

²³³ FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, disponibile su www.ilnuovodirittosportivo.it, 51.

all'articolo 26, comma 1, del D. lgs. 36/2021, e riprendono in larga parte il contenuto dell'articolo 4, comma 8, della L. 91/1981, che già ai tempi forniva un elenco, che la dottrina aveva ritenuto essere non tassativo, di norme che, pur applicandosi al lavoratore comune, non si applicavano al lavoratore subordinato sportivo professionista.

Scomparendo dunque il riferimento al “professionismo” con riferimento alla figura del lavoratore subordinato sportivo soggetto di cui all'articolo 26 del D. lgs. 36/2021, e queste deroghe trovano ora applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati sportivi.

La norma dispone che: *“Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, negli articoli 2,4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del codice civile”.*

Cantamessa, tra gli altri, aveva considerato l'elenco previsto dal comma 8 dall'articolo 4 della L. 91/1981 come non esaustivo, ritenendo che anche ulteriori disposizioni - pur non espressamente menzionate in tale comma - appartenenti alla disciplina generale del lavoro subordinato, potessero risultare inapplicabili al lavoratore sportivo qualora, in concreto, se ne fosse rilevata l'inidoneità rispetto alla specificità del rapporto di lavoro sportivo.²³⁴

Rispetto alla precedente versione, scompare il riferimento all'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori, sul diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure a quelle riconducibili a una categoria superiore

²³⁴ CANTAMESSA L., RICCIO G.M e SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 165.

successivamente acquisita, o ancora a mansioni equivalenti a quelle già svolte, purché senza riduzioni retributive.

La ragione sottostante l'originaria inclusione dell'articolo 13 nella lista delle norme derogate è rinvenibile nel fatto che nel contesto del lavoro sportivo, in particolare nel calcio e negli sport di squadra, l'applicazione di tale norma risulterebbe quantomeno problematica in quanto il concetto di 'mansione' o 'categoria' mal si adatta alla natura flessibile dell'attività agonistica.

Difatti, una rigida applicazione dell'articolo 13 impedirebbe di schierare i calciatori in una posizione diversa, rispetto a quella "naturale", anorché ciò dovesse essere richiesto dalle esigenze tecnico-tattiche dell'allenatore.

È evidente, dunque, come tale disposizione risultasse, e risulti, poco compatibile con un contesto in cui la versatilità dell'atleta rappresenta un elemento essenziale della prestazione.

Ad ogni modo, ciò non significava che il cosiddetto *ius variandi* del datore di lavoro sportivo fosse illimitato: basti pensare al caso in cui un allenatore assunto per guidare la prima squadra venga impiegato come semplice preparatore tecnico. In una simile ipotesi, la giurisprudenza di merito aveva comunque riconosciuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte della società.²³⁵

Ciò premesso, il nuovo testo della norma trova applicazione nei confronti di una platea molto più ampia di soggetti (*i.e.*, di lavoratori sportivi), anche non appartenenti al solo settore professionistico, ed è intuibile perché l'eliminazione del riferimento all'articolo 13, invero intervenuta in sede di successiva modifica

²³⁵ Pret. Prato, 2 novembre 1994, in *Foro.it*, Rep. 1995, voce Sport, n. 61.

del testo del D. lgs. 36/2021 con D. lgs. 163/2022, sia stata una scelta logica e obbligata per il legislatore per fornire maggiore tutela a tutti i lavoratori sportivi.

Tale intervento normativo si pone peraltro in linea con la successiva pubblicazione dei cosiddetti mansionari delle figure operanti nel settore sportivo, redatti dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, il 4 settembre 2023 è entrato in vigore il D. lgs. 120/2023 che ha aggiunto il nuovo comma 1-ter all'articolo 25 che, recependo i diversi interrogativi che gli studiosi della materia si erano posti sul punto, ha chiarito cosa si intendesse nel testo del D. lgs. 36/2021 con l'inciso “le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

In particolare, il nuovo comma 1-ter dispone che tali mansioni, oltre a quelli rientranti nel primo periodo del comma 1, sono inserite in un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport. La norma precisa che *“detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente”*.²³⁶

Tale elenco rappresenta uno strumento di riferimento operativo per l'individuazione delle attività che, in concreto, possono integrare una prestazione lavorativa sportiva, ai fini della corretta qualificazione del rapporto.

²³⁶ CAPRARA L.V. e VENTURI FERREIRO F., *Riformare Correggendo – Novità e Implicazioni del Nuovo Correttivo alla Riforma dello Sport*, in IUS Lavoro, 2023, disponibile al link: <https://ius.giuffrefl.it/detttaglio/10620041/riformare-correggendo-novita-e-implicazioni-del-nuovo-decreto-correttivo-all-a-riforma-dello-sport?searchText=riformare%20correggendo>.

L'intervento modificativo del legislatore si è reso opportuno alla luce dell'evoluzione strutturale che ha interessato le società sportive negli ultimi anni. Se in passato tali realtà si caratterizzavano per un'organizzazione interna relativamente semplice e per una marcata concentrazione dei poteri decisionali in capo a un numero ristretto di soggetti, l'attuale scenario, profondamente influenzato da un processo di progressiva professionalizzazione e managerializzazione, soprattutto nel settore calcistico, presenta organigrammi aziendali decisamente più articolati. Tali strutture risultano oggi popolate da figure professionali numerose, differenziate e spesso dotate di competenze trasversali, che operano all'intersezione tra ambiti gestionali, tecnici e sportivi.

Ad ogni modo, la *ratio* sottostante le deroghe di cui all'articolo 26 del D. lgs. 36 del 2021 deve rinvenirsi nella specificità dello sport stesso, che per la sua natura e per le sue caratteristiche richiede una disciplina altrettanto specifica, in grado di adeguarsi alle esigenze, alla realtà e all'evoluzione del settore.

Pertanto, con riferimento ad esempio alla deroga relativa all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, è evidente come nel caso delle società sportive la prestazione del lavoratore si contraddistingua per una forte attenzione mediatica e pubblicitaria.

La necessità di una siffatta deroga è sicuramente più manifesta se la si guarda in relazione al mondo del professionismo, ossia il contesto in cui era stata originariamente inserita. Infatti, le attività dello sportivo professionista, e del calciatore in particolare, sono costantemente oggetto di riprese da parte di molteplici emittenti, non con finalità di controllo dell'adempimento lavorativo, bensì per esigenze di spettacolarizzazione della performance sportiva.

È logico, dunque, come l'esercizio dell'attività professionale comporti una significativa compressione delle garanzie a tutela della riservatezza dell'atleta,

giustificata dalla stessa normativa che individua la causa di tale deroga nella natura pubblica e mediatica della prestazione.

L'impiego di strumenti audiovisivi, infatti, costituisce non solo un veicolo essenziale per la valorizzazione e la diffusione dello spettacolo sportivo, ma anche uno strumento funzionale all'analisi tecnico-tattica, consentendo ai club di monitorare e ottimizzare le prestazioni agonistiche dei propri tesserati in vista della preparazione strategica delle competizioni.²³⁷

Quanto all'articolo 5 dello Statuto, che vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, giova premettere che, per quanto l'esclusione della norma in questione possa certamente favorire le società sportiva, consentendo di monitorare e ottimizzare lo stato psicofisico degli atleti tesserati, non può trascurarsi come un interesse altrettanto rilevante - se non prevalente - alla tutela del proprio benessere psico-fisico appartenga agli atleti stessi.

Quanto più elevato sarà il livello di preparazione e assistenza garantito dall'ambiente societario, tanto migliori saranno le prestazioni dell'atleta, con ricadute positive anche sulle sue prospettive di crescita economica e professionale.²³⁸

Con riferimento alla *ratio* sottostante la scelta del legislatore di escludere l'applicazione delle norme comuni in materia di licenziamento è da rinvenirsi nella volontà di creare un regime di libera recedibilità dal contratto sportivo.²³⁹

In dottrina si è peraltro osservato come a questo regime di libera recedibilità debbano ritenersi applicabili anche gli articoli 2118 e 2119 del Codice civile,

²³⁷ FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, disponibile su www.ilnuovodirittosportivo.it, 38.

²³⁸ CANTAMESSA L., RICCIO G.M e SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, 166.

²³⁹ *Id.*

rispettivamente rubricati “Recesso dal contratto a tempo indeterminato” e “Recesso per giusta causa”.²⁴⁰

Il modello contrattuale vigente nel settore sportivo consente così all’atleta di beneficiare di una mobilità più ampia e di una maggiore libertà negoziale rispetto ai lavoratori subordinati tradizionali.

Da ultimo, quale elemento rappresentativo invece del maggiore spazio che la legge speciale riserva per alcuni versi alla disciplina del lavoro sportivo, giova precisare come già nel testo della L. 91/1981 l’articolo 5 disponeva che: *“Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”*.

Oggi, il contenuto di tale previsione è recepito dall’articolo 26, comma 2, secondo cui: *“Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.”*

Scompare dunque il riferimento a un “termine risolutivo”, sostituito dal riferimento ad un “termine finale” e, come anticipato, per effetto dell’intervento del Decreto Sport, viene innalzato il termine finale fino a un massimo di otto anni in luogo di cinque. Peraltro, viene aggiunto alla fine del comma che “Non si

²⁴⁰ VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, 220.

applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", in materia, *inter alia*, di apposizione del termine e durata massima del contratto di lavoro a tempo subordinato.

Dalla lettura del primo comma dell'articolo traspare nuovamente il carattere speciale del settore sportivo. La previsione di un contratto necessariamente a tempo determinato aveva (e ha) nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di salvaguardare entrambe le parti del rapporto di lavoro. Lato lavoratore sportivo, siffatta previsione consente all'atleta di riacquistare alla scadenza del termine la "libertà negoziale per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro".²⁴¹ Per quanto riguarda le società sportive datrici di lavoro, il termine risponde invece all'esigenza di preventivare l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta.

Quanto al secondo comma, esso assume particolare rilievo nell'ambito di una riflessione sul margine di autonomia che le norme dell'ordinamento sportivo lasciano agli attori del settore, posto che esso demanda direttamente alle federazioni il potere di fissare le modalità della cessione del contratto, lasciando come unica condizione necessaria il consenso dell'altra parte.

Tornando sulla definizione di professionismo e dilettantismo, è utile sottolineare come nel calcio, nonostante esista una definizione unica di "professionismo", definita dai Regolamenti FIFA e cristallizzata nella giurisprudenza del TAS, comunque ciascun paese adotta una propria nozione di "professionismo".

Si è già ampiamente descritto ai paragrafi precedenti quale sia la definizione di professionista nel testo della L. 91/1981 e del D. lgs. 36 del 2021. Infatti, già all'articolo 2, comma 1 lettera II) della L. 91/1981 veniva precisato che per settore

²⁴¹ STINCARDINI R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 3, 2008, 131.

professionistico si intende “*il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata*”.

Al contrario, ai sensi dell’articolo 2 delle FIFA RSTP “*A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs*”.²⁴²

In altri termini, ai fini della qualificazione di un calciatore come professionista è necessario che vi sia un contratto scritto e che tale calciatore riceva un salario superiore alle spese in cui incorre nello svolgimento della propria attività sportiva.

Sul punto la giurisprudenza del TAS²⁴³ è granitica nel ritenere che “*The definition of “professional” in the RSTP is clear. To be a professional, the Player must meet two cumulative requirements: a) he must have a written employment contract with a club and b) must be paid more than the expenses he effectively incurs in return for his footballing activity*”.²⁴⁴

Peraltro, il TAS ha confermato che “*Players are either amateur or professional. There is no space for a third, or hybrid category in the relevant FIFA regulations*”.²⁴⁵

²⁴² Traduzione “*Un professionista è un calciatore che ha un contratto scritto con un club e viene pagato per la sua attività calcistica più delle spese effettivamente sostenute. Tutti gli altri calciatori sono considerati dilettanti.*”

²⁴³ *Ex multis*, CAS 2009/A/1895, CAS 2015/A/4148 & 4149 & 4150 e CAS 2016/A/4843.

²⁴⁴ Traduzione: “*La definizione di “professionista” nel RSTP è chiara. Per essere considerato professionista, il calciatore deve soddisfare due requisiti cumulativi: a) deve avere un contratto di lavoro scritto con un club e b) deve ricevere una retribuzione superiore alle spese effettivamente sostenute per la sua attività calcistica.*”

²⁴⁵ DUBEY J. P., *The jurisprudence of the CAS in football matters*, in *CAS Bulletin 1/2011*, disponibile al link: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_1_2011.pdf e CAS 2015/A/4148 & 4149 & 4150.

Traduzione: “*I calciatori sono dilettanti o professionisti. Non c’è spazio per alcuna terza categoria, o ibrida, nei regolamenti FIFA pertinenti.*”

Sempre secondo il TAS²⁴⁶ “*the decisive substantive criterion for qualifying a player as a “professional” is whether the amount is “more” than the expenses effectively incurred by the player. In this respect, it is irrelevant whether it is much more or just a little more.*”²⁴⁷

Inoltre, il TAS si è spinto al punto di sottolineare la natura imperativa dell’articolo 2 delle FIFA RSTP e la sua obbligatorietà anche a livello nazionale.

Pertanto, le federazioni nazionali non potrebbero modificare o creare nuove categorie diverse rispetto a quelle previste dalle FIFA RSTP.²⁴⁸ È evidente come tale impostazione sia in evidente contrasto con il contenuto dell’articolo 2 della L. 91/1981 e con il D. lgs. 36 del 2021, oltre che con il principio secondo cui la legge statale prevale sui regolamenti sportivi internazionali.

Tale principio trova fondamento nella stessa architettura della nostra gerarchia delle fonti del diritto. Lo sport, pur essendo dotato di una propria autonomia ordinamentale e regolamentare, non si colloca tuttavia al di sopra dell’ordinamento giuridico statale.

Pertanto, laddove un regolamento sportivo internazionale dovesse entrare in contrasto con una legge statale, soprattutto se si tratta di norme poste a tutela di diritti fondamentali o di principi inderogabili del diritto del lavoro, sarà sempre la legge statale a prevalere.

Questo principio è stato più volte riaffermato anche dalla giurisprudenza italiana, la quale, pur riconoscendo l’autonomia dell’ordinamento sportivo, ha ribadito che tale autonomia non può trasformarsi in extraterritorialità giuridica.

²⁴⁶ CAS 2009/A/1781; CAS 2006/A/1177 e CAS 2016/A/4843.

²⁴⁷ Traduzione: “*il criterio sostanziale determinante per qualificare un giocatore come “professionista” è se l’importo è “superiore” alle spese effettivamente sostenute dal calciatore. A questo proposito, è irrilevante che sia molto più elevato o solo leggermente superiore.*”

²⁴⁸ CAS 2009/A/1895.

Anche la giustizia sportiva, quindi, pur dotata di specificità e strumenti propri, è e resta subordinata al controllo del giudice statale, ogni qualvolta vengano in gioco diritti soggettivi protetti dall'ordinamento generale.

In sintesi, il dialogo tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, specie quello internazionale, non può mai trasformarsi in una deroga ai principi generali del diritto.

A tal proposito, è lo stesso commentario della FIFA alle FIFA RSTP²⁴⁹ a precisare che, sebbene nella pratica possano esistere altre categorie di status a livello nazionale, in caso di controversia ai sensi delle FIFA RSTP nessuna di queste categorie ibride sarà riconosciuta né dalla FIFA né dal TAS. Infatti, tale regolamento non riconosce alcuna categoria aggiuntiva. Ciascun calciatore o calciatrice potrà essere solamente o professionista o dilettante, senza che vi sia spazio per un *tertium genus*.²⁵⁰

Inoltre, nel valutare lo status di un giocatore, qualsiasi contratto deve essere valutato esclusivamente in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente da qualsiasi designazione o classificazione utilizzata nel contratto e indipendentemente dallo status con cui un giocatore può essere stato registrato dalla federazione membro interessata.

Tenuto conto del fatto che gli articoli in questione delle FIFA RSTP sono poi da considerarsi vincolanti a livello nazionale, anche eventuali normative nazionali divergenti sono considerate irrilevanti ai fini dello status di un calciatore.²⁵¹

²⁴⁹ *FIFA RSTP Commentary* 2023, disponibile sul sito ufficiale della FIFA al link: <https://digitalhub.fifa.com/m/40da0f707efdd011/original/FIFA-Commentary-on-the-FIFA-Regulations-for-the-Status-and-Transfer-of-Players-2023-edition.pdf>.

²⁵⁰ *Ex multis* CAS 2014/A/3610; CAS 2009/A/1781; CAS 2006/A/1177; CAS 2020/A/7029; CAS 2016/A/4843; CAS 2016/A/4603; CAS 2016/A/4597; CAS 2015/A/4148 & 4149 & 4150; CAS 2009/A/1895; CAS 2005/A/838.

²⁵¹ *FIFA RSTP Commentary* 2023.

Questo approccio è stato ribadito dalla FIFA Dispute Resolution Chamber (la “DRC”) nella decisione DRC del 22 novembre 2019, il c.d. “caso Williams”, riguardante lo status di una calciatrice tesserata per la US Femminile Latina Calcio. La DRC ha confermato che, nel valutare lo status di un calciatore, prevalgono i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, delle FIFA RSTP. Nel caso in questione, l’accordo tra la calciatrice e il club era stato redatto come “accordo sul rimborso delle spese per l’attività sportiva dilettantistica” ed escludeva esplicitamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra le parti. Eppure, la DRC ha concluso che le circostanze in cui la calciatrice era stata assunta soddisfacevano i criteri di cui all’articolo 2, comma 2, e che la calciatrice doveva quindi essere considerata una calciatrice professionista.

In tale contesto, la DRC ha fatto riferimento all’articolo 2, comma 2, delle RSTP e, tenuto conto dei criteri ivi previsti unitamente agli importi dovuti alla calciatrice in base all’accordo (*i.e.*, un importo mensile di 350 euro, nonché la messa a disposizione di un alloggio da parte della società convenuta), ha concluso che fosse chiaro che la stessa percepisse un compenso per la propria attività calcistica superiore alle spese effettivamente sostenute. A tal proposito, la DRC ha sottolineato che è la remunerazione di un calciatore, in ossequio ai criteri indicati nell’articolo 2, comma 2, del FIFA RSTP, a costituire il fattore determinante per la qualificazione dello status di un calciatore, e che la natura giuridica o la qualificazione formale del contratto non assumono alcuna rilevanza a tal fine.

Tale impostazione è stata confermata anche dal TAS,²⁵² il quale ha osservato che *“Article 2, Section 2 of the FIFA RSTP indicates that what is decisive for the allocation of a player to the amateur or professional category is (further to the existence of*

²⁵² CAS 2020/A/7029.

an agreement in writing) is the amount of the payment received by the player for his footballing activities".²⁵³

Già in una decisione del 2006,²⁵⁴ il TAS aveva evidenziato come la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del RSTP rappresentasse l'unico criterio rilevante per la determinazione dello status di un calciatore.

Inoltre, in un altro caso avente ad oggetto la c.d. "indennità di formazione" (o *training compensation*), la DRC ha confermato l'approccio in relazione a un calciatore tesserato presso un club francese di seconda divisione come dilettante, successivamente trasferitosi in un club inglese di prima divisione come professionista nell'anno del suo ventesimo compleanno.²⁵⁵ Il club ricorrente, che aveva formato il calciatore tra i 12 e i 16 anni, chiedeva l'indennità di formazione sostenendo che il calciatore avesse firmato il suo primo contratto da professionista con il club inglese. Quest'ultimo, però, sosteneva che, a prescindere dallo status con cui il calciatore era stato registrato presso il club francese, egli avesse sottoscritto un "*contrat d'apprentissage*" (contratto di apprendistato), che prevedeva il pagamento di un salario lordo mensile. Il calciatore riceveva anche un'indennità per l'alloggio e premi, e aveva confermato espressamente che le spese sostenute per giocare a calcio erano inferiori ai compensi percepiti. In tale contesto, la DRC ha concluso che i criteri dell'articolo 2, comma 2, risultavano soddisfatti e, di conseguenza, ha ritenuto che non spettasse l'indennità di formazione, trattandosi di un trasferimento successivo di un calciatore già professionista (cioè, il calciatore era da considerarsi professionista presso il club francese di seconda divisione, a prescindere dallo

²⁵³ Traduzione: "l'articolo 2, paragrafo 2, delle FIFA RSTP indica che ciò che è decisivo per l'inquadramento del calciatore come dilettante o professionista (oltre all'esistenza di un accordo scritto) è l'ammontare del pagamento ricevuto dal calciatore per l'attività calcistica svolta".

²⁵⁴ CAS 2006/A/1177.

²⁵⁵ Decisione della DRC dell'11 dicembre 2020, Cheikh Sidya Diaby.

status formale con cui era stato registrato), e non della sua prima registrazione come professionista.

La DRC ha seguito un approccio analogo in un’ulteriore controversia in materia di *training compensation* relativa a un calciatore tesserato come dilettante presso un club francese.²⁵⁶ Nonostante il calciatore fosse stato tesserato come dilettante, egli aveva firmato un contratto scritto con il club, e l’ammontare percepito per l’attività calcistica superava le spese sostenute: i criteri dell’articolo 2, comma 2, risultavano quindi soddisfatti, e il calciatore è stato qualificato come professionista, indipendentemente dallo status formale attribuitogli.

Ad ogni modo, è opportuno rilevare come dalla giurisprudenza del TAS e della DRC emerga un ulteriore elemento utile in relazione alla qualificazione di un calciatore come professionista o dilettante. Infatti, con riferimento alla soglia economica risultante dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 2, essa appare genericamente piuttosto bassa. Infatti, l’articolo in questione non richiede che il calciatore debba necessariamente trarre il proprio sostentamento esclusivamente dall’attività calcistica per essere qualificato come professionista.

Al contrario, un calciatore può essere considerato professionista anche se deve svolgere un’altra attività lavorativa per potersi sostentare. Se la remunerazione ricevuta dal club eccede le spese effettivamente sostenute per prestare la propria attività sportiva, egli deve essere in ogni caso considerato un calciatore professionista.

²⁵⁶ Decisione della DRC del 22 dicembre 2021, Niava Behiratche.

Sul punto, il TAS²⁵⁷ ha sottolineato che “*The FIFA regulations do not stipulate a minimum wage. The player can still be considered as a non-amateur, even if he agrees to perform services for a meagre salary.*”²⁵⁸

Ciò premesso, non è possibile individuare un ammontare predefinito o una soglia al di sopra della quale un calciatore deve essere considerato un professionista. Allo scopo di determinare lo status di professionista di un calciatore, le condizioni specifiche del caso dovranno essere prese in considerazione, tenendo in conto del paese all'interno del quale svolge le proprie prestazioni sportive e di qualsiasi benefit che lo stesso percepisca unitamente alla componente retributiva. In ogni caso, il testo contrattuale assume sempre una rilevanza particolare per la corretta definizione di tale status.²⁵⁹

In un altro lodo, il TAS²⁶⁰ ha ritenuto che il valore “assoluto” di un compenso concordato contrattualmente non sia decisivo ai fini della determinazione dello status di un calciatore, poiché le FIFA RSTP non stabiliscono né un salario minimo né una soglia economica generale. Il TAS ha sottolineato che un calciatore può essere considerato professionista anche se percepisce un importo ben inferiore alla retribuzione media nel proprio Paese e, viceversa, può essere considerato dilettante anche se percepisce un salario superiore al minimo previsto a livello nazionale. L'unico elemento rilevante è se l'importo ricevuto dal calciatore superi le spese effettivamente sostenute; le spese da considerare e confrontare non sono quelle relative al costo della vita in generale, ma esclusivamente quelle specifiche ed effettivamente sostenute per l'attività calcistica. Lo status del calciatore indicato nel contratto, come detto, è irrilevante.

²⁵⁷ CAS 2016/A/4843 e CAS 2006/A/1027.

²⁵⁸ Traduzione: *Il regolamento FIFA non prevede un salario minimo. Il giocatore può comunque essere considerato non dilettante, anche se accetta di prestare la propria attività per un salario irrisorio.*

²⁵⁹ CAS 2010/A/2069.

²⁶⁰ CAS 2020/A/6796.

Occorre rilevare, ad ogni modo, come la giurisprudenza e le opinioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) sul punto siano varie. In tal senso, merita menzione la decisione del TAS 2024/A/10480 del 31 marzo 2025 nel caso *Amar Kovcic v. NK Trnje Zagreb*, con la quale l'Arbitro Unico, chiamato a dirimere la controversia, ha affermato che, nel caso di specie, il calciatore Amar Kovcic non poteva essere qualificato come “professionista” ai sensi dell’articolo 2 delle RSTP. In particolare, il calciatore non aveva fornito prova dell’esistenza di un contratto di lavoro scritto, elemento imprescindibile per la qualificazione professionistica secondo il regolamento FIFA, e i supposti pagamenti mensili pari a 700 euro non erano stati dimostrati come retribuzione, dal momento che l’unico pagamento documentato era avvenuto dopo la cessazione del rapporto ed era stato effettuato da un soggetto estraneo al club. Con riferimento, inoltre, alle spese sostenute²⁶¹ il ricorrente non era riuscito a dimostrare che i pagamenti ricevuti eccedessero le spese da lui sostenute per l’attività sportiva, altro requisito richiesto dalle RSTP ai fini della qualificazione in parola.

Alla luce di quanto esposto, non resta che sottolineare come l’approccio seguito dagli organi di giustizia sportiva internazionale sia, inevitabilmente, improntato a una rigorosa analisi fondata sulle circostanze concrete del singolo caso.

In conclusione, questo è il quadro entro cui occorre orientarsi per cogliere appieno l’effettiva portata del principio di autonomia contrattuale nel contesto del rapporto di lavoro sportivo. Un contesto segnato da una pluralità di fonti che, nel loro intreccio, concorrono a ridefinire i margini concreti dell’autonomia delle parti.

Nel settore sportivo, infatti, l’autonomia negoziale non si esercita in uno spazio neutro o privo di condizionamenti, ma si sviluppa all’interno di un sistema

²⁶¹ Spesso considerate dalla giurisprudenza FIFA e TAS quale indice rilevante ai fini della qualificazione come professionista.

normativo caratterizzato da esigenze peculiari: la tutela della lealtà della competizione, il bilanciamento tra interessi collettivi e individuali, il rispetto di regole federali che trovano fondamento nella specificità riconosciuta all'ordinamento sportivo.

La competitività intrinseca all'ambiente sportivo, l'esigenza di preservare l'equilibrio competitivo tra sodalizi e il rischio che comportamenti individuali possano riverberarsi in responsabilità per le società, impongono una lettura sistematica dell'autonomia negoziale, che tenga conto delle implicazioni non solo civilistiche, ma anche regolamentari e disciplinari.

È solo alla luce di questo complesso sistema, in cui il principio di autonomia si confronta con limiti funzionali e strutturali imposti dalla specialità del settore, che si può comprendere la reale misura entro cui le parti possono autodeterminarsi, negoziare clausole, e incidere liberamente sulla disciplina del rapporto contrattuale.

3.2 Le disposizioni degli accordi collettivi

Ai fini di una migliore comprensione delle previsioni e dei limiti che sono previsti dagli accordi collettivi nell'esperienza italiana e in quella nordamericana, si procederà a un breve confronto tra l'accordo collettivo applicabile ai calciatori di Serie A e quello sottoscritto tra NBA e NBPA.

In Italia, l'ultima versione dell'accordo collettivo tra LNPA, AIC e FIGC è stata sottoscritta il 31 luglio 2025 (di seguito, l'"Accordo Collettivo"),²⁶² oltre due anni e mezzo dopo la pubblicazione della precedente versione. Innanzitutto, è importante sottolineare nuovamente che l'Accordo Collettivo non è sottoscritto soltanto dall'Associazione Italiana Calciatori e dalla Lega Nazionale

²⁶² Accordo Collettivo LNPA, AIC e FIGC, disponibile al link: <https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/Accordo%20Collettivo.pdf>

Professionisti, ma anche dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ciò implica che la federazione, insieme alla Lega, assume il ruolo di garante istituzionale, ed entrambe sono chiamate a vigilare sul rispetto dei regolamenti e a garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dall'accordo.

Su questo punto, giova menzionare il parere dell'Alta Corte di Giustizia reso in materia di accordo collettivo su richiesta della FIGC.²⁶³

Nel parere veniva infatti evidenziato come sia la legge stessa a disegnare un tipo particolare di accordo collettivo, del quale sono parti non soltanto le "parti sociali" in senso proprio, ma anche la federazione sportiva competente.

Dal parere emerge con chiarezza la distinzione funzionale tra il ruolo delle parti sociali e quello delle Federazioni nell'ambito del procedimento di negoziazione e di stipulazione dell'accordo collettivo. Alle prime è attribuita la competenza a curare e rappresentare gli interessi categoriali dei propri iscritti, mentre alle seconde spetta il compito di tutelare e promuovere l'interesse sportivo generale, inteso quale garanzia del corretto esercizio della pratica sportiva e del regolare svolgimento delle competizioni agonistiche. In tale prospettiva, la partecipazione delle Federazioni non si configura quale espressione di una posizione di parte in senso proprio, né può essere diretta a favorire o a ledere gli interessi delle categorie sociali coinvolte; essa è giustificata unicamente dalla funzione istituzionale di presidio dell'interesse generale dell'ordinamento sportivo.

Analoga ricostruzione si impone con riferimento all'Accordo Collettivo. Anche in questo contesto, la preminenza attribuita alla Federazione non è assimilabile alla posizione delle parti sociali, poiché la presenza della FIGC nel

²⁶³ Parere dell'Alta Corte di Giustizia del 3 dicembre 2010, disponibile al *link*: <https://www.coni.it/it/news/primo-piano-2010/alta-corte-di-giustizia-parere-in-materia-di-accordo-collettivo-su-richiesta-della-figc.html>

procedimento negoziale trova fondamento nella necessità di assicurare la tutela di un interesse collettivo superiore, riferibile non già a una delle parti contrattuali, bensì all'intero sistema sportivo.

Ne discende il riconoscimento di un interesse pubblico sovraordinato, distinto rispetto a quello delle categorie rappresentate dalle parti sociali, la cui salvaguardia può astrattamente giustificare una compressione dell'autonomia privata. L'Accordo Collettivo, infatti, non si riduce a un mero prodotto del confronto bilaterale tra associazioni di categoria e datori di lavoro, come accade nella contrattazione collettiva di diritto comune, ma si caratterizza per la necessaria partecipazione di un organo di governo sportivo, istituzionalmente deputato a garantire la regolarità e l'equilibrio del sistema competitivo. È proprio tale funzione di garanzia, attribuita alle Federazioni, a differenziare radicalmente l'accordo collettivo sportivo dal modello civilistico tradizionale, collocandolo in un ambito in cui l'autonomia negoziale privata si intreccia con esigenze di ordine pubblico sportivo. Queste ultime assumono una valenza tale da legittimare interventi correttivi o limitativi rispetto alla libertà contrattuale delle parti sociali, in funzione della protezione dell'interesse generale sotteso all'ordinamento sportivo.

Il secondo articolo dell'Accordo Collettivo si occupa di disciplinare la forma del contratto individuale e i cosiddetti "Patti limitativi della libertà professionale". Come evidenziato anche nel testo del D. lgs. 36/2021, il contratto del calciatore professionista deve essere, a pena di nullità, redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato all'Accordo Collettivo stesso.

Quanto alle modalità di sottoscrizione, si rinviene un primo riferimento alle NOIF dato che l'articolo 2 prescrive che il contratto vada redatto e sottoscritto in tre: uno di competenza della società sportiva; uno di competenza del calciatore;

e uno destinato al deposito presso la LNPA a cura della società ai sensi dell'articolo 39 terzo comma della NOIF. 2.2.

Come anticipato al paragrafo che precede, ai sensi del D. lgs. 36/2021 sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Tuttavia, sono ammessi i patti di opzione a favore sia della società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto di prestazione sportiva, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal contratto di prestazione sportiva), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono invece consentiti patti di prelazione e il contratto non può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Qui si rinvengono dunque due primi limiti che discendono dalla specificità del rapporto. Nella prassi, è possibile che tra le parti intervengano degli accordi scritti, evidentemente non depositati, con cui le parti si impegnano a derogare queste previsioni. Orbene, non essendo depositati, ed essendo in contrasto con le norme dell'ordinamento sportivo, è dubbia la sorte di tali accordi che, pur essendo inefficaci per l'ordinamento sportivo, potrebbero comunque spiegare i loro effetti, specie se essi prevedano una competenza diversa rispetto a quella del contratto (ad esempio quella del TAS). Si vedrà nei punti che seguono quale si ritiene essere la conseguenza di questa tipologia di accordi.

L'articolo 2 dell'Accordo Collettivo disciplina poi il contratto di apprendistato.²⁶⁴ Peraltro, allegato allo stesso Accordo Collettivo è previsto un modello di contratto di apprendistato.

L'articolo 3 dell'Accordo Collettivo prevede poi un obbligo particolarmente rilevante per le parti contrattuali coinvolte nella sottoscrizione di un contratto di prestazione sportiva. Come anticipato, si tratta dell'obbligo di deposito, che consiste in un adempimento formale al quale è condizionata l'efficacia stessa del contratto per l'ordinamento sportivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 le società sportive hanno l'obbligo di depositare, entro sette giorni dalla stipulazione, il contratto presso la LNPA, che effettua le verifiche di sua competenza e ne cura immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi di legge. Inoltre, dell'avvenuto deposito presso la LNPA la società sportiva dovrà darne comunicazione al calciatore. L'Accordo Collettivo si occupa altresì di prevedere che nel caso in cui la società non dovesse depositare il contratto nel termine indicato, il deposito potrà essere comunque eseguito dal calciatore mediante invio via PEC entro sessanta giorni dalla sottoscrizione. Le medesime previsioni si applicano anche a qualsiasi "atto modificativo o estintivo". Sul punto, l'Accordo Collettivo non fa alcuna menzione del "contratto tipo" di cui si è discusso al punto 3.1 che precede.

Pertanto, è legittimo ritenere che tale considerazione e tale obbligo di deposito debba estendersi a qualsiasi scrittura privata integrativa del contratto di prestazione sportiva, a prescindere dalla sottoscrizione sul "contratto tipo" (*i.e.*, sul modello federale messo a disposizione dalla FIGC). Delle diverse tipologie di modello federale e della distinzione con le altre scritture integrative non predisposte su modelli federali si tratterà nei paragrafi che seguono. Come

²⁶⁴ ZOLI C., *Il contratto di apprendistato sportivo*, in *Associazioni e Sport*, 3, 2024.

anticipato, è lo stesso Accordo Collettivo a prevedere, all'articolo 3.3, che il tempestivo deposito del contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC. Una volta ricevuto il deposito, la FIGC invia prontamente le sue decisioni alla LNPA, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla società e al calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del contratto, l'approvazione si intende tacitamente manifestata.

Già il comma 2 dell'articolo 4 della L. 91/1981 disponeva che *"la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione"*. Tale previsione ha trovato un ampliamento nella disciplina attualmente vigente, come risultante dal comma 5 dell'articolo 27 del D. lgs. 36/2021, ove si stabilisce non solo l'obbligo di deposito del contratto di lavoro sportivo entro sette giorni dalla stipulazione, ma anche quello di depositare contestualmente ogni altro accordo intercorso tra le parti, ivi compresi quelli relativi ai diritti di immagine o aventi contenuto promo-pubblicitario, purché riferiti o connessi al lavoratore sportivo.

Inoltre, la norma specifica che l'approvazione del contratto, secondo le modalità fissate dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata (anche paralimpiche), costituisce condizione di efficacia del medesimo.

Il contenuto del citato comma deve essere letto in stretta connessione con l'articolo 13, comma 10-bis del medesimo decreto, che riprende, nella sostanza, la *ratio* dell'articolo 12 della L. 91/1981. Tale disposizione rafforza ulteriormente il ruolo di vigilanza delle federazioni, attribuendo loro il compito di effettuare tempestivi e accurati controlli sull'equilibrio economico-finanziario delle società professionalistiche, quale presupposto necessario per la regolare partecipazione ai

campionati sportivi e per garantire il principio di equa competizione, secondo parametri stabiliti dagli statuti federali e approvati dal CONI.

Sempre sull'onere del deposito contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che esso grava primariamente sulla società sportiva. Tuttavia, si è ammessa la possibilità che anche il lavoratore sportivo possa procedervi, fermo restando che, in caso di mancato adempimento, permane in capo alla società l'eventuale responsabilità risarcitoria per i danni arrecati all'atleta (in tal senso si veda Cass. civ., n. 11462 del 12 ottobre 1999).

Alla luce di quanto sopra, è evidente come l'ordinamento preveda un procedimento che si sviluppa attraverso tre fasi distinte. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass., 4 marzo 1999, n. 1855) lo ha qualificato come "fattispecie formale complessa a formazione progressiva".

Le tre fasi individuate possono essere descritte, in primo luogo, come la necessaria formalizzazione per iscritto dell'accordo; in secondo luogo, come la predisposizione del contratto sulla base del modello contrattuale previamente concordato dalle organizzazioni di categoria, attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari standardizzati; e, da ultimo, come il successivo deposito dell'atto presso la federazione sportiva competente, al fine di rendere possibile l'esercizio delle funzioni di controllo da parte di quest'ultima.²⁶⁵

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate circa l'ambito applicativo dell'inciso "a pena di nullità", ossia se esso debba essere riferito unicamente alla mancanza della forma scritta o se possa estendersi anche all'omesso ricorso al contratto tipo e alla mancata effettuazione del deposito. La collocazione letterale della formula "a pena di nullità", immediatamente successiva alla previsione

²⁶⁵ VIDIRI G., *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiuntivi e forma ad substantiam*, in *Giust. civ.*, 1999, 1615.

della forma scritta quale requisito *ad substantiam*, denota la volontà del legislatore di circoscrivere la sanzione della nullità esclusivamente all'ipotesi di difetto di forma, escludendo invece tanto l'inosservanza del modello contrattuale quanto l'omissione dell'adempimento del deposito.

Un'interpretazione estensiva, che ricomprendesse anche tali violazioni, priverebbe infatti di significato la disciplina che contempla la sostituzione automatica delle clausole difformi o peggiorative con quelle corrispondenti previste dal contratto tipo (si veda Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462).²⁶⁶

Tale orientamento ha trovato conferma in giurisprudenza in relazione a una controversia concernente la validità di un accordo avente ad oggetto un premio promozione destinato a calciatori professionisti, non risultante dal contratto depositato. In quella sede, la violazione delle disposizioni relative alla conformità al contratto tipo e all'obbligo di deposito presso la federazione è stata ricondotta all'articolo 1418, comma 1, del Codice civile, in quanto afferente a norme imperative, e non al comma 3 dello stesso articolo.

Più precisamente, nell'esaminare se tale violazione dovesse determinare la nullità virtuale del contratto ovvero se il legislatore avesse predisposto un rimedio differente, sarebbe stata valorizzata la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'articolo 1418. Si è ritenuto, in tal modo, che il legislatore avesse inteso introdurre un meccanismo alternativo alla nullità, attribuendo alla federazione sportiva nazionale il potere di approvare il contratto.

Secondo questa ricostruzione, dunque, la disciplina ha privilegiato un rimedio diverso dalla nullità, assicurando l'effettività della norma violata mediante la previsione dell'inefficacia del contratto. Ne consegue che la mancata adozione

²⁶⁶ Nello stesso senso si è espressa anche l'Alta corte di giustizia sportiva, Pres. e rel. Chieppa, parere n. 2\2010 del 30 luglio 2010, disponibile al *link*: https://www.coni.it/images/pdf/Alta_Corte_-_parere_2-2010.pdf

della forma scritta determina la nullità ai sensi dell'articolo 1418, comma 3, del Codice civile, mentre la difformità rispetto al contratto tipo e l'omissione del deposito producono soltanto un effetto di inefficacia, in quanto impediscono l'approvazione del contratto da parte della federazione.

La centralità del deposito come condizione di efficacia delle scritture emerge con chiarezza anche nella prassi recente, laddove si sono moltiplicate le controversie relative a pattuizioni non depositate presso gli organi federali. In tali ipotesi la sanzione della nullità opera in modo automatico, privando di effetti l'atto che non sia stato trasmesso alla LNPA e quindi approvato dalla FIGC. Tuttavia, la nullità o inefficacia derivante dal mancato deposito non esaurisce l'ambito di tutela possibile: sebbene la scrittura resti improduttiva di effetti, la condotta della parte che abbia ingenerato un affidamento serio e ragionevole circa la sua futura perfezione può comunque dar luogo a responsabilità precontrattuale.

In questo senso, il lodo reso all'esito del procedimento di arbitrato irrituale ai sensi del Regolamento allegato all'Accordo Collettivo dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Gianroberto Villa, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dall' Avv. Leandro Cantamessa Arpinati e dal Prof. Avv. Roberto Sacchi, nel procedimento promosso da Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro nei confronti della Juventus FC S.p.A., pur dichiarando nulle le scritture integrative non depositate dalla società sportiva, ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale della società ai sensi dell'articolo 1337 del Codice civile per avere frustrato l'affidamento del calciatore sulla loro futura formalizzazione.

Il lodo costituisce, sotto questo profilo, un precedente particolarmente significativo. Il Collegio Arbitrale, infatti, ha escluso che la nullità delle scritture integrative relative alla cosiddetta "seconda manovra stipendi" - mai depositate sui moduli federali - potesse automaticamente travolgere l'accordo di riduzione

salariale, regolarmente depositato ed efficace. Cionondimeno, ha riconosciuto che la Juventus FC S.p.A., dopo aver beneficiato della rinuncia salariale del calciatore, avesse colpevolmente omesso di dare seguito al programma negoziale condiviso, frustrando così l'affidamento ragionevole dell'atleta sulla formalizzazione delle scritture integrative. Da qui la condanna per responsabilità precontrattuale, pur in assenza di validità formale dei contratti mancanti.

Il lodo ha evidenziato come il mancato deposito determini sì la nullità del contratto integrativo, ma non esclude la possibilità che la parte che abbia abusato della trattativa sia chiamata a rispondere sul piano risarcitorio. La nullità agisce infatti sul piano strutturale formale, mentre la responsabilità precontrattuale, quale espressione del dovere di buona fede sancito dall'articolo 1337 Codice civile, si colloca su quello comportamentale relazionale. Laddove l'ordinamento sportivo esige rigore formale, l'ordinamento civile assicura comunque una protezione sostanziale contro condotte sleali nella fase delle trattative.

Tutto ciò premesso, come anticipato, l'Accordo Collettivo sancisce che le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate tramite la redazione di cosiddette "Altre Scritture", cui si applicano le medesime previsioni previste per il contratto. Tali Altre Scritture contengono una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del contratto di prestazione sportiva a cui sono allegate.

L'articolo 4 dell'Accordo Collettivo descrive invece la prestazione del calciatore, prevedendo una serie di obblighi in capo al calciatore, ad esempio di partecipare a tutti gli allenamenti e alle gare ufficiali. È interessante notare come tale articolo disciplini anche la partecipazione del calciatore alle attività promozionali pubblicitarie organizzate individualmente dalla società sportiva.

È lo stesso articolo 4.2.1 a precisare che la società sportiva ha il diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l'immagine collettiva del calciatore in quanto facente parte della propria squadra e in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori ditale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra.

Inoltre, con l'ultima versione dell'Accordo Collettivo, per la prima volta viene definito, al successivo articolo 4.2.2, il concetto di "immagine collettiva del calciatore", intendendosi con tale espressione l'immagine evocativa della squadra contenente un minimo di tre calciatori tesserati dalla società sportiva e appresa in posa e/o in gara e/o in allenamento. Tale utilizzo è limitato ad un monte temporale per un massimo di trenta ore per stagione sportiva uniformemente distribuiti nell'arco della medesima e regolato da criteri di rotazione.

In aggiunta a quanto sopra, le società sportive hanno il diritto di utilizzare l'immagine del singolo calciatore e/o di più calciatori insieme, per la promozione e/o l'evocazione delle competizioni e/o dei tornei organizzati dalla LNPA. Anche in questo caso, l'eventuale pattuizione contraria deve risultare nel contratto e/o nelle Altre/Scritture.

Ciò che rileva ai fini del presente studio è che, oltre all'utilizzo dell'immagine collettiva nei limiti stabiliti dall'Accordo Collettivo, la società sportiva non può, salvo patti contrari, richiedere al calciatore prestazioni pubblicitarie individuali. La clausola che fa salvi eventuali patti contrari apre, infatti, lo spazio alla possibilità che alcune società, stipulando specifici accordi con i propri tesserati, ottengano in concessione il diritto allo sfruttamento dell'immagine individuale degli atleti.

Fondamentale è poi la nuova previsione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4.2.1, secondo cui sono valide le pattuizioni integrative tra la società e il calciatore, a condizione che siano inserite nelle Altre Scritture. Tale nuova previsione si pone in contrasto con il fenomeno, invero frequente nella prassi, come si vedrà al punto 3.3 che segue, relativo all'introduzione di clausole aggiuntive volte a regolare le prestazioni (anche e soprattutto extra campo) dei calciatori in scritture private non facenti parte delle Altre Scritture.

Sebbene la clausola sia collocata all'interno dell'articolo relativo alla partecipazione dei calciatori ad attività promo pubblicitarie, se letta in combinato disposto con l'articolo 3.5, che prevede la possibilità di modificare o integrare le pattuizioni contrattuali mediante le Altre Scritture, appare ragionevole ritenere che la sua portata si estenda a qualsiasi previsione aggiuntiva al contratto contenuta in scritture diverse da quelle espressamente qualificate come Altre Scritture. Pertanto, sembrerebbe che qualsiasi pattuizione, non inclusa nelle Altre Scritture, sarebbe inefficace. Tuttavia, sovente tali pattuizioni sono formalizzate non nelle Altre Scritture, ma in separate scritture private integrative che vengono depositate unitamente al contratto e alle Altre Scritture.

A prescindere dalla riflessione sull'efficacia di queste scritture, ci si chiede quale sarebbe la sorte di queste scritture nel caso in cui non dovessero essere depositate. Infatti, qualora tali patti riguardino esclusivamente la disciplina dei diritti di immagine, si potrebbe sostenere che essi non necessitino di deposito, non incidendo direttamente sullo svolgimento dell'attività sportiva in senso stretto ma avendo una rilevanza esclusivamente civilistica. Come si osserverà nei paragrafi seguenti, la prassi dimostra però che tali patti finiscono spesso con il regolare non soltanto le modalità di sfruttamento dei diritti di immagine, ma anche ulteriori aspetti estranei a tale ambito. Per questa ragione, la tendenza

operativa è quella di procedere al loro deposito contestualmente al contratto tipo e alle Altre Scritture, in un'ottica di maggiore trasparenza e certezza giuridica.

Fermo quanto precede, ai sensi dell'articolo 4.4, in mancanza di espressa preventiva autorizzazione scritta della società, il calciatore non potrà prestarsi per iniziative promo pubblicitarie a titolo individuale che disgiuntamente lo vedano indossare anche parzialmente il materiale sportivo societario o richiamino i colori e/o i segni distintivi della Società per cui è tesserato, né di altre Società sportive della LNPA o che siano confondibili con essi. È interessante notare come all'articolo 4.4.2 venga poi inserito un espresso riconoscimento dell'autonomia contrattuale del singolo nell'utilizzare e cedere a terzi la propria immagine per finalità promo pubblicitarie. Tale disposizione rappresenta l'unico punto in tutto l'accordo in cui viene inserito un riferimento al concetto dell'autonomia contrattuale.

L'articolo 4.5 prevede poi un obbligo in capo al calciatore di astenersi da pubblici commenti e apprezzamenti lesivi che possano generare qualsiasi tipo di pregiudizio alle società sportive, ad altri tesserati o alle istituzioni. Inoltre, il calciatore è obbligato, secondo criteri di rotazione, a rilasciare interviste di congrua durata in favore di operatori della comunicazione indicati dalla LNPA e/o dalla società di appartenenza nella misura, di tre nel pre-gara e tre nel post gara per ciascun evento, salvo il c.d. "silenzio-stampa". Anche in questo caso, comunque, l'accordo fa salvi gli accordi individuali tra società e calciatori, senza tuttavia specificare entro quali limiti sia ammesso derogare a tali previsioni. Nella prassi, è difficile rilevare modifiche rilevanti a tale previsione.

L'articolo 4.6 poi stabilisce uno specifico dovere di fedeltà nei confronti della società, che si concretizza anche in un obbligo di evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della società sportiva. Come anticipato, e come si vedrà ai punti che seguono, talvolta le scritture integrative indicate al

contratto e alle Altre Scritture possono prevedere specificazioni e/o obblighi di condotta ulteriori in capo ai calciatori.

L'articolo 5 disciplina una serie di doveri della società nei confronti del calciatore. Con specifico riguardo alla retribuzione, il comma 5.2 prevede che essa possa assumere natura interamente fissa oppure essere composta da una parte fissa e da una parte variabile. In quest'ultimo caso, la componente variabile può essere parametrata sia a risultati sportivi individuali del calciatore o collettivi della squadra, sia al raggiungimento di obiettivi di natura non sportiva, ma comunque riferiti alla persona del calciatore. È proprio in relazione a quest'ultima tipologia di obiettivi che emerge l'area di maggiore libertà negoziale, poiché lo stesso Accordo Collettivo riconosce alle parti la facoltà di individuarli "come meglio ritengono di comune accordo". In questo ambito, dunque, l'autonomia contrattuale trova la sua massima espressione.

A differenza di quanto si è osservato per altri profili, qui non sorgono dubbi in merito alla sede di formalizzazione, poiché sia il contratto tipo sia le Altre Scritture contemplano appositi spazi per l'inserimento di tali previsioni. È in questo contesto che le parti, soprattutto dal lato datoriale, possono ricorrere a meccanismi di incentivazione della performance, anche attraverso l'applicazione di tecniche motivazionali manageriali quali quella del *goal setting*,²⁶⁷ che trovano così una traduzione concreta nella regolamentazione dei rapporti di lavoro sportivo.

²⁶⁷ Quando si parla di *goal-setting* si fa riferimento ad una pratica motivazionale che, configurandosi come tecnica di gestione delle risorse umane, ha come principale obiettivo quello di stimolare ed incentivare la massima produttività tramite la fissazione di specifici obiettivi, o goals, che siano sfidanti, motivanti e alla portata del soggetto a cui sono indirizzati.

Si vedano LOCKE E.A. e LATHAM G.P., *A Theory of Goal Setting and Task Performance* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990; BORGOGNI L. e PETITTA L., *Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni*, Roma, 2003; LOCKE E.A. e LATHAM G.P., *New Developments in Goal Setting and Task Performance*, New York, 2013.

Ferma questa libertà riconosciuta dall'Accordo Collettivo, gli unici limiti imposti sono dati dal fatto che la parte fissa non può essere inferiore al trattamento economico minimo stabilito dallo stesso Accordo Collettivo e che la retribuzione deve essere espressa al lordo.

Nell'ambito della contrattualistica sportiva professionistica, si è consolidata la prassi di includere, su impulso delle parti e in particolare dei calciatori di provenienza estera, una cosiddetta "clausola del netto".

Tale clausola consiste nell'impegno assunto dalla società sportiva a garantire al calciatore una retribuzione netta predeterminata, indipendentemente dalle eventuali modifiche normative o variazioni del regime fiscale applicabile, mediante l'assunzione in capo al datore di lavoro dell'onere di corrispondere importi lordi tali da preservare l'ammontare netto convenuto.

Dal punto di vista sistematico, la clausola del netto rappresenta un meccanismo di allocazione del rischio fiscale, attraverso cui la società si obbliga a tenere indenne l'atleta rispetto a possibili aggravamenti impositivi sopravvenuti, preservando così la stabilità economica del sinallagma contrattuale.

L'interesse dell'atleta a richiedere simile previsione si spiega in ragione del fatto che, nei principali ordinamenti stranieri, i contratti di prestazione sportiva indicano usualmente compensi già al netto delle imposte, sì da indurre gli agenti e i procuratori dei calciatori a negoziare con un riferimento esclusivo a tale parametro.

Particolarmente significativa è risultata tale clausola in relazione ai calciatori beneficiari del c.d. "regime impatriati", introdotto al fine di incentivare il rientro di lavoratori altamente qualificati. La fruizione di detto regime comportava, per i club, un evidente vantaggio economico nella determinazione del trattamento

retributivo lordo da corrispondere. Tuttavia, proprio al fine di neutralizzare i rischi connessi alla possibile cessazione del beneficio agevolativo, sia per mutamento normativo sia per sopravvenuta perdita dei requisiti in capo all'atleta, la prassi contrattuale ha sviluppato specifici meccanismi di adeguamento. Questi ultimi prevedono che, in caso di decadenza dal regime fiscale agevolato, la società sia comunque tenuta a rimodulare la retribuzione linda, al fine di assicurare al calciatore il mantenimento del livello di compenso netto originariamente pattuito.

In tale prospettiva, la clausola del netto assurge a strumento di fondamentale importanza nella contrattazione sportiva internazionale, in quanto garantisce certezza e stabilità economica al prestatore di lavoro sportivo, trasferendo integralmente sul club il rischio connesso all'alea fiscale.

Inoltre, sempre facendo salvi eventuali patti contrari, anche la retribuzione prevista per la concessione dei diritti di immagine "collettivi" è conglobata nella parte fissa della retribuzione. Tralasciando in questa sede le considerazioni circa l'opportunità di sussumere ai fini fiscali all'interno del reddito di lavoro dipendente del calciatore anche i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine, giova sottolineare come per gli altri patti integrativi, anche in questo caso l'eventuale pattuizione contraria deve risultare nel contratto e/o nelle Altre Scritture.

Società e calciatori possono poi sottoscrivere apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di squadra. Tali intese devono essere depositate presso la LNPA.

Una importante novità prevista dall'ultima edizione dell'Accordo Collettivo è rappresentata dall'introduzione di un automatico meccanismo di riduzione della retribuzione in caso di retrocessione della squadra in Serie B. Infatti, in tale caso

la retribuzione fissa è automaticamente ridotta del 25%, senza poter tuttavia scendere al di sotto del salario minimo previsto in relazione alla fascia di età del calciatore e all'Accordo Collettivo. Tale riduzione decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e permane per quelle eventualmente successive, salvo il caso di una nuova promozione in Serie A che comporterà il ripristino del livello retributivo originario.

Anche in questo caso, l'Accordo Collettivo fa salvi patti contrari a livello di contratto individuale.

Va comunque sottolineato che erano già comuni nella prassi schemi retributivi modulati in base alla competizione di riferimento. Peraltro, diverse società sportive che, per dimensioni, storia ed esigenze di sostenibilità economica, ambiscono a partecipare alle competizioni europee, sono solite prevedere compensi (non solo variabili ma anche fissi) che variano a seconda della partecipazione o meno della società alle competizioni europee.

Peraltro, diverse società sportive che, per dimensioni, tradizione ed esigenze di sostenibilità economica, ambiscono a partecipare alle competizioni europee, sono solite prevedere compensi, non soltanto variabili ma altresì fissi, il cui ammontare risulta parametrato alla effettiva partecipazione della società alle suddette competizioni. Nondimeno, in numerosi casi la componente variabile della retribuzione è subordinata esclusivamente alla qualificazione conseguita per meriti sportivi, con la conseguenza che, qualora l'accesso a una competizione internazionale avvenga per circostanze estranee al rendimento agonistico della società, quali, a titolo meramente esemplificativo, il fallimento o la retrocessione di altre società, al calciatore non spetterebbe alcun diritto in ordine alla corresponsione di detta componente retributiva.

Siffatta impostazione, seppur apparentemente coerente con la ratio e con i principi ispiratori del modello sportivo europeo, fondato sul riconoscimento del merito competitivo quale criterio primario di accesso alle competizioni, appare nondimeno priva di una giustificazione logica ed economica oggettiva. Infatti, anche in assenza di un titolo sportivo diretto, la società verrebbe comunque a beneficiare degli effetti, soprattutto economici, derivanti dalla partecipazione a una competizione di livello superiore. Ne discende che clausole di tal fatta necessitano di particolare attenzione in sede di redazione contrattuale, risultando opportuno valutare, sul piano negoziale, l'esclusione o la rimodulazione delle stesse, onde evitare asimmetrie tra i vantaggi conseguiti dal sodalizio sportivo e i correlati diritti patrimoniali spettanti al calciatore.

Generalmente, gli importi di cui ai punti che precedono sono comprensivi, ove non diversamente previsto nel contratto o nelle altre scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di contratto.

Fermo quanto sopra, l'Accordo Collettivo dispone che la retribuzione, nella sua componente fissa, debba essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo, in ratei mensili posticipati di uguale importo, e non possa essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Accordo Collettivo. Sono, peraltro, individuate ipotesi tassative di sospensione dell'erogazione retributiva, tra le quali si annoverano i provvedimenti disciplinari di carattere interdittivo dell'attività sportiva derivanti da sanzioni irrogate in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping, nonché i casi di indisponibilità del calciatore conseguenti a provvedimenti, anche di natura temporanea, adottati dall'Autorità Giudiziaria.

Analoga facoltà è riconosciuta nel caso in cui il calciatore risulti irreperibile per tre distinte convocazioni ad allenamenti o gare, notificate a distanza di almeno quarantotto ore l'una dall'altra nell'arco temporale minimo di sette giorni.

Ne discende, in via interpretativa, che al di fuori delle ipotesi tipizzate dall'Accordo Collettivo non possa essere legittimamente disposta alcuna sospensione della retribuzione fissa. Una diversa lettura, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di sospensione, ledendo la certezza dei rapporti contrattuali e alterando in modo ingiustificato l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni. La retribuzione fissa, proprio in quanto tale, assurge a garanzia minima ed inderogabile del diritto del calciatore a percepire un corrispettivo per il vincolo contrattuale in essere, indipendentemente da eventi che non rientrino nelle ipotesi specificamente delineate. Pertanto, qualsiasi previsione o prassi volta a introdurre ulteriori sospensioni, non espressamente contemplate, deve ritenersi inammissibile e, in quanto tale, suscettibile di integrare una violazione non solo dell'Accordo Collettivo, ma più in generale dei principi di buona fede e correttezza che governano l'esecuzione del rapporto di lavoro sportivo.

Sono poi previsti una serie di obblighi relativi alla formazione culturale dei calciatori. In tal senso, le società sportive devono promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

È interessante come l'Accordo Collettivo si premuri di curare uno dei fondamenti di quella che sarà poi la cosiddetta "post-carriera" del calciatore, ossia la sua formazione. L'Accordo Collettivo dispone che spetta alla FIGC, d'intesa con l'AIC e la LNPA, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società, per

agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.

Di estrema importanza è poi la previsione secondo cui i calciatori non possono svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della società sportiva. Tale clausola, seppur giustificata dall'esigenza di preservare l'integrità del vincolo contrattuale e la piena disponibilità psico-fisica del calciatore, si rivela, ad un'attenta analisi, particolarmente limitante.

È noto, infatti, che i calciatori dispongono di una quantità di tempo libero che, se opportunamente investito, potrebbe favorire lo sviluppo di percorsi paralleli, funzionali non solo alla costruzione della loro post-carriera, ma altresì alla valorizzazione della propria immagine e del proprio *personal brand*,²⁶⁸ con ricadute positive anche per il sistema sportivo nel suo complesso.

In tale prospettiva, sarebbe auspicabile che l'autonomia negoziale dei calciatori trovasse spazi più ampi di espressione, consentendo loro di intraprendere iniziative economiche e imprenditoriali, quali attività di sponsorizzazione o di natura strettamente imprenditoriale, senza che la società possa frapporre ostacoli che, in taluni casi, si rivelano sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela invocate. Va osservato, tuttavia, che nella prassi le società raramente negano l'autorizzazione, se non nei casi in cui le attività proposte risultino in evidente conflitto con gli interessi della società stessa o dei suoi principali partner commerciali. Non a caso, alcune società prevedono ex ante divieti generali, come l'impossibilità per il calciatore di sottoscrivere accordi di sponsorizzazione con imprese concorrenti della società sportiva o dei suoi *main sponsor*. Altre, invece, ricorrendo alla cessione integrale dei diritti di immagine del tesserato, si

²⁶⁸ DOYLE, J., KUNKEL, T., SU, Y., BISCAIA, R., e BAKER, B. J., *Advancing understanding of individual-level brand management in sport*, in *European Sport Management Quarterly*, 23(6), 2023, 1631–1642.

riservano un controllo ancora più penetrante e restrittivo, comprimendo in modo significativo la libertà individuale del calciatore.

Ciò nondimeno, non può escludersi che, in sede di contrattazione individuale, il calciatore possa far valere la propria autonomia privata negoziando l'inserimento di clausole derogatorie che attenuino o eliminino la necessità dell'autorizzazione preventiva, rappresentando queste ultime clausole di maggior favore per il lavoratore e, in quanto tali, meritevoli di tutela.

Al contempo, non può trascurarsi che la limitazione in esame svolge anche una funzione di presidio per l'ordinamento sportivo, volto a prevenire la conclusione di accordi potenzialmente lesivi dell'immagine e della reputazione dello sport in generale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che un calciatore sottoscriva un contratto di sponsorizzazione con una società di betting avente sede all'estero. Come noto, il D. l. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018 (c.d. "decreto dignità"), vieta in Italia la stipula di accordi pubblicitari o di sponsorizzazione con operatori del gioco d'azzardo, ma permane un margine di incertezza circa l'ammissibilità di contratti conclusi con società che, pur operando nel settore, abbiano sede e svolgano la propria attività esclusivamente all'estero. Tant'è che diverse società sportive hanno concluso accordi di tal genere, malgrado il divieto posto dal legislatore nazionale.

Tuttavia, la stipulazione di tali contratti potrebbe rivelarsi pregiudizievole per l'immagine non solo della società sportiva, ma anche della disciplina nel suo complesso. In tale contesto, l'autorizzazione preventiva si configura come strumento necessario a bilanciare l'autonomia contrattuale del calciatore con l'interesse superiore, di rilievo pubblicistico, alla salvaguardia della reputazione e dei valori fondanti dell'ordinamento sportivo.

La risoluzione del contratto si applica nei casi più gravi che ragionevolmente non consentono la prosecuzione del rapporto. Salvo patto contrario, essa determina la risoluzione delle altre scritture. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al collegio arbitrale, la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'accordo collettivo o quando la società sportiva abbia gravemente o reiteratamente violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti. Come detto, la risoluzione del contratto determina la risoluzione delle altre scritture. Non è tuttavia precisata la sorte delle altre scritture integrative che potrebbero essere allegate al contratto.

Inoltre, l'Accordo Collettivo tace circa la possibilità di introdurre alternative clausole risolutive espresse. È interessante notare come sia sempre e comunque necessario trasmettere un ricorso al collegio arbitrale per poter richiedere la risoluzione del contratto.

Allo stesso modo, le sanzioni a carico della società sportiva devono essere richieste dal calciatore con ricorso al collegio arbitrale secondo il relativo regolamento di funzionamento.

Infine, ai fini della presente analisi giova richiamare l'articolo 16 dell'Accordo Collettivo, che richiama espressamente le norme statutarie e regolamentari della FIGC per quanto non previsto dall'Accordo Collettivo. Infine, si rinvia alla legge per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolato nell'Accordo Collettivo.

Dopo aver analizzato la disciplina dell'Accordo Collettivo relativo al settore calcistico professionistico di Serie A, appare utile e metodologicamente opportuno estendere lo sguardo oltre il perimetro nazionale, al fine di individuare e comparare modelli regolativi differenti che, pur radicati in contesti ordinamentali e socio-economici eterogenei, possono offrire spunti di riflessione

di rilievo per la ricostruzione teorica e per l'eventuale evoluzione del sistema interno. In questa prospettiva, l'attenzione si sposta sul Collective Bargaining Agreement (di seguito, il "CBA") della National Basketball Association (NBA), il quale costituisce un paradigma emblematico della contrattazione collettiva nell'ambito dello sport professionistico statunitense.

La scelta di soffermarsi su tale ordinamento negoziale non risponde a finalità meramente descrittive, bensì all'esigenza di individuare, attraverso il confronto, i punti di contatto e le divergenze strutturali tra il modello nordamericano e quello europeo, entro cui si colloca l'Accordo Collettivo. L'analisi del CBA dell'NBA consente, infatti, di comprendere come l'autonomia privata, intesa quale capacità delle parti collettive di autoregolare in maniera ampia e sofisticata i rapporti di lavoro sportivo, possa assumere forme e funzioni differenti a seconda del contesto istituzionale e della cornice giuridica in cui si sviluppa.

Sebbene il modello nordamericano presenti caratteristiche profondamente diverse rispetto a quello europeo, per struttura del mercato sportivo, sistema di tutele, ruolo delle leghe professionalistiche e grado di intervento pubblico, l'esame di tale esperienza appare comunque proficuo. Esso consente di cogliere soluzioni innovative in tema di equilibrio tra interessi collettivi e individuali, meccanismi di redistribuzione economica, tutela contrattuale degli atleti e strumenti di governance negoziale. Tali elementi, pur provenendo da un ordinamento di *common law* fortemente autonomo e di matrice privatistica, possono fornire indicazioni utili per un'eventuale riflessione sul possibile recepimento o adattamento di istituti e tecniche contrattuali idonei a rafforzare, nel contesto italiano, il ruolo dell'autonomia privata collettiva e la capacità del sistema di autoregolarsi in maniera più efficiente e moderna.

In questa ottica, l'analisi del CBA dell'NBA non rappresenta un mero esercizio di comparazione astratta, ma costituisce un passaggio necessario per mettere in

luce, attraverso il confronto tra due modelli normativi e culturali profondamente differenti, le potenzialità e i limiti del sistema nazionale, nonché per riflettere sull'evoluzione futura della contrattazione collettiva sportiva nel quadro dell'ordinamento europeo.

A differenza dell'Accordo Collettivo, il CBA sottoscritto tra l'NBA e la National Basketball Players Association (NBPA), la cui ultima versione risale al 2023,²⁶⁹ presenta un impianto contrattuale caratterizzato da una disciplina estremamente tipizzata, in cui gli spazi di autonomia negoziale sono ridotti e circoscritti a ipotesi predeterminate dal contratto collettivo stesso.

Il punto centrale è rappresentato dallo *Uniform Player Contract*, contratto standard che lega ciascun atleta alla propria franchigia e che può essere modificato soltanto attraverso le deroghe tassativamente elencate all'articolo 2, comma 3, i cosiddetti "*Allowable Amendments*".

In questo ambito è ammessa la possibilità di concordare compensi e bonus personalizzati, legati a parametri di performance, condizioni fisiche o obiettivi accademici; di stabilire modalità alternative di erogazione della retribuzione, come la divisione in rate mensili o semi mensili o la previsione di anticipi entro limiti definiti; di inserire clausole che limitino o escludano il diritto della franchigia a cedere il contratto a un'altra squadra o che eliminino il diritto del giocatore a opporsi a una *trade*.

È inoltre consentita la possibilità di prevedere forme di protezione della retribuzione in caso di infortuni, malattie, disabilità o addirittura morte, con la possibilità di integrare tali clausole con condizioni ulteriori. È poi consentito alle parti di autorizzare attività altrimenti vietate, come la partecipazione ad attività

²⁶⁹ NBA-NBPA Collective Bargaining Agreement (efficace dal 1 luglio 2023) disponibile al *link*: <https://imgix.cosmicjs.com/25da5eb0-15eb-11ee-b5b3-fbd321202bdf-Final-2023-NBA-Collective-Bargaining-Agreement-6-28-23.pdf>

esterne non strettamente connesse alla pallacanestro, o di disciplinare ipotesi particolari quali i contratti *“sign-and-trade”* o la risoluzione anticipata del rapporto.

Peraltro, alle parti è concesso di utilizzare strumenti contrattuali accessori come l’Exhibit 9, relativo ai contratti non garantiti da *training camp*, o l’Exhibit 10, che riconosce bonus specifici per i giocatori della G-League, ossia i giovani atleti militanti nella specifica lega, con opzione di conversione in *Two-Way Contract*.²⁷⁰ Tutte queste previsioni confermano come le deroghe siano consentite esclusivamente attraverso gli allegati previsti, secondo una logica tassativa e chiusa.

A ciò si aggiunge la disciplina contenuta all’articolo 2, comma 4(l), che ammette l’inserimento di condizioni ulteriori alle clausole di protezione salariale, ma solo su aspetti espressamente previsti, come l’individuazione di scadenze entro cui il *team* deve esercitare il diritto di chiedere eventuali rinunce, l’ancoraggio del diritto alla protezione al raggiungimento di determinati *benchmark* di prestazione basati su statistiche ufficiali NBA, l’esclusione di specifiche tipologie di infortunio o la subordinazione della clausola alla reperibilità di copertura assicurativa.

Al di fuori di questi casi, non è ammesso introdurre ulteriori limitazioni o condizioni. Un ulteriore punto di rilievo è rappresentato dalla c.d. *“Conformity Clause”* di cui all’articolo 2, comma 5, che sancisce la prevalenza del contratto collettivo su ogni pattuizione individuale, pur salvaguardando la validità dei

²⁷⁰ Il *Two-Way Contract* è una tipologia di contratto introdotta nell’NBA nel 2017 che consente alle franchigie NBA di assumere un giocatore in aggiunta al *roster* standard di 15 atleti. Il nuovo giocatore viene “diviso” tra la squadra NBA e la sua affiliata in G League. I giocatori assunti con questa tipologia di contratto possono trascorrere la maggior parte della stagione in G League, ma hanno il diritto di passare un numero massimo di giorni individuato dal CBA con la prima squadra NBA durante la stagione sportiva (c.d. *regular season*).

contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del CBA, i quali non vengono retroattivamente modificati.

Anche le cosiddette *“option clauses”*, disciplinate dall'articolo 12, offrono margini di contrattazione, consentendo la previsione di diritti di opzione, ma sempre entro i limiti e secondo le modalità fissate dal contratto collettivo. Sul piano salariale, l'articolo 7, commi 6 e 8, contempla le cosiddette *“salary cap exceptions”*, ossia eccezioni che permettono alle franchigie di superare il tetto salariale in presenza di specifiche condizioni.

Altri spazi derogatori, seppur marginali rispetto ai precedenti, si rinvengono in ambiti ulteriori: le attività promozionali, ad esempio, sono soggette a un numero minimo di apparizioni stabilito dal contratto, ma le parti possono negoziare prestazioni aggiuntive dietro compenso; i *Two-Way Contract* possono prevedere clausole derogabili, come la protezione fino a una certa soglia retributiva e la possibilità di conversione in contratto standard; i bonus, pur sottoposti a limiti quantitativi generali, possono essere costruiti dalle parti su condizioni specifiche e personalizzate, purché ancorate a criteri oggettivi e verificabili.

In sintesi, le deroghe ammesse dal contratto collettivo NBA si collocano in un insieme di spazi delimitati e tipizzati. L'impianto generale è improntato a una logica di tassatività e chiusura. Ne risulta un sistema in cui la contrattazione individuale è fortemente compressa, ridotta a spazi derogatori rigidamente tipizzati, con l'evidente finalità di preservare l'equilibrio competitivo tra le franchigie, in stretta connessione con il rispetto del *salary cap* e con l'obiettivo, più generale, di garantire uniformità di disciplina e parità di condizioni nel mercato dei giocatori. La libertà negoziale è pertanto subordinata all'interesse superiore della Lega, che si configura come ordinamento settoriale dotato di regole di chiusura, funzionali a garantire l'equilibrio competitivo e l'integrità del sistema.

Diverso è l'approccio rinvenibile nell'Accordo Collettivo che, pur prevedendo anch'esso l'utilizzo obbligatorio di un contratto tipo, consente l'inserimento di Altre Scritture, le quali diventano parte integrante e inscindibile del contratto individuale. In questo modo, il modello italiano si dimostra, almeno apparentemente, più aperto a forme di autonomia privata, permettendo alle parti di modulare in modo flessibile diversi aspetti del rapporto di lavoro sportivo, sempre nei limiti inderogabili fissati dall'Accordo Collettivo e dalla normativa federale.

Si pensi alla possibilità di differenziare la retribuzione variabile sulla base di obiettivi sportivi individuali o collettivi, oppure di concordare premi collettivi interamente affidati alla contrattazione tra società e gruppo dei calciatori; ancora, alla facoltà di stipulare pattuizioni che regolino in maniera personalizzata i diritti di immagine e i contratti pubblicitari, o di derogare alle regole generali in caso di retrocessione della squadra, dove la riduzione automatica del 25% della retribuzione può essere esclusa con patti contrari a livello individuale.

L'autonomia negoziale sembra quindi trovare spazi più ampi che nel modello NBA, pur essendo sottoposta al controllo della FIGC e della LNPA, chiamate a verificare e approvare i contratti depositati.

Con riguardo alla disciplina concernente i limiti all'esercizio di attività extra-sportive, si rileva come, nel CBA tali restrizioni siano previste in termini generali, con possibilità di specifica modulazione mediante clausole convenzionali. Diversamente, nell'Accordo Collettivo è stabilito un divieto di carattere generale rispetto allo svolgimento di ulteriori attività lavorative o imprenditoriali, derogabile unicamente previa autorizzazione scritta della società, la quale conserva il potere di negarla qualora riscontri un conflitto con l'attività sportiva principale. Tale assetto, connotato da maggiore rigidità rispetto al modello

nordamericano, trova giustificazione nella funzione di presidio della reputazione dell'ordinamento sportivo.

Anche con riferimento alla protezione salariale e alla disciplina della risoluzione contrattuale, emergono significative divergenze: nel sistema NBA le clausole di *compensation protection* possono essere arricchite da condizioni ulteriori, pur sempre entro schemi normativamente predeterminati; al contrario, nell'Accordo Collettivo è prevista l'automatica riduzione della retribuzione in caso di retrocessione, salvo la possibilità per le parti di escludere tale effetto mediante appositi patti contrari.

Dal raffronto risulta con chiarezza come i due modelli esprimano filosofie regolatorie antitetiche. Il CBA, attraverso un impianto contrattuale rigido e tipizzato, limita per certi versi la libertà negoziale individuale in funzione della salvaguardia dell'interesse superiore della Lega e del mantenimento dell'equilibrio competitivo complessivo. L'Accordo Collettivo, pur all'interno di una cornice normativa vincolante, riconosce invece margini apprezzabili di autonomia alle parti, consentendo l'integrazione e la modifica del contratto standard tramite strumenti pattizi, quali le "altre scritture", in ambiti rilevanti come la retribuzione, i premi, i diritti di immagine e le clausole di retrocessione.

Sul piano della tutela del lavoratore sportivo, le ricadute risultano evidenti: il modello NBA assicura uniformità e certezza, ma al prezzo di una significativa compressione dell'autonomia negoziale dell'atleta, il quale resta vincolato a regole precostituite; l'ordinamento italiano, pur mantenendo vincoli funzionali alla compatibilità con il sistema federale, offre invece al calciatore la possibilità di incidere in misura più diretta sulla definizione del proprio rapporto di lavoro, valorizzando così l'autonomia privata mediante forme di contrattazione personalizzata.

In conclusione, la differenza strutturale tra i due modelli riflette la diversa concezione del rapporto di lavoro sportivo. Negli Stati Uniti prevale la dimensione collettiva e sistemica, mentre in Italia si configura un equilibrio più articolato, volto a contemperare l'interesse generale dell'ordinamento sportivo con la salvaguardia delle prerogative individuali del calciatore.

Ma siamo davvero certi che la presenza di cosiddette aree grigie, nelle quali non è chiaro se sia consentito derogare o meno, comporti in concreto un ampliamento dell'autonomia negoziale delle parti?

In realtà, il testo del CBA disciplina con attenzione quali aspetti possano essere oggetto di deroga e quali, invece, risultino sottratti a disponibilità, riducendo notevolmente l'incertezza interpretativa. Un esempio emblematico è rappresentato dalla questione delle scritture integrative aggiuntive rispetto alle "Altre Scritture": il tenore letterale del nuovo Accordo Collettivo sembrerebbe escluderne l'ammissibilità, mentre nella prassi la loro adozione appare frequente.

Diversamente, nel CBA l'NBA e la NBPA hanno scelto di regolare in maniera positiva e dettagliata la materia, precisando con chiarezza quali ambiti restino affidati all'autonomia delle parti. Il risultato è che, pur in un corpo normativo di 676 pagine, gli spazi residuali di libertà contrattuale risultano tutt'altro che marginali, ma piuttosto molteplici, e non dipendono da incertezze o ambiguità, bensì da una scelta consapevole di delimitazione trasparente.

3.3 Clausole consentite e clausole dubbie

Dopo aver delineato in modo sistematico il quadro normativo e regolamentare che governa i rapporti di lavoro sportivo nell'ambito del calcio professionistico di Serie A, è ora opportuno volgere lo sguardo alla dimensione concreta delle prassi contrattuali. Se infatti la disciplina legislativa e l'Accordo

Collettivo tracciano i confini formali entro i quali si muovono gli operatori del settore, è soltanto attraverso l'analisi delle clausole effettivamente adottate nei contratti che si possono cogliere i margini di autonomia contrattuale, le aree di frizione e i possibili spazi di incertezza interpretativa.

Il presente paragrafo si propone dunque di esaminare alcune tipologie di clausole utilizzate dalle società calcistiche di Serie A nei contratti di lavoro con i propri tesserati, con l'obiettivo di individuare, da un lato, le ipotesi che si collocano pacificamente entro i limiti del dettato normativo e, dall'altro, quelle fattispecie più controverse o dubbie, che si situano in zone grigie lasciate scoperte o solo parzialmente disciplinate dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.²⁷¹

Attraverso questa ricognizione si intende mettere in luce come, al di là delle regole scritte, la prassi contrattuale finisce talvolta per anticipare, integrare o addirittura sfidare l'assetto normativo, mostrando in concreto il grado di flessibilità (o di ambiguità) che caratterizza il diritto sportivo in materia di lavoro.

Prima di procedere all'analisi delle clausole nelle quali, nella prassi applicativa, si manifesta concretamente l'autonomia privata delle parti e la correlata libertà di integrare le previsioni contrattuali direttamente riconducibili alle norme dell'Accordo Collettivo, appare opportuno svolgere una premessa in merito alle conseguenze che, ai fini dell'efficacia del contratto e della possibile irrogazione di sanzioni sportive nei confronti delle parti, derivano dall'inserimento, nel contratto di prestazione sportiva dei calciatori di Serie A o

²⁷¹ Nota metodologica: Tutte le clausole riportate in questa sede sono frutto di un'indagine condotta su documenti riservati acquisiti nell'ambito dell'attività professionale dell'autore in qualità di avvocato specializzato in diritto sportivo, i quali riflettono prassi effettivamente applicate nel settore. L'analisi si basa sull'esame di 121 contratti stipulati da 13 società sportive di Serie A e di 34 contratti provenienti da 3 società di Serie B, selezionati al fine di costituire un campione rappresentativo e aggiornato delle principali pratiche contrattuali adottate nel calcio professionistico italiano.

negli eventuali accordi integrativi allo stesso, di clausole contrastanti con la normativa sportiva vigente.

A tal proposito, rileva l'articolo 94 delle NOIF, rubricato "Accordi in contrasto con le norme". Tale disposizione vieta espressamente la stipulazione di accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi o indennità in contrasto con le disposizioni regolamentari, con le pattuizioni contrattuali nonché con ogni altra disposizione federale. La norma sancisce, altresì, il divieto per le società di corrispondere ai propri tesserati, a qualsiasi titolo, compensi, premi o indennità eccedenti quelli stabiliti nel contratto o nelle sue eventuali modificazioni, purché tali atti siano stati regolarmente depositati presso la Lega o presso le Divisioni di calcio femminile e da queste approvati.

In caso di violazione dei suddetti divieti, le società e i loro legali rappresentanti risultano passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente rilevanza non solo in termini civilistici, ma anche sotto il profilo dell'ordinamento sportivo.

Le controversie relative ai contratti di prestazione sportiva hanno dato luogo a un'elaborazione giurisprudenziale che ha riguardato sia le ipotesi di violazione della disciplina sul lavoro sportivo, sia i casi di inosservanza delle disposizioni regolamentari interne all'ordinamento sportivo.

Il D. lgs. 36/2021, all'articolo 27, rubricato "Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici", contempla un'ipotesi espressa di nullità testuale. In particolare, il comma 4, che riproduce il contenuto del primo comma dell'articolo 4 della L. 91/1981, stabilisce che il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e attraverso la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società che beneficia delle prestazioni sportive, secondo lo schema predisposto dal contratto tipo.

Tuttavia, come già osservato, tale previsione non rappresenta l'unico indice della natura imperativa delle disposizioni contenute nel D. lgs. 36/2021. Si possono richiamare, a titolo esemplificativo, l'obbligo di deposito del contratto presso la federazione, la sostituzione di diritto delle clausole che introducano condizioni peggiorative rispetto al contratto tipo, l'obbligo di inserire nei contratti una clausola che imponga l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni funzionali al conseguimento degli scopi agonistici, nonché il divieto già richiamato di introdurre clausole di non concorrenza o di limitazione della libertà professionale dell'atleta.

Da tali elementi emerge la natura inderogabile delle norme e la presenza di un interesse generale al corretto svolgimento della pratica sportiva e delle competizioni, interesse che risulta sottratto alla disponibilità delle parti coinvolte. Sul punto rileva anche il parere reso dall'Alta Corte di giustizia in data 3 dicembre 2010, richiamato al punto 3.2 che precede. Ne consegue che, nei casi in cui la nullità non sia espressamente prevista come conseguenza della violazione, occorre valutare se il contrasto con la norma imperativa determini la nullità dell'intero contratto o produca effetti diversi.

Le disposizioni contenute nei regolamenti federali si collocano su un piano distinto rispetto alle norme giuridiche statali e, pertanto, non possono essere ricondotte a queste ultime. Il potere statutario e regolamentare esercitato dalle federazioni costituisce, infatti, espressione di un più ampio potere di autonomia privata, con la conseguenza che l'efficacia delle norme sportive resta circoscritta all'ordinamento settoriale, vincolando esclusivamente gli organi delle federazioni e i soggetti ad esse associati.²⁷²

²⁷² CASTRONOVO C., *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 547.

In particolare, secondo la giurisprudenza²⁷³ le regole sportive rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale, in relazione ai quali opera il richiamo al contratto normativo.²⁷⁴

L'articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1745 del 21 novembre 2023 e successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2023, circoscrive espressamente la valenza pubblicistica degli atti delle federazioni sportive alle sole attività specificamente indicate, oltre a quelle previste dalla legge. Tra tali attività non rientra la potestà normativa di carattere regolamentare, che rimane pertanto estranea all'ambito, di portata limitata, delle funzioni delle federazioni dotate di rilevanza pubblicistica.

Le norme sportive, essendo fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni, devono essere considerate espressione dell'autonomia privata degli associati. In ragione di tale natura essenzialmente negoziale, non è possibile ricondurre l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o statutarie dell'ordinamento sportivo a una violazione di legge. Conseguentemente, non può configurarsi, in tali ipotesi, la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418, comma 1, del Codice civile.²⁷⁵

La questione si è posta, in passato, in maniera particolarmente significativa con riferimento alla validità degli accordi concernenti il cosiddetto vincolo

²⁷³ Cass., 3 agosto 2007, n. 17067, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, Fasc. 7.

²⁷⁴ MESSINEO F., *Il contratto in genere*, in *Trattato dir. civ.*, XXI, 1, Milano, 1973, 653.

²⁷⁵ ALPA G., *L'ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione*, in *Il caso Genoa, alla ricerca di un giudice*, Torino, 2005, 35.

sportivo,²⁷⁶ stipulati in difetto di osservanza delle disposizioni regolamentari interne all'ordinamento sportivo.²⁷⁷

Ebbene, gli accordi intercorrenti tra società e aventi ad oggetto il cosiddetto vincolo sportivo risultavano estranei al rapporto contrattuale di lavoro instaurato tra l'atleta e la società sportiva. In considerazione della piena legittimità riconosciuta all'istituto del vincolo sportivo, tali accordi sono stati qualificati come astrattamente leciti nell'ordinamento statale, in quanto riconducibili a una fattispecie contrattuale atipica.²⁷⁸

Nell'ipotesi, tuttavia, in cui l'accordo fosse concluso in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti dell'ordinamento sportivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tali inosservanze non potessero non ripercuotersi sulla validità del contratto anche con riguardo all'ordinamento statale. Infatti, pur non determinando automaticamente la nullità per contrasto con norme imperative, esse incidono in maniera decisiva sulla funzionalità del contratto e, in particolare, sulla sua idoneità a perseguire un interesse giuridicamente meritevole di tutela.²⁷⁹

Per tale motivo, è stata dichiarata, ad esempio, la nullità di un accordo avente a oggetto la cessione temporanea del vincolo sportivo, qualora stipulato in violazione delle disposizioni regolamentari relative sia alla consistenza numerica

²⁷⁶ Il vincolo sportivo costituiva, in termini sostanziali, un rapporto giuridico instaurato tra società e atleta, in virtù del quale la prima acquisiva nei confronti del secondo un diritto di credito avente a oggetto una prestazione di carattere negativo. Tale prestazione consisteva, in concreto, nell'obbligo per l'atleta di astenersi dallo svolgere attività sportiva in favore di una società diversa da quella presso la quale risultava vincolato e regolarmente tesserato.

²⁷⁷ COLUCCI M. e PALOMBI P., *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione. Considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV*, Vol. XVIII, Fasc. unico, 2022.

²⁷⁸ FACCI G., *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in *Riv. Trim.dir. proc. civ.*, 2013, 252.

²⁷⁹ Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1230.

delle compagini sociali sia al rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'ordinamento sportivo interno.

Le ipotesi appena richiamate, che hanno riguardato l'invalidità degli accordi di cessione del vincolo sportivo, hanno fatto ricorso al parametro del giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti contraenti. In tale prospettiva, tali pattuizioni sono state qualificate come negozi giuridici atipici, astrattamente leciti per l'ordinamento statale, ma privi di meritevolezza, poiché posti in essere in violazione delle norme interne proprie dell'ordinamento sportivo.

Occorre, inoltre, sottolineare come il giudizio di meritevolezza, nella concezione originaria del Codice civile, fosse destinato a costituire uno strumento di delimitazione dell'autonomia privata non soltanto in senso restrittivo, attraverso l'esclusione delle scelte negoziali contrarie all'ordinamento, ma anche in senso positivo, imponendo che la libertà contrattuale fosse orientata al perseguitamento di una funzione sociale attiva, idonea a giustificare la tutela giuridica del contratto.²⁸⁰

Nel quadro dei contratti di prestazione sportiva si rinviene una peculiare utilità sociale positiva, derivante dalla natura degli interessi in essi coinvolti. Rimane, tuttavia, oggetto di acceso dibattito la questione concernente la consistenza e l'autonomia di tale valutazione rispetto al distinto controllo sulla liceità del contratto. Se, infatti, il parametro della meritevolezza viene riferito al modello regolamentare in astratto, non può che concludersi per un esito favorevole della valutazione, in ragione della tipicità sociale che caratterizza tali contratti.

La giurisprudenza di legittimità ha impiegato il giudizio di meritevolezza nel contesto sportivo in senso prevalentemente negativo, al fine di accertare la

²⁸⁰ BRECCIA U., *Causa, Il contratto in generale*, III, in *Trattato dir. priv.*, XIII, Torino, 1999.

sussistenza di interessi illeciti e contrari all'ordinamento giuridico. In tale prospettiva, essa ha finito per attribuire al criterio della meritevolezza un significato sostanzialmente coincidente con quello di liceità del contratto, seguendo l'impostazione largamente sostenuta in dottrina.

Tale ricostruzione comporta, nondimeno, il rischio di una sostanziale equiparazione tra le regole di matrice sportiva e le norme imperative dell'ordinamento statale. Infatti, l'inosservanza delle disposizioni sportive, pur essendo espressione dell'autonomia privata degli associati e vincolando esclusivamente i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, viene a determinare le medesime conseguenze che l'ordinamento civile ricollega alla contrarietà di un contratto a norme imperative.²⁸¹

Il giudizio di meritevolezza è stato richiamato dalla giurisprudenza di legittimità anche in relazione a fattispecie di simulazione relativa del corrispettivo pattuito per la cessione del contratto di un calciatore professionista. La normativa consente, infatti, la cessione del contratto di lavoro sportivo da una società a un'altra, prima della sua scadenza, a condizione che vi sia il consenso dell'atleta interessato e che vengano rispettate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.²⁸²

Nel caso finito al vaglio dei giudici Ermellini, era stata disposta la cessione del contratto di un calciatore da una società a un'altra; parallelamente, mediante un diverso accordo dissimulato, privo delle prescritte sottoscrizioni e non depositato presso gli organi competenti, le parti avevano convenuto un corrispettivo di

²⁸¹ FEDERICO A., *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, 372.

²⁸² GALGANO F., *La compravendita di calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001, 1.

valore notevolmente superiore rispetto a quello risultante dal contratto apparente.

Nel dichiarare l'invalidità dell'accordo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'interesse perseguito dalle parti non fosse meritevole di tutela, in quanto volto a realizzare una frode rispetto alle regole dell'ordinamento sportivo e, al tempo stesso, in contrasto con le prescrizioni formali poste a presidio della validità degli atti negoziali in tale ambito. (si veda Cass. 23 febbraio 2004, n. 3545).

Secondo Facci, la valutazione avrebbe dovuto essere condotta considerando che il contratto simulato e quello dissimulato non rappresentano due negozi distinti, ma costituiscono manifestazioni complementari della medesima operazione giuridica. Da ciò deriva che i requisiti di forma e di sostanza necessari per la validità del contratto dissimulato, ai sensi dell'articolo 1414, comma 2, del Codice civile, possono ritenersi sussistenti anche nel solo contratto simulato, senza la necessità che siano espressamente contenuti nell'accordo simulatorio.

La diversa qualificazione della vicenda, operata dai giudici di legittimità, che hanno ricondotto la fattispecie a un difetto di meritevolezza ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile, in ragione della frode alle regole dell'ordinamento sportivo, ha suscitato rilievi critici in dottrina.²⁸³

In particolare, è stato sollevato il dubbio circa l'effettiva atipicità della fattispecie, con il rischio di attribuire alle norme sportive, espressione dell'autonomia privata degli associati, una valenza assimilabile a quella delle norme imperative, la cui inosservanza determina *ex se* l'invalidità del contratto.

La soluzione adottata riflette, in termini generali, la complessa questione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, di cui si è già detto al

²⁸³ FACCI G., *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in *Riv. Trim.dir. proc. civ.*, 2013, 245.

Capitolo 1 del presente elaborato. Parte della dottrina ha infatti osservato che, in tal modo, si corre il pericolo di riconoscere all'autonomia dell'ordinamento sportivo la capacità di introdurre regole la cui violazione comporti la nullità negoziale, indipendentemente dai criteri accolti dall'ordinamento statale. Si giungerebbe così al paradosso di ritenere che l'inosservanza di regolamenti interni alle federazioni produca effetti invalidanti più gravosi rispetto a quelli previsti dal diritto positivo.

Tutto ciò premesso, giova precisare che, pur dovendo le norme regolamentari sportive vincolare esclusivamente i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, non può escludersi che, in determinati casi, la loro violazione incida sulla validità del contratto anche quando una delle parti sia estranea a tale ordinamento. Si pensi, ad esempio, ai contratti di sponsorizzazione, nei quali lo sponsor, pur non essendo soggetto dell'ordinamento sportivo, assume un ruolo essenziale quale *stakeholder* dell'ecosistema sportivo. La violazione di norme interne può, infatti, rendere materialmente impossibile l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto nello stesso ordinamento sportivo. A mero scopo esemplificativo, si fa riferimento ad un contratto di sponsorizzazione che preveda modalità di diffusione del messaggio pubblicitario vietate dai regolamenti federali (come, ad esempio, le disposizioni delle NOIF relative alle divise dei calciatori). Ebbene, in tali circostanze l'invalidità del contratto può dar luogo a una responsabilità precontrattuale ai sensi dell'articolo 1338 del Codice civile, gravante sulla società sportiva sponsorizzata, la quale avrebbe dovuto conoscere la causa di invalidità. Anche se i contratti di sponsorizzazione non rientrano nell'oggetto specifico della presente ricerca, l'esempio si rivela utile per mostrare come si giunga a soluzioni analoghe a quelle già riscontrate in materia di scritture private non depositate.

Ad ogni modo, l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in tema di invalidità dei contratti sportivi stipulati in violazione di norme interne all'ordinamento federale è il riflesso delle difficoltà tradizionalmente incontrate nell'inquadrare la natura giuridica delle federazioni sportive e degli atti da esse emanati. È noto che la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo confrontate sulla qualificazione giuridica sia delle federazioni, sia dei loro regolamenti.

Tuttavia, a seguito del D. lgs. 242/1999, il riconoscimento espresso della natura privatistica delle federazioni sportive nazionali ha costituito un indice rilevante anche della natura privatistica delle norme da esse adottate. Ne consegue che il potere statutario e regolamentare delle federazioni deve essere ricondotto al più ampio potere di autonomia privata che l'ordinamento statale riconosce alle formazioni sociali, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia dell'ordinamento sportivo e di legittimità della giustizia associativa.²⁸⁴

Come detto, i regolamenti sportivi, in quanto espressione dell'autonomia privata, sono generalmente ricondotti alla figura del cosiddetto contratto normativo, inteso quale strumento di autodisciplina degli interessi privati in funzione della stipulazione di futuri contratti. In questa prospettiva, non si ritiene che il contratto particolare, difforme rispetto al contratto normativo, sia per ciò solo invalido o inefficace; al contrario, esso si perfeziona e trova disciplina nelle clausole convenute dalle parti, in base al principio per cui la volontà particolare del singolo negozio prevale su quella generale incorporata nel contratto normativo. L'inosservanza del contratto normativo, tuttavia, non è priva di conseguenze: nel caso in esame, la violazione dei regolamenti sportivi comporta

²⁸⁴ *Id*, 253.

l'applicazione delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti previsti dall'ordinamento sportivo.

Occorre inoltre rilevare che la violazione di una convenzione di forma eventualmente prevista da un regolamento sportivo deve essere esaminata alla luce dell'articolo 1352 del Codice civile, fermo restando il principio generale della libertà delle forme, il quale impone un'interpretazione restrittiva di simili pattuizioni. Più rilevante, ai fini della valutazione dell'invalidità di un contratto concluso in violazione di norme sportive, è il caso in cui l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari determini un ostacolo insormontabile all'attuazione concreta del rapporto nell'ordinamento sportivo. In altre parole, può accadere che la violazione delle disposizioni regolamentari renda oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione dedotta in contratto, da realizzarsi all'interno del sistema sportivo. Così, è emblematico il già citato caso di un contratto di sponsorizzazione stipulato in contrasto con le norme interne che disciplinano le modalità di diffusione del messaggio promozionale della società sportiva sponsorizzata.

Deve comunque escludersi che ogni violazione di norme sportive possa automaticamente determinare un'impossibilità materiale di esecuzione della prestazione. L'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo non può, infatti, spingersi sino al punto di attribuire ai regolamenti federali, quali espressioni dell'autonomia negoziale, il potere di determinare di per sé l'invalidità di un contratto. È evidente, piuttosto, che davanti al giudice civile l'inosservanza di norme regolamentari debba essere valutata come una forma di inadempimento contrattuale, salvo che il legislatore abbia espressamente previsto il rispetto delle disposizioni regolamentari come condizione di efficacia del negozio.²⁸⁵

²⁸⁵ *Id.*

In linea generale, le disposizioni regolamentari sportive dovrebbero operare su un piano autonomo e in un ambito distinto rispetto a quello riservato alle norme giuridiche statali. Nondimeno, non è raro che si verifichi una sovrapposizione tra norme interne emanate dalle federazioni sportive e disposizioni di legge statale, con conseguenti incertezze applicative. A titolo esemplificativo, appare particolarmente significativa la vicenda relativa a un contratto di mandato stipulato tra un avvocato, operante anche come agente di calciatori, e un atleta. Il mandato conteneva clausole difformi rispetto ai regolamenti richiamati nel Capitolo 2, concernenti sia la durata del rapporto sia la misura del compenso spettante all'agente sportivo.

L'agente, agendo in giudizio davanti al giudice civile, sosteneva che l'attività era stata svolta in qualità di avvocato e non quale agente sportivo, rivendicando così la debenza del compenso. Il giudice adito, tuttavia, ritenendo che l'agente fosse comunque assoggettato alle disposizioni federali, ha dichiarato l'invalidità del contratto per difetto di meritevolezza ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, del Codice civile, in considerazione del contrasto con le norme dell'ordinamento sportivo.

Secondo Facci, un approccio maggiormente coerente con il principio della piena autonomia e separazione tra i due ordinamenti avrebbe richiesto, da un lato, di verificare la validità del contratto alla luce delle regole e dei principi propri dell'ordinamento statale, davanti al giudice ordinario investito della domanda di pagamento; dall'altro lato, su un piano distinto, avrebbe dovuto riconoscersi l'intervento dell'ordinamento sportivo mediante l'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei regolamenti interni, ai quali le parti si erano volontariamente assoggettate con l'adesione alla federazione.

Conclusa l'analisi delle clausole potenzialmente in contrasto con la normativa sportiva, si rende utile ai fini del presente studio procedere ad una breve analisi

delle principali clausole che vengono utilizzate nella prassi dalle società sportive di Serie A e dai calciatori da esse tesserati allo scopo di esprimere la propria autonomia negoziale nei limiti e nel rispetto della normativa e dell'accordo collettivo descritto ai punti che procedono.

Per esigenze di sintesi e brevità, non verranno incluse anche tutte quelle clausole che sono specificamente inserite nella maggior parte dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori di Serie A e che riguardano, a mero scopo esemplificativo, gli obblighi a cui sono tenuti i calciatori di partecipare agli allenamenti, di presentarsi alle interviste post e prepartita e di svolgere tutte quelle attività che sono direttamente collegate alla prestazione sportiva in senso stretto.

In primo luogo, è frequente l'utilizzo, soprattutto da parte delle società sportive più blasonate, di clausole volte a disciplinare gli obblighi dei calciatori nei confronti non solo della società sportiva, ma anche dei suoi sponsor, licenziatari e partner. Lo scopo di queste clausole, inserite all'interno delle Altre Scritture, è proprio quello di garantire alla società che i calciatori tesserati adottino dei comportamenti idonei a far sì che la società possa adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti, appunto, dei propri sponsor, licenziatari e partner. Pertanto, l'obiettivo è quello di vincolare il calciatore a tenere determinati comportamenti che costituiscono a tutti gli effetti una prestazione accessoria (ma in alcuni casi quasi prevalente) rispetto alla prestazione sportiva. Come si è detto, il settore calcistico, quando si parla di Serie A, non riguarda esclusivamente la partecipazione alle competizioni sportive, ma riguarda una serie di articolate attività che avvicinano il settore e il business di riferimento a quello dell'intrattenimento, dove i calciatori non sono più solamente atleti, ma per certi versi svolgono un'attività lavorativa pressoché simile a quella di un attore o di un lavoratore del mondo dello spettacolo.

In questo senso, spesso le Altre Scritture prevedono che, a fronte della retribuzione fissa prevista dal contratto di prestazione sportiva (*i.e.*, non viene fornito un compenso aggiuntivo per l'adozione di questi comportamenti) il calciatore si obbliga a partecipare a iniziative promo pubblicitarie, quali presenze personali a eventi, sessioni di foto e autografi, organizzate dalla società sportiva e/o dai licenziatari e/o dagli sponsor della stessa.

Solitamente viene individuato un numero massimo di giornate per ciascuna stagione sportiva, prevedendo che tale periodo non può occorrere durante i periodi di ferie

Inoltre, è comune vedere clausole che impongono al calciatore di concedere, o far concedere gratuitamente dai terzi titolari, alla società sportiva e/o ai licenziatari e/o agli sponsor della stessa e/o a terze parti assegnatarie dei diritti di trasmissione media delle competizioni cui la società sportiva partecipa, il diritto di sfruttamento dell'immagine e/o del nome e/o dei marchi e/o di tutti gli altri segni distintivi del calciatore, al fine di produrre e distribuire pubblicità e/o materiale pubblicitario e/o promozionale.

Tale obbligazione si distingue da quella afferente alla concessione a titolo individuale del diritto allo sfruttamento dell'immagine del calciatore, solitamente negoziata dallo stesso in via autonoma, per la previsione della condizione che le immagini concesse secondo le modalità di cui al punto che precedono devono essere associate all'immagine e/o al nome e/o ai loghi e/o ad altri segni distintivi della società sportiva.

Inoltre, solitamente si prevede l'obbligo del calciatore di concedere alla società sportiva anche il diritto di utilizzare i diritti di immagine di cui sopra per la realizzazione, promozione, pubblicazione, diffusione e commercializzazione da parte della società sportiva di contenuti grafici, audio e/o video.

In aggiunta a quanto sopra, è possibile che le società sportive obblighino i loro tesserati a comunicare loro i propri account ufficiali esistenti sui social network e l'apertura di eventuali nuovi account e sottoporre alla società sportiva le dichiarazioni e i contenuti che intende pubblicare, al fine di ottenere un'autorizzazione preventiva, che generalmente non può essere negata senza giustificato motivo.

Non solo, è altresì possibile che la società sportiva obblighi il calciatore a comunicare eventuali proposte ricevute di futuri contratti di sponsorizzazione personale con nuovi sponsor, fermo restando un generale divieto per il calciatore di promuovere o dare qualsivoglia visibilità a concorrenti di sponsor della società sportiva.

Altra clausola nella quale emerge la possibilità per le società sportive di esprimere la propria autonomia è quella con cui le società sportiva disciplinano nel contratto di prestazione sportiva individuale le modalità di corresponsione dei premi eventualmente maturati. Infatti, sebbene l'Accordo Collettivo preveda espressamente il termine ultimo per il pagamento della retribuzione fissa - termine che, peraltro, non viene osservato da tutte le società sportive di Serie A, posto che nella prassi diverse società applicano le (diverse) scadenze federali previste dalla FIGC - nulla si dice in merito al pagamento dei premi. Pertanto, è possibile prevedere che tali premi, qualora maturati, siano corrisposti ad esempio entro i termini fissati dalla FIGC per il pagamento della mensilità di settembre della stagione successiva alla loro maturazione o, con riferimento agli eventuali premi legati alla partecipazione ad una competizione UEFA, unitamente alla mensilità di effettiva partecipazione, se questa dovesse verificarsi dopo tale termine.

Sempre con riferimento ai "premi" o "bonus", è consentita la possibilità per le società sportive di prevedere che i premi previsti come parte variabile del

contratto di prestazione sportiva vadano ad integrare la componente fissa della retribuzione per tutte le stagioni sportive successive a quella in cui maturano.

D'altro canto, le parti possono pattuire che un dato premio (ad esempio legato al raggiungimento di un numero predeterminato di gol o assist) possa maturare una sola volta nel corso dell'intera durata del contratto e, dunque, dopo la prima occasione, il premio non potrà essere più riconosciuto al calciatore in caso di ulteriore avveramento della condizione, neppure nelle stagioni sportive successive.

Come anticipato, è possibile peraltro prevedere una cosiddetta "clausola di netto", con cui le parti si danno atto che ogni retribuzione indicata al netto si intende al netto di ogni tassa o tributo (inclusi i contributi previdenziali) dovuti ai sensi dell'ordinamento italiano che la società è tenuta a trattenere o dedurre o che il calciatore è tenuto a pagare in prima persona, e la società riconosce e accetta esplicitamente tale previsione.

Sempre in materia fiscale, sono frequenti clausole volte a prevedere che, nel caso in cui in costanza di contratto dovessero entrare in vigore disposizioni di legge che prevedano agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori sportivi o comunque applicabili al rapporto di lavoro sportivo, le parti si impegnano e obbligano ad aggiornare il contratto di prestazione sportiva affinché si possa accedere all'eventuale beneficio e/o agevolazione fiscale. Le medesime clausole prevedono inoltre come il rifiuto ingiustificato del calciatore di sottoscrivere il nuovo contratto di prestazione sportiva possa determinare la responsabilità del predetto e l'obbligo di risarcire la società del pregiudizio eventualmente sofferto in conseguenza del mancato accesso agli eventuali benefici.

Particolarmente interessanti sono poi le clausole con cui le società sportive, che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC

possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti dei propri tesserati, prevedono una sorta di tutela anticipata dall'eventuale irrogazione di siffatte sanzioni, prevedendo che i calciatori siano tenuti al risarcimento del danno eventualmente sofferto dalla società sportiva in caso di sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del calciatore, a seguito di decisione degli organi di giustizia sportiva divenuta definitiva. Queste clausole prevedono meccanismi di trattenimento automatico del relativo importo dalla prima busta paga successiva al passaggio in giudicato, in ambito endofederale, dalla pronuncia sanzionatoria. Inoltre, è possibile prevedere un obbligo del calciatore, in caso di indagini o procedimenti disciplinari che lo riguardino, come persona sottoposta a indagine o informata sui fatti, per la quale la società possa essere anche astrattamente coinvolta a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla sua condotta, di farsi assistere, unitamente ad eventuali legali di propria fiducia, da professionista indicato dalla società sportiva.

È peraltro possibile che, in alternativa a quanto precede, la società sportiva possa voler inserire clausole ancor più generiche nel contratto di prestazione sportiva, richiedendo ad esempio al calciatore di accettare che, in caso si sanzioni pecuniarie irrogate dalla giustizia sportiva nazionale ed internazionale, i relativi importi potranno essere trattenuti, ad insindacabile giudizio della Società, dalla retribuzione mensile dello stesso.

Quanto alla competenza del collegio arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie di lavoro derivanti dalla particolare tipologia contrattuale in esame, è poi possibile che le parti concedano, a suddetto collegio arbitrale, ad integrazione di quanto previsto dal regolamento del collegio arbitrale, il potere di concedere misure cautelari.

Sono estremamente frequenti poi le cosiddette clausole di “obbligo a vendere”, che sono solitamente espressione del potere negoziale dei calciatori, che chiedono alle società sportive di impegnarsi, in caso di ricezione di un’offerta formale (irrevocabile o no) per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore per un importo minimo predeterminato, di comunicarlo al calciatore e, in caso di gradimento della destinazione, di accettare tale offerta. Generalmente questo tipo di clausole prevedono rigidi intervalli temporali entro cui la società sportiva può ricevere detta offerta e altrettanto rigidi termini per il calciatore per rispondere alla società sportiva dopo essere stato informato dell’offerta. È poi possibile specificare che la clausola non trovi applicazione per le offerte di acquisizioni a titolo temporaneo o nel caso di offerte per trasferimenti nella finestra di mercato invernale.

Se non vi è dubbio circa la legittimità delle clausole aventi ad oggetto la composizione della componente retributiva, fissa o variabile; la disciplina dei diritti di immagine, nel rispetto dell’Accordo Collettivo e la possibilità di prevedere “obblighi a vendere” o c.d. clausole di buy-out , più dubbia è la legittimità di quelle che incidono su condotte non direttamente collegate o collegabili alla prestazione sportiva, che spesso non trovano sede nelle Altre Scritture, bensì in ulteriori scritture integrative di cui, come si è detto al punto 3.2 che precede, è dubbia (se non esclusa) l’efficacia. Eppure, nonostante questo, nella prassi non è infrequente imbattersi in siffatte previsioni contrattuali.

Un esempio di tali clausole è rappresentato da previsioni aventi ad oggetto “ulteriori obblighi del calciatore”, con cui il calciatore si impegna a garantire le sue prestazioni sportive al massimo delle sue capacità e possibilità fisiche e psichiche, sotto la guida delle componenti tecniche della società sportiva. A ben vedere, tale previsione potrebbe apparire pleonastica, essendo tale obbligo insito nella prestazione dell’attività sportiva professionistica. Eppure, non si può non

evidenziare l'evidente genericità della clausola in parola, specie nella parte in cui si riferisce al "massimo delle capacità psichiche". Pertanto, oltre alla legittimità o meno della previsione, ci si potrebbe interrogare anche sulla sua effettiva capacità di generare impegni ulteriori rispetto a quelli già previsti dal contratto tipo.

Lo stesso vale per tutte quelle clausole con cui il calciatore assicura di attenersi alle direttive dell'allenatore o accetta di allenarsi con l'assiduità e la frequenza richiesta dalla società sportiva.

Sovente viene inoltre sottolineato il divieto del calciatore di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società sportiva o di coinvolgersi in attività che direttamente o indirettamente possano risultare sconvenienti per la sua figura di atleta professionistico o per la società sportiva, ivi incluse, attività di scommessa, di gioco d'azzardo, di presenza in locali notturni, o di assunzione di sponsor individuali che possano direttamente o anche indirettamente confliggere con gli interessi della società sportiva.

Anche in questo caso, ci si interroga circa la validità di una clausola tanto ampia e generica, specie nella parte in cui ci si riferisce ad attività "sconvenienti". Non è infatti chiaro cosa, in concreto, sia lasciato nella disponibilità del calciatore, posto che qualsiasi attività pubblica potrebbe risultare sconveniente per la società sportiva.

In aggiunta a quanto sopra, è inoltre possibile che venga richiesto al calciatore di impegnarsi a mantenere uno stile di vita consono alla sua figura di sportivo professionista, adeguando a tale condizione i suoi ritmi di vita e le sue frequentazioni. Talvolta viene aggiunto un impegno a seguire le direttive fissate dalla società sportiva anche in materia di etichetta di comportamento e di vestiario. Inoltre, può essere altresì aggiunto un impegno del calciatore a far sì che il proprio comportamento sia sempre adeguato rispetto allo "stile della

società sportiva, preferibilmente elegante o casual elegante, mai trasandato o tale da far trasparire preferenze politiche o ideologiche del calciatore.”

È legittimo domandarsi se una siffatta clausola sia eccessivamente limitante e impattante sulla vita di un atleta, privandolo della sua libertà di espressione, anche e soprattutto in privato. È evidente come tale clausola debba essere interpretata comunque in conformità con il diritto dell’Unione Europea, con la CEDU, con la legge e con lo statuto dei lavoratori, per quanto non derogato dal D. lgs. 36/2021, oltre che con i regolamenti sportivi. A tal proposito, in Italia sarebbero in questo senso invalide previsioni, molto utilizzate ad esempio nel contesto saudita, con cui il calciatore si impegna a sottoporsi a controlli settimanali della propria percentuale di grasso corporea (o previsioni che legano la corresponsione di premi al mantenimento di una data percentuale di grasso).

Tornando alle clausole pacificamente ammesse, può essere sottolineato il divieto del calciatore di adottare qualsiasi condotta potenzialmente indice di discriminazione razziale o ideologica.

È poi possibile inserire previsioni con cui il calciatore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali, per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo di un anno, tutte le informazioni tecniche, organizzative o diverse di cui egli venga a conoscenza in ragione della sua appartenenza alla società sportiva.

Quanto alla possibilità del calciatore di farsi curare da medici privati di fiducia, è possibile che la società sportiva conceda tale facoltà al calciatore, purché i professionisti siano iscritti in appositi albi e fintantoché il calciatore dimostri alla società sportiva la loro riconosciuta professionalità e specchiata reputazione e la compatibilità della scelta con la tutela assicurativa prevista dal contratto. Spesso a tal scopo sarà necessario il consenso scritto della compagnia assicuratrice.

Nella prassi contrattuale sportiva è frequente il ricorso ad accordi stipulati per iscritto tra società e atleti che, pur non redatti sulla base del contratto tipo predisposto, si affiancano al contratto formalmente depositato. Anche tali intese integrative devono essere ricondotte nell'alveo applicativo del D. lgs. 36/2021 e, pertanto, risultano sanzionabili con la nullità in caso di difetto dei requisiti prescritti.

In termini sostanziali, l'assetto normativo mira, entro determinati limiti, a escludere la rilevanza giuridica di quegli accordi che non trovano tutela nell'ordinamento sportivo, negando loro riconoscimento anche nell'ordinamento statale. Parte della dottrina, tuttavia, riconosce a tali accordi la natura di obbligazioni naturali, configurandoli come doveri aventi rilevanza morale e sociale, i quali trovano disciplina nell'articolo 2034 del Codice civile, che stabilisce l'irripetibilità di quanto spontaneamente eseguito in adempimento di obblighi di tale natura.²⁸⁶

Tali obbligazioni determinano l'irripetibilità delle prestazioni eventualmente eseguite, legittimando l'atleta a trattenere quanto ricevuto spontaneamente dalla società. In questa prospettiva, può dunque riconoscersi un certo rilievo giuridico agli accordi integrativi del contratto di lavoro, sebbene in un ambito limitato e distinto rispetto a quello delle obbligazioni civilisticamente vincolanti.²⁸⁷

Gli accordi non conformi agli standard federali non trovano tutela nell'ordinamento sportivo, ma potrebbero essere comunque fatti valere nell'ordinamento statale qualora i tesserati agissero per la protezione dei diritti derivanti da tali intese. La mancata rilevanza in sede sportiva degli accordi privati

²⁸⁶ CIVALE S., LAUDONIA A. e RACCAGNI E., *Vizi di forma e mancato deposito degli accordi tra calciatori e società di calcio professionalistiche: tutele e conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento sportivo*, in *Giustizia Sportiva.it*, 2/2022, 57.

²⁸⁷ CUCCINELLO B., *Considerazioni in tema di "contratto di lavoro sportivo professionalistico": prescrizioni di forma e di contenuto nell'art. 4. L. 23 marzo 1981, n. 91, 1996, 449.*

non conformi si traduce, tuttavia, nell'applicazione rigorosa delle sanzioni disciplinari. In giurisprudenza sportiva, simili condotte sono state ricondotte alla violazione dei principi generali di lealtà, probità e correttezza, nonché all'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali.

Emblematico, in tal senso, è un caso del 2020 aventure ad oggetto un accordo economico non depositato stipulato con una calciatrice. In tale occasione, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto sanzioni sportive per l'omesso deposito, ribadendo che il comportamento dei deferiti integrava una violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché degli obblighi di osservanza delle norme federali.²⁸⁸

Oltre alle sanzioni irrogate a dirigenti e società, la giurisprudenza sportiva ha più volte esteso le conseguenze disciplinari anche all'atleta, riconoscendo nella stipula di accordi non depositati una condotta contraria ai principi sopra richiamati e agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con l'articolo 94-ter, comma 2, delle NOIF.²⁸⁹

Come detto, il principio di autonomia privata permette alle parti di decidere liberamente con chi contrattare e con quali contenuti, nei limiti della legge.

Fermo tutto quanto sopra in relazione all'espressione di tale principio nel contesto dell'ordinamento sportivo italiano, si rende opportuno, per completezza, sottolineare come sia sempre imprescindibile tenere in considerazione il rispetto delle normative internazionali. Non è infatti detto che la conformità di una clausola alla legislazione nazionale o ai regolamenti sportivi nazionali implichi automaticamente la sua conformità anche alla normativa

²⁸⁸ Decisione n. 65/TFN-SD 2019/2020.

²⁸⁹ CIVALE S., LAUDONIA A. e RACCAGNI E., *Vizi di forma e mancato deposito degli accordi tra calciatori e società di calcio professionalistiche: tutele e conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento sportivo*, in *Giustizia Sportiva.it*, 2/2022, 63.

internazionale. Un esempio paradigmatico è offerto dalla durata dei contratti di prestazione sportiva: si pensi a un contratto di un calciatore professionista italiano della durata di sei stagioni, che risulterebbe conforme alle NOIF e al D. lgs. 36/2021, ma in evidente contrasto con le disposizioni delle FIFA RSTP.

Fermo restando quanto sopra, occorre precisare che anche in ambito internazionale la libertà contrattuale costituisce uno dei principi cardine della disciplina contrattualistica, tanto nei sistemi di *civil law* quanto in quelli di *common law*.²⁹⁰

Nell'ambito del diritto svizzero, richiamato quale legge applicabile in via sussidiaria dal TAS per le materie disciplinate dalle FIFA RSTP, le parti di un contratto possono individuare una legge nazionale quale normativa regolatrice del loro rapporto, con la conseguenza che, per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dalle FIFA RSTP, troveranno applicazione le disposizioni della legge scelta dalle parti dinanzi al TAS.²⁹¹ Proprio come in Italia, questa libertà si articola in due componenti: libertà di forma e libertà di contenuto. Con riguardo alla prima, l'articolo 11 del Codice svizzero delle obbligazioni stabilisce che la validità di un contratto non è subordinata al rispetto di una forma particolare, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quanto alla seconda, l'articolo 19, comma 1, prevede che le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e, il comma 2 precisa che le clausole difformi dalle prescrizioni di legge sono

²⁹⁰ SYMEON S., *The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis*, in FERRARI F. e FERNÁNDEZ ARROYO D. P., *The Continuing Relevance of Private International Law and New Challenges*, 2019.

²⁹¹ HAAS U., *Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law*', CAS Bulletin 2015/2, 11-12, disponibile al link:

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2015_2_internet_.pdf

ammissibili solo ove la legge non preveda formule inderogabili o qualora la deroga non contrasti con l'ordine pubblico, la morale o i diritti della personalità.

Ne consegue che le parti sono libere di plasmare la loro relazione contrattuale entro i confini stabiliti dal diritto applicabile. Esse possono rinunciare a determinati diritti in una pluralità di situazioni giuridiche, ma non possono mai rinunciare a diritti protetti da norme inderogabili. Nel contesto calcistico, anche a livello nazionale, i contratti devono rispettare i regolamenti sportivi internazionali, in particolare le FIFA RSTP, come espressamente previsto sia dalle NOIF sia dall'Accordo Collettivo. Pertanto, la libertà contrattuale incontra ulteriori limiti nelle disposizioni delle FIFA RSTP, considerate inderogabili (ad esempio, l'articolo 18.2 relativo alla durata dei contratti, o l'articolo 18.6 in materia di *grace period*).

Occorre ribadire che i regolamenti FIFA sono sottoposti alla legge svizzera e che ogni controversia internazionale derivante da rapporti di lavoro calcistici è di regola, salvo clausola compromissoria diversa, come nel caso dei contratti di Serie A che prevedono la competenza del Collegio Arbitrale, devoluta in primo grado al Tribunale FIFA e, in appello, al TAS. Ciò comporta che l'autonomia privata delle parti possa incontrare limiti nelle disposizioni imperative del diritto svizzero. Ad esempio, nel diritto svizzero, come avviene anche in Italia, i calciatori non possono rinunciare al diritto a percepire retribuzioni arretrate in forza di un accordo di risoluzione consensuale, se non a fronte di una controprestazione equivalente, trattandosi di diritto tutelato dalla legge.²⁹²

²⁹² Ai sensi dell'articolo 341.1 del codice delle obbligazioni svizzero, è sancito che per la durata del rapporto di lavoro e per il mese successivo alla sua cessazione, il lavoratore non può rinunciare ai diritti derivanti da disposizioni di legge inderogabili o da disposizioni inderogabili di un contratto collettivo. Pertanto, la validità degli accordi transattivi di risoluzione del rapporto di lavoro è soggetta a limitazioni. Secondo la giurisprudenza svizzera, tali accordi devono comprendere delle "concessioni reciproche equivalenti".

Inoltre, secondo il diritto svizzero, non sono ammissibili obbligazioni eccessivamente gravose, valutate in base ai principi dell'ordine pubblico e delle disposizioni imperative. La giurisprudenza del TAS ha più volte confermato tale impostazione.²⁹³

Da ultimo, si ricorda che i giudici arbitrali possono sottoporre a scrutinio il contenuto delle clausole contrattuali pattuite dalle parti e dichiararne la nullità ove esse determinino un pregiudizio irragionevole per una delle parti, come avvenuto nel procedimento dinanzi al TAS 2020/A/6820 Antalyaspor A.Ş. v. Samir Nasri, in materia di penali e rinunce.

Tali rinunce sono solitamente rinvenute negli accordi individuali tra società sportive e calciatori, o negli accordi collettivi. Talvolta, è possibile che intere sezioni delle FIFA RSTP siano derogate. Questo è particolarmente comune nei contratti in MLS. Come detto nel Capitolo 2 che precede, gli Stati Uniti sono espressione di un modello sportivo diverso, dove nel calcio i calciatori sono soliti sottoscrivere dei contratti individuali standard direttamente con la lega organizzatrice della competizione (*i.e.*, la Major League Soccer o MLS) e non con le singole franchigie per le quali verranno fornite le prestazioni sportive. Pertanto, in questi contratti si è soliti trovare rinunce di ampia portata rispetto all'applicabilità delle FIFA RSTP. Talvolta, alcune specifiche clausole contrattuali prevedono rinunce pressoché totali all'applicazione di detti regolamenti, estendendosi a diverse disposizioni quali gli articoli 14, 14bis, 15, 18 e 22. In alcuni

²⁹³ CAS 2015/A/4042 Gabriel Fernando Atz v. PFC Chernomorets Burgas. In particolare, al paragrafo 68 si legge: “[...] in principle, nothing prevents parties from defining when and under which circumstances a party may terminate the Employment Contract with just cause. For if the parties are free to arrange in the employment contract the method of compensation for breach of contract, then, in principle, the same must apply to specifying when there is “just cause” (CAS 2006/A/1180). Such deviation may in principle not be potestative, *i.e.* the conditions for termination may not be unilaterally influenced by the party wishing to terminate the contract (an example of a potestative clause would be the situation where a contract provides that it can be unilaterally terminated by the club if the player does not play in a certain percentage of matches, for the decision to field the player may be influenced by the club”).

casi, in via alternativa o cumulativa rispetto a quanto detto, i medesimi contratti contengono altresì una rinuncia espressa al diritto, riconosciuto al calciatore dalle FIFA RSTP, di risolvere unilateralmente il contratto o di porvi termine prima della sua scadenza naturale, inclusi eventuali periodi di opzione, nonché una rinuncia al diritto di adire i Tribunali FIFA per la soluzione di controversie insorgenti dal contratto stesso.

Un primo esempio di rinuncia *stricto sensu* riguarda l'articolo 15 delle FIFA RSTP, ai sensi del quale un calciatore professionista tesserato che, nel corso della stagione, abbia preso parte a meno del dieci per cento delle gare ufficiali disputate dal proprio club, può risolvere anticipatamente il contratto per giusta causa sportiva. Le parti possono pattuire che il calciatore rinunci al diritto di risolvere anticipatamente il contratto sulla base del numero di presenze maturate in stagione. È evidente che una simile clausola non potrebbe trovare applicazione nell'ordinamento italiano, alla luce della disciplina complementare ed inderogabile contenuta nell'Accordo Collettivo.

Un ulteriore esempio di rinuncia *stricto sensu* è costituito dalle deroghe all'articolo 13 delle FIFA RSTP, che prevede che un contratto tra un calciatore professionista e un club possa essere risolto esclusivamente alla scadenza naturale del termine o mediante accordo. Le parti possono convenzionalmente stabilire una diversa disciplina, prevedendo che il rapporto possa cessare anticipatamente al verificarsi di determinate circostanze. Nell'ordinamento italiano anche una simile clausola non sarebbe consentita.²⁹⁴

Con riferimento alle rinunce *lato sensu*, un primo esempio è rappresentato dalle clausole che incidono sulla competenza giurisdizionale. Ai sensi

²⁹⁴ SPERA P. e BLONDIN J., *Waiver of a FIFA RSTP Clause*, in *Football Legal*, 22, 2025, disponibile al link: <https://www.football-legal.com/content/waiver-of-a-fifa-rstp-clause-by-saverio-p-spera-jacques-blondin>

dell’articolo 22 delle FIFA RSTP, quando il calciatore e la società sportiva non condividono la stessa nazionalità, la competenza è attribuita in via predefinita al Tribunale FIFA. Le parti di un contratto che intendano rinunciare al diritto di sottoporre a tale organo eventuali controversie derivanti dal loro rapporto di lavoro possono redigere un’apposita clausola di rinuncia, purché siano rispettati determinati presupposti. È tuttavia opportuno rilevare che, come già osservato, anche in questo caso, nell’ordinamento italiano trova applicazione la clausola arbitrale prevista dall’Accordo Collettivo. Le parti di un contratto possono altresì convenire di derogare all’applicazione dell’articolo 17.1 delle FIFA RSTP, disposizione che disciplina la determinazione dell’ammontare del risarcimento dovuto nei casi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale. Tale libertà non è, tuttavia, illimitata, dovendo necessariamente rimanere circoscritta entro i confini di quanto consentito dal diritto applicabile.

Vi sono, inoltre, ipotesi in cui le parti possono concordare che la durata del contratto possa essere prorogata ad esclusiva discrezione di una di esse. In tali circostanze, una delle parti rinuncia al proprio diritto a esprimere consenso in ordine al rinnovo, dando luogo a clausole comunemente denominate opzioni unilaterali di estensione.

La validità di tali clausole è subordinata al rispetto di una serie di requisiti. In particolare, a livello internazionale trova applicazione il cosiddetto “criterio Portmann”,²⁹⁵ il quale richiede, ai fini della validità, che la durata complessiva del contratto non risulti eccessiva; che l’opzione sia esercitata entro un termine ragionevole prima della scadenza naturale del contratto; che il contratto originario preveda già in modo espresso e predeterminato l’incremento retributivo da riconoscere al calciatore in caso di esercizio dell’opzione; che

²⁹⁵ Sull’applicazione di detto criterio si veda CAS 2016/A/4875 Liaoning Football Club v. Erik Cosmin Bicfalvi, 2017

l'opzione non sia rimessa alla mera discrezionalità di una delle parti; e che la clausola sia formulata in termini chiari e trasparenti, in modo da consentire al calciatore piena consapevolezza del contenuto dell'impegno assunto sin dal momento della sottoscrizione.²⁹⁶

In definitiva, l'autonomia privata, pur nei limiti derivanti dal sistema regolatorio e dalla contrattazione collettiva, trova comunque alcuni spazi di espressione nella prassi negoziale tra calciatori professionisti e società di Serie A.

Le parti, infatti, mantengono la facoltà di introdurre clausole volte a modulare specifici aspetti del rapporto contrattuale, sia sotto il profilo economico che sotto quello disciplinare e comportamentale. Tra queste, assumono particolare rilievo le pattuizioni relative al trattamento fiscale e retributivo, come la cosiddetta clausola del netto o le clausole dirette a preservare i benefici derivanti dall'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati.

Non meno significative sono le clausole che incidono sulla dinamica dei trasferimenti, quali quelle che prevedono un obbligo a vendere. A ciò si aggiungano le pattuizioni riguardanti lo sfruttamento dei diritti di immagine, spesso disciplinate con estrema attenzione per bilanciare le esigenze promozionali del club e la tutela della personalità dell'atleta, nonché le clausole di comportamento (anche definite "clausole morali"), mutuamente ispirate al Codice Etico e al Regolamento di Condotta dei Tesserati, generalmente redatte dalle società sportive, che mirano a prevenire condotte contrarie ai principi di lealtà sportiva e al decoro dell'immagine societaria.

²⁹⁶ SPERA S., *The validity of unilateral extension options in football*, in *Asser International Sports Law Blog*, 2017, disponibile al *link*:

<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-validity-of-unilateral-extension-options-in-football-part-1-a-european-legal-mess-by-saverio-spera>

In tal modo, pur entro un quadro di forte etero regolamentazione, l'autonomia privata conserva una sua funzione, permettendo alle parti di adattare il contenuto del contratto alle peculiarità del singolo rapporto e di valorizzare la dimensione individuale dell'accordo di lavoro sportivo.

Conclusioni

L'analisi condotta nel presente lavoro ha messo in luce come il principio di autonomia privata, cardine del diritto dei contratti, subisca nel settore sportivo una compressione significativa. Tradizionalmente, l'autonomia privata è intesa quale espressione della libertà individuale di determinare il contenuto del contratto e di autodisciplinare i propri interessi, nei limiti posti dall'ordinamento generale e dalle esigenze di tutela di soggetti considerati deboli o di interessi di rango superiore. Essa costituisce, in un certo senso, una proiezione della dignità e della capacità negoziale della persona, garantendo spazi di libertà economica e giuridica che l'ordinamento tutela come parte integrante del principio di libertà contrattuale.

Tuttavia, l'esperienza sportiva dimostra che tale libertà è in larga misura ridimensionata da esigenze peculiari. In primo luogo, vi sono interessi pubblici o "di ordine sportivo", connessi al corretto svolgimento delle competizioni, alla tutela della lealtà e della regolarità agonistica, nonché alla stabilità economica e organizzativa delle società sportive. In secondo luogo, rileva l'intervento dell'autonomia collettiva, espressa attraverso accordi collettivi, e i regolamenti emanati da leghe e federazioni. Queste fonti normative di settore incidono direttamente sull'ampiezza e sui limiti dell'autonomia dei singoli contraenti, a riequilibrare le esigenze organizzative del settore e la tutela dei lavoratori sportivi. Infine, va sottolineato come lo stesso ordinamento sportivo sia dotato di una propria autonomia e specificità, riconosciuta anche a livello sovranazionale, che comporta la presenza di regole speciali e derogatorie rispetto al diritto comune.

Il confronto tra il modello nordamericano e quello europeo rende evidente questa tensione. Negli Stati Uniti, il CBA dell’NBA rappresenta un esempio paradigmatico di regolamentazione estesa e dettagliata, che non solo stabilisce i termini generali del rapporto di lavoro degli atleti, ma predetermina anche le categorie di protezione, le modalità di trasferimento (*trade*) e persino le clausole che possono essere inserite o escluse nei contratti individuali. La possibilità per le parti di negoziare è dunque fortemente circoscritta: l’atleta, al momento della sottoscrizione dello *Uniform Player Contract*, accetta in anticipo la possibilità di essere scambiato, salvo specifiche clausole di salvaguardia (come le “*no-movement clauses*”, tipiche della NHL). È un sistema che limita l’autonomia individuale, ma che al tempo stesso rafforza la certezza giuridica e assicura la coerenza complessiva della lega, in virtù della centralità del contratto collettivo.

Il panorama europeo, e in particolare italiano, presenta invece un approccio diverso. L’Accordo Collettivo della Serie A, contrariamente ai CBA americani, si caratterizza per la sua brevità e genericità: stabilisce condizioni minime e generali, lasciando apparentemente più spazio all’autonomia privata. Tuttavia, nella prassi, la diffusione di moduli contrattuali standard (soggetti a deposito e verifica presso le federazioni) limita in modo sostanziale la possibilità di introdurre clausole atipiche o innovative. Il risultato è un quadro ambiguo, in cui formalmente l’autonomia privata parrebbe più ampia, ma sostanzialmente resta fortemente condizionata da vincoli di natura regolatoria e organizzativa. Ciò solleva interrogativi non secondari: quali clausole possono effettivamente essere ammesse? Sino a che punto l’autonomia dei singoli può spingersi nella definizione degli interessi contrattuali, senza urtare i limiti derivanti dall’ordinamento sportivo e dall’obbligo di conformità ai modelli standard?

Alla luce di tali considerazioni, una possibile prospettiva evolutiva potrebbe consistere in una più chiara delimitazione degli spazi di autonomia privata, sulla

falsariga dell'esperienza americana. In altri termini, sarebbe auspicabile che l'accordo collettivo di categoria, anche in Italia, si arricchisse di previsioni dettagliate in grado di individuare preventivamente le aree nelle quali le parti contrattuali possono legittimamente modulare i propri interessi. Ciò consentirebbe di legittimare espressamente la possibilità di inserire nei moduli standard o nelle scritture integrative (già oggi frequentemente allegate) clausole relative, ad esempio, allo sfruttamento dei diritti di immagine, a obblighi specifici di condotta, alla gestione di interventi medici o a coperture assicurative.

Un simile intervento, oltre a garantire maggiore certezza e trasparenza, contribuirebbe a realizzare un più efficace bilanciamento tra autonomia privata, autonomia collettiva e autonomia dell'ordinamento sportivo. Da un lato, si preserverebbe la specificità del sistema sportivo e la sua esigenza di regole uniformi e centralizzate; dall'altro, si riconoscerebbe uno spazio effettivo alla negoziazione individuale, valorizzando la capacità delle parti di adattare il contratto alle peculiarità del rapporto e alle esigenze personali e professionali degli atleti.

In conclusione, il caso dello sport mostra come l'autonomia privata, lungi dall'essere un valore assoluto, debba sempre essere collocata all'interno di un contesto normativo e sociale più ampio, che ne condiziona e ne orienta l'esercizio. Nel diritto sportivo, tale condizionamento appare particolarmente accentuato, ma proprio per questo rappresenta un terreno privilegiato per osservare le tensioni e le potenzialità del principio stesso, e per interrogarsi su come conciliare la libertà contrattuale individuale con le esigenze collettive e ordinamentali che caratterizzano un settore tanto peculiare quanto rilevante sul piano economico, sociale e culturale.

Riprendendo quanto detto al punto 1.3 che precede con riferimento all'autonomia collettiva, anche in ambito calcistico sarebbe opportuno

interrogarsi sulla possibilità che sia la stessa contrattazione collettiva ad aprirsi all'autonomia dei singoli, attraverso la predisposizione di clausole contrattuali volte a disciplinare una pletora più ampia di situazioni (come ad esempio ipotesi di recesso *ante tempus* e/o forme di remunerazione variabile), rimanendo comunque derogabili e soggette a una valutazione di opportunità delle parti.

Sarebbe in altri termini utile interrogarsi sull'opportunità di trasformare la regolazione collettiva dei rapporti di lavoro calcistico nel contesto della massima serie, da disciplina inderogabile a standard normativo, rimettendo alle parti individuali la valutazione se conformarsi alla regola dettata per la generalità o scegliere di concordare individualmente una diversa regolamentazione.

Il che richiederebbe alla stessa AIC, alla Lega e alla FIGC di valutare l'esistenza di spazi utilizzabili dal calciatore e dal club per coltivare i propri interessi individuali, senza che la prevalenza consentita a questi interessi si ponga in conflitto con la realizzazione di quelli collettivi e/o di sistema. Così, il contratto collettivo sarebbe in grado di delimitare gli spazi entro i quali l'autonomia individuale potrà essere esercitata.

In definitiva, l'evoluzione del sistema contrattuale sportivo, in particolare di quello calcistico, non può prescindere da un ripensamento complessivo del rapporto tra autonomia collettiva e autonomia individuale. In tale prospettiva, sarebbe auspicabile l'introduzione, sul modello di quanto previsto nel sistema della *Premier League*, di una clausola generale che riconosca espressamente la specificità dello sport quale parametro interpretativo e regolativo dei rapporti contrattuali. Una simile previsione potrebbe fungere da norma di chiusura, capace di disciplinare in positivo ciò che è effettivamente rimesso alla libera determinazione delle parti e ciò che, invece, resta inderogabile in ragione di esigenze sistemiche e di ordine sportivo.

Tale intervento contribuirebbe a rafforzare la coerenza dell'ordinamento sportivo, garantendo al contempo certezza giuridica e flessibilità contrattuale. In questo modo, si realizzerebbe un maggiore equilibrio tra le diverse forme di autonomia che coesistono nel diritto sportivo, restituendo centralità al principio di libertà contrattuale senza limitare le istanze collettive e di sistema che rendono il fenomeno sportivo un ambito giuridico peculiare e complesso.

Bibliografia

AGAFONOVA R., *ISU and Superleague judgments: sports governance in the market-driven era*, in *The International Sports Law Journal*, 2023.

ALLORIO E., *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1955, 247; BOSCO G., *La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle genti*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, IV, 1965, Milano.

ALM J., *Action for Good Governance in International Sports Organisations, Final report*, Danish Institutue for Sports Studies, Play the Game, 2013.

ALPA G., *Il Contratto in Generale*, Giuffrè, 2021.

ALPA G., *L'ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione*, in *Il caso Genoa, alla ricerca di un giudice*, Torino, 2005.

BASTIANON S., *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, Fasc. 2, 2021.

BASTIANON S., *Le conclusioni dell'avvocata generale Capeta nel caso Seraing*, in *Rivista del CONTENZIOSO Europeo*, Fasc. 1/2025.

BELLOMO S., *Autonomia collettiva e clausole generali*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 145/2015.

BELLOMO S., CAPILLI G., LIVI M.A., MEZZACAPO D. E SANDULLI P., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giappichelli, 2024.

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.

BERTINI B., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e Impresa*, 2001.

BIASI M., *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *LDE*, 3, 2021.

BIASI M., *Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021...e ritorno?*, in *LDE*, 3, 2024.

BIASI M., *Universalismo vs. selettività nel diritto del lavoro sportivo: Italia e Stati Uniti a confronto*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2, 2024.

BOGNAR L., BRAVE S.A., BUTTERS R.A. E ROBERTS K.A., *Competitive balance in professional sports: A multi-dimensional perspective*, in *Sports Economics Review*, Vol. 6, 2024.

BOSIO S., *I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie nello sport*, Altalex, 2017.

BORGONI L. e PETITTA L., *Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni*, Roma, 2003.

BRECCIA U., *Causa, Il contratto in generale*, III, in *Trattato dir. priv.*, XIII, Torino, 1999.

BUSACCA A. in CASSANO G. e CATRICALÀ A., *Diritto dello Sport*, Maggioli Editore, 2020.

CAMMAROTA G.P., *Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Catania, 1926, ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano, 1963.

CANTAMESSA L., RICCIO G. M. e SCIACCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.

CAPRARA L. V., *La nuova regolamentazione del lavoro sportivo alla luce della crescente rilevanza del dilettantismo e della centralità dell'atleta nell'ecosistema sportivo*, in IUS Lavoro, 2023, disponibile al link: <https://ius.giuffrefl.it.bibliopass.unito.it/dettaglio/10520443/la-nuova-regolamentazione-del-lavoro-sportivo-all-a-luce-della-crescente-rilevanza-del-dilettantismo-e-della-centralita-dellatleta-nellecosistema-sportivo>

CAPRARA L.V. e VENTURI FERREIRO F., *Riformare Correggendo – Novità e Implicazioni del Nuovo Correttivo alla Riforma dello Sport*, in IUS Lavoro, 2023, disponibile al link: <https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/10620041/riformare-correggendo-novita-e-implicazioni-del-nuovo-decreto-correttivo-all-a-riforma-dello-sport?searchText=riformare%20correggendo>

CARBONI, G. G., *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, n.12/2021.

CARINGELLA F., *Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 670.

CASTRONOVO C., *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008.

CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, Quodlibet, 2018.

CESTER C., *La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro*, Aidlass, 2008.

CIAN F. e TRABUCCHI G., *Commentario breve al Codice civile*, 11^a edizione, Milano, Wolters Kluwer – CEDAM, 2023.

CIVALE S., LAUDONIA A. e RACCAGNI E., *Vizi di forma e mancato deposito degli accordi tra calciatori e società di calcio professionalistiche: tutele e conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento sportivo*, in *Giustizia Sportiva.it*, 2/2022.

COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2^a Ed., Torino, 2020.

COLUCCI M. e HENDRICKS F., *Employment relationship in football: a comparative analysis*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, 1/2014.

COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004.

COLUCCI M. e PALOMBI P., *Il vincolo sportivo e la sua (irreversibile) abolizione. Considerazioni sull'istruttoria dell'AGCM nel caso della FIPAV*, Vol. XVIII, Fasc. unico, 2022.

COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II, Fasc. 2, 2006.

CUCCINELLO B., *Considerazioni in tema di "contratto di lavoro sportivo professionistico": prescrizioni di forma e di contenuto nell'art. 4. L. 23 marzo 1981, n. 91*, 1996.

D'ANTONA M., *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, *Dir. Lav. Rel. Ind.*, pag. 484, 1991.

D'ASCOLA S., *Diritti e obblighi del calciatore professionista fra legge e contratto*, in *LDE*, 3, 2019.

DELL'OLIO M., BRANCA G., *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale* in *Enciclopedia giuridica del lavoro*, Padova, Cedam, 1980.

DE MARTINO C., *La specialità del lavoratore sportivo*, Cacucci, Bari, 2024.

DEMEULEMEESTER J.S., *From Bosman to Diarra: the eternal battle for a transfer system in professional football*, 2025, disponibile al link: https://www.altius.com/wp-content/uploads/2025/05/SpoPrax_2025-2_Demeulemeester.pdf

D'HARMANT F., *Il lavoro sportivo (dir.lav.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990.

D'ONOFRIO P., LAUS F., NICOLARI R., ZAMBELLI L., ZUCCONI GALLI FONSECA E., CINILI S., GANDINI U., PAGNI P., PETRUCCI G. VISCONTI R. e ZOLI C., *La disciplina del basket tra tutele e mercato*, Bologna University press, 2025.

C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2023.

DIENER M. C., *Il contratto in generale*, in *Collana notarile Guido Capozzi*, Giuffrè, 2015.

DOYLE, J., KUNKEL, T., SU, Y., BISCAIA, R., e BAKER, B. J., *Advancing understanding of individual-level brand management in sport*, in *European Sport Management Quarterly*, 23(6), 2023, 1631–1642.

DUBEY J. P., *The jurisprudence of the CAS in football matters*, in *CAS Bulletin* 1/2011, disponibile al link: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_1_2011.pdf

DUVAL A., *The Finish Line of Caster Semenya's Judicial Marathon: A Wake-up Call for the Swiss Federal Supreme Court and the Court of Arbitration for Sport*, VerfBlog, 2025, <https://verfassungsblog.de/caster-semenya-ecthr/>.

EDELMAN, M., *In Defense of Sports Antitrust Law: A Response to Law Review Articles Calling for the Administrative Regulation of Commercial Sports*, in *Washington and Lee Law Review*, 72, 2015.

EH-HODIRI M. e QUIRK J., *An Economic Model of a Professional Sports League*, in *Journal of Political Economy*, 79, 1971.

EHRLICH E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè.

FACCI G., *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*, in *Contr. Imp.*, 3/2013.

FACCI G., *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in *Riv. Trim.dir. proc. civ.*, 2013.

FARZIN L., *On the Antitrust Exemption for Professional Sports in the United States and Europe*, in *Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal*, Vol. 22 Iss. 1, 2015.

FERRARO F., *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *LDE*, 3, 2019.

FIFA RSTP Commentary 2023, disponibile sul sito ufficiale della FIFA al link: <https://digitalhub.fifa.com/m/40da0f707efdd011/original/FIFA-Commentary-on-the-FIFA-Regulations-for-the-Status-and-Transfer-of-Players-2023-edition.pdf>.

FEDERICO A., *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

FEMIA P., *Due in uno. La prestazione sportiva tra unitarietà e pluralità delle qualificazioni*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane.

FOX E.M., *US and EU Competition Law: A Comparison*, in RICHARDSON J.D. e GRAHAM E.M., *Global Competition Policy*, 1997.

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, disponibile su www.ilnuovodirittosportivo.it.

GALGANO F., *La compravendita di calciatori*, in *Contratto e impresa*, 2001.

GAUTHIER R., *Competition Law, Free Movement of Players, and Nationality Restrictions*, in McCANN M.A., *The Oxford Handbook of American Sports Law*, 2017.

GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. sport.*, 1949.

GIUGNI G., *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, 1977.

GRECO G., *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?*, in *Giorn. dir. amm.*, 815, 2014.

GROW, N. (2015), *Regulating Professional Sports Leagues*, in *Washington and Lee Law Review*, 72, 2015.

GUIDA P., *Ancora un nuovo modello: la società di agenti sportivi*, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.118-2023/I, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 febbraio 2024.

HAAS U., *Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law*', CAS Bulletin 2015/2, 11-12, disponibile al link: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Bulletin_2015_2_internet_.pdf

ICHINO P., *I Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile*, relazione al convegno dell'Associazione dei civilisti italiani sul tema *Il diritto civile e "gli altri"*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, I.

IRTI N., *Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell'atto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2005.

JACOBS M.S., *Professional Sports Leagues, Antitrust, and the Single-Entity Theory: A Defense of the Status Quo*, in *Indiana Law Journal*, 67, 1991.

JAMES M., *The Diarra Case*, in *The international Sports Law Journal*, 2024, 24.

JAMES M., DUVAL A., *Another Bosman moment? The decisions of the court of justice of the European Union on 21 december 2023 and the future of transnational sports governance*, in *The International Sports Law Journal*, 2024.

KAHN L.M., *The Sports Business as a Labor Market Laboratory*, in *The Journal of Economic Perspective*, 14, 75 - 94, 2000 e ROSS S.F., *Player Restraints and Competition Law*, in *Marquette Sports Law Review*, 15, 2004.

KIKULIS L.M, *Continuity and Change in Governance and Decision Making in National Sport Organisations: Institutional Explanations*, in *Journal of Sport Management*, 14, 2000.

KOLLER, D. L., *Putting Public Law into 'Private' Sport*, in *Pepperdine Law Review*, 43, 2016.

LEPORE A., *Fenomeno sportivo e autonomia privata nel diritto italiano ed europeo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2 bis, 2015.

LEPORE A., *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009.

LIOTTA G. e SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2018.

LIOTTA G., *Lo Sport in Costituzione: Assenza formale e presenza sostanziale*, in *Diritto dello Sport*, Vol. 04 n. 02, 2023.

LOCKE E.A. e LATHAM G.P., *A Theory of Goal Setting and Task Performance* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

LOCKE E.A. e LATHAM G.P., *New Developments in Goal Setting and Task Performance*, New York, 2013.

LUBRANO E., *L'Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Seconda Edizione, Roma, 2011.

LUBRANO E., *La disciplina dell'agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, in *Riv. dir. sport*, 33, disponibile al link: <https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/ultime-novit%C3%A0/evidenza/la-disciplina-dell-agente-sportivo-situazione-attuale-e-prospettive-future-di-enrico-lubrano.html>

LUMINOSO A., *Il mandato*, Utet, 2007, Torino.

MACRÌ F., *L'ordinamento sportivo e i diritti televisivi*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2009, 5(1), 63-84.

MAFFEIS D., *Lo sport come mercato*, in *Riv. dir. sport.*, Fasc. 1, 2024.

MARANI TORO I. e A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977.

MARESCA A., *Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo "L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro")*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, Fasc. 121/2009.

MENGONI L., *Il contratto individuale di lavoro*, XIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass), Ferrara, 2000.

MENNEA P.P., *Diritto sportivo europeo*, Delta 3, 2003, 32.

MEZZACAPO D., *Il rapporto di lavoro degli atleti c.d. professionisti di fatto: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2019.

RAPACCIUOLO D., *The European Parliament Resolution of 23 November 2021 on Eu Sports Policy: From Confrontation to Intervention, Supervision, And Protection of the*

European Model of Sport, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 3, 2021.

MESSINEO F., *Il contratto in genere*, in *Trattato dir. civ.*, XXI, 1, Milano, 1973.

McCANN M.A., *The Oxford Handbook of American Sports Law*, 2017.

MITTEN M. J., DAVIS T., SMITH R. K. e DURU N. J., *Sports Law and Regulation. Cases, Materials, and Problems*, 3 Edizione, 2013.

NICOLÒ R., *Struttura e contenuto del rapporto tra una associazione calcistica e i propri calciatori*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1952, II.

ONGARO O., *Maintenance of contractual stability between professional football players and clubs – the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players and the relevant case law of the Dispute Resolution Chamber*, in *Contractual Stability in Football*, in *European Sports Law and Policy Bulletin*, Issue I-2011.

PALERMO, G., *L'autonomia negoziale*, Giappichelli, Torino.

PERINI M., *Diritti TV e competitive balance nel calcio professionistico italiano*, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Fasc. VII, 2, 2011.

PERLINGIERI P. e CASUCCI F., *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo*, Napoli, 2004, Edizioni Scientifiche Italiane.

PERLINGIERI P. e DIONISI C., *Manuale di diritto civile*, 8^a ed., Napoli, 2017.

PERSIANI M., *Saggio sull'autonomia privata collettiva*, Padova, Cedam, 1972.

PIGLIALARMI, G., & ICHINO, P. (2024). *A tu per tu con l'Autore: intervista a Pietro Ichino sull'autonomia individuale nel diritto del lavoro* (RGL, 1992). *Bollettino ADAPT*.

PIROLI M., *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Diritto dello Sport*, Fondazione Bologna University Press, Vol. 4 n. 01, 2023.

PITTALIS P., *Sport e Diritto*, Milano, 2023.

PIZZOFERRATO A., *L'autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, n. 147, 2015.

PUGLIATTI S., *Autonomia privata*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, 1959.

RICCIO A. e MIRANDA L., *Il lavoro oltre la subordinazione in ambito sportivo*, in *LDE*, 1, 2022.

ROMEI R., *L'autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro*, in *Lav. e Dir.*, Fasc. 130/2011.

ROSS, S. F., *Player Restraints and Competition Law*, in *Marquette Sports Law Review*, 15, 2004.

ROSS S.F. e SZYMANSKI S., *Antitrust and Inefficient Joint Ventures: Sports Leagues Should Look More Like McDonald's and Less Like the United Nations*, in *Marquette Sports Law Review*, 16, 2006.

RUFFO P., Corte di giustizia, 4.10.2024, C-650/22, Seconda S., RGL 2,2025 Newsletter n. 4, 2025.

SANDULLI P., *Autotutela collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1988.

SANINO M. e VERDE C., *Il diritto sportivo*, Padova, 2017.

SANTAMARIA A., *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giur. Comm.*, 944, 2004.

SANTORO L., *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, Vol. XVIII, 2020.

SANTORO L., *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, in *Europa e diritto privato*, 2018.

SANTORO L. e LIOTTA G., *Commento alla Riforma dello Sport (legge delega 86/2019 e decreti attuativi 28 febbraio 2021, nn. 36,37,38,39 e 40)*, Palermo, Palermo University Press, 2021.

SANTORO-PASSARELLI F., *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, 1959.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene Editore, 2012.

SCHETTINO A. e CONI A., *The football Transfer System Under Eu Judicial Scrutiny: FIFA Called Offside Ponce Again in the Diarra Case*, in *Eurojus*, Vol. 2, 2025.

SCOGNAMIGLIO R., *Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo di lavoro*, in *RDC*.

SMITH A. e PLATTS C., *The Independent European Sport Review: some policy issues and likely outcomes*, in *Cultures, Commerce, Media, Politics*, Vol. 11, 2008 - Issue 5.

Speech by Commissioner Micallef delivered at EU Sport Forum, disponibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_25_1069

SPERA P. e BLONDIN J., *Waiver of a FIFA RSTP Clause*, in *Football Legal*, 22, 2025, disponibile al link: <https://www.football-legal.com/content/waiver-of-a-fifa-rstp-clause-by-saverio-p-spera-jacques-blondin>

SPERA S., *The validity of unilateral extension options in football*, in *Asser International Sports Law Blog*, 2017, disponibile al link:

<https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-validity-of-unilateral-extension-options-in-football-part-1-a-european-legal-mess-by-saverio-spera>

SYMEON S., *The Scope and Limits of Party Autonomy in International Contracts: A Comparative Analysis*, in FERRARI F. e FERNÁNDEZ ARROYO D. P., *The Continuing Relevance of Private International Law and New Challenges*, 2019.

STINCARDINI R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 3, 2008.

Un dialogo tra Giovanni Piglialarmi e Pietro Ichino, *A tu per tu con l'Autore: intervista a Pietro Ichino sull'autonomia individuale nel diritto del lavoro*, in *LDE*, 2024.

VALORI G., *Il diritto dello sport: principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2017.

VENTURI FERREIROLO F., CAPRARA L.V., e TOSI D., *Il settore calcistico giovanile. Concetti e strumenti manageriali, giuridici, tecnico-metodologici e psicologici per una gestione efficace*, FrancoAngeli, Milano 2024.

VENTURI FERREIROLO F., SODANO A., CAPRARA L.V. e CANNATA M., *La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti nel calcio: confronto tra principi europei e norme FIFA*, in *LDE*, 2025.

VIDIRI G., *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*, in *Giust. civ.*, 1999, 1615.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993.

VILLANUEVA A., *Accounting for the specificities of sport in EU law: Old and new directions in the 21 December 2023 judgments*, in *The International Sports Law Journal*, 2024.

VOZA R., *L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Bari, 2007.

WEATHERILL S., *Is the end of football's transfer system? An immediate reaction to the Court's ruling in Diarra (C-650\22)*, in *EU Law Analysis*, 2024.

ZACHERT U., *Autonomia individuale e collettiva nel diritto del lavoro. Alcune riflessioni sulle sue radici e sulla sua reale importanza*, in *LD*, 2008, 327.

ZGLINSKI J., *Can EU competition law save sports governance?*

ZOLI C., *Il contratto di apprendistato sportivo*, in *Associazioni e Sport*, 3, 2024.

ZOLI C., *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra dubbi e nodi irrisolti: un cantiere ancora aperto*, in *Riv. it. dir. lav*, III, 2024.

ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello sport nell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. IV, Fasc. 1, 2008.